SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 165

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 18 luglio 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

Agenzia delle entrate

Università «La Sapienza» di Roma

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 190/L

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 2001, n. **290**.

Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997).

01G0351

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 191

Corte dei conti

DECRETO 21 giugno 2001.

Conto finanziario relativo all'anno 2000.

01A7492

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 192

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 marzo-15 giugno 2001 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica.

01A7493

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 2001 n. **291.**

Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro del commercio con l'estero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2 e 4-*bis* della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare gli articoli 3 e 14;

Visto il decreto del Ministro del commercio con l'estero del 24 febbraio 1997, n. 95, come modificato dal decreto del 21 luglio 1999, n. 316, concernente il regolamento sull'istituzione del servizio di controllo interno nell'ambito del Ministero;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione, ed in particolare gli articoli 12, 13 e 19;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, ed in particolare l'articolo 7;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolte dalle amministrazioni pubbliche;

Ravvisata l'esigenza di riorganizzare gli uffici che svolgono compiti di collaborazione per l'espletamento delle attività indicate nell'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 luglio 2000;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espressa dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 luglio 2000;

Acquisito i pareri della I Commissione della Camera dei deputati dell'11 ottobre 2000 e della X Commissione del Senato del 10 ottobre 2000;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2001;

Visti i rilievi formulati dalla Corte dei conti in data 18 aprile 2001;

Considerata l'opportunità di accogliere i suddetti rilievi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 2 maggio 2001;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, di concerto il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Nel presente regolamento si intendono per:

a) uffici di diretta collaborazione: gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro e con il Sottosegretario di Stato presso il Ministero, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

b) Ministro: il Ministro del commercio con l'estero;

c) Ministero: il Ministero del commercio con l'estero;

d) decreto legislativo n. 29/1993: il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

e) Sottosegretario di Stato: il Sottosegretario di Stato presso il Ministero del commercio con l'estero;

f) ruolo unico: il ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150.

Art. 2.

Ministro ed uffici di diretta collaborazione

1. Fino all'attuazione dell'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione è disciplinata dalle disposizioni del presente regolamento.

2. Il Ministro si avvale, per l'espletamento delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29/1993, degli uffici di diretta collaborazione che esercitano le funzioni di supporto all'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione, collaborando alla definizione degli obiet-

tivi ed all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonché alla relativa valutazione ed alle connesse attività di comunicazione, con particolare riguardo all'analisi dell'impatto normativo, all'analisi costi-benefici, ed alla congruenza fra obiettivi e risultati.

3. Sono uffici di diretta collaborazione:

a) la Segreteria del Ministro;

b) la Segreteria del Sottosegretario di Stato;

c) l'Ufficio di Gabinetto;

d) la Segreteria tecnica del Ministro;

e) l'Ufficio legislativo;

f) l'Ufficio del consigliere diplomatico;

g) l'Ufficio stampa;

h) il Servizio di controllo interno.

Art. 3.

Funzioni degli uffici di diretta collaborazione

1. La Segreteria del Ministro, che opera alle dirette dipendenze del Ministro, assicura il supporto all'espletamento dei compiti del Ministro e cura i rapporti tra il Ministro ed altri soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale.

2. La Segreteria del Sottosegretario di Stato, che opera alle dirette dipendenze del medesimo, svolge attività di supporto all'espletamento dei compiti del Sottosegretario.

3. La Segreteria tecnica del Ministro svolge attività di studio e di supporto tecnico allo stesso nonché al Sottosegretario di Stato per l'elaborazione ed il monitoraggio delle politiche riguardanti il commercio con l'estero.

4. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto per l'esercizio delle competenze proprie e per quelle delegate dal Ministro; coordina la cura dei rapporti con gli altri organi istituzionali e cura, altresì, l'esame degli atti ai fini dell'inoltro alla firma del Ministro e del Sottosegretario di Stato.

5. L'Ufficio legislativo cura l'attività di definizione delle iniziative legislative e regolamentari nelle materie di competenza del Ministero, con la collaborazione, anche ai fini dello studio e della progettazione normativa, dei competenti uffici dirigenziali generali e garantendo la valutazione dei costi, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità delle norme introdotte e l'analisi dell'impatto e della fattibilità della regolamentazione, lo snellimento e la semplificazione normativa; esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e quelli di iniziativa parlamentare; cura, in particolare, il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, i conseguenti rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le altre amministrazioni interessate, anche per quanto riguarda l'attuazione normativa di atti dell'Unione europea. Sovrintende al contenzioso internazionale, comunitario e costituzionale. Cura le risposte agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo riguardanti il Ministero e il seguito dato agli stessi e svolge attività di consulenza giuridica, oltre che per il Ministro ed il Sottosegretario, anche nei confronti degli uffici dirigenziali generali del Ministero.

6. L'Ufficio del consigliere diplomatico svolge, in raccordo con le direzioni generali ed i servizi competenti, attività di supporto al Ministro ed al Sottosegretario di Stato nel campo delle relazioni internazionali.

7. L'Ufficio stampa cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali ed internazionali; effettua, fra l'altro, il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera, curando la rassegna stampa con riferimento ai profili di competenza del Ministero; promuove e sviluppa, anche in raccordo con le strutture amministrative del Ministero, programmi ed iniziative editoriali di informazione istituzionale. Il capo dell'ufficio stampa, ove autorizzato, svolge le funzioni di portavoce del Ministro.

Art. 4.

Servizio di controllo interno

1. Il Servizio di controllo interno svolge le funzioni di valutazione e di controllo strategico di cui all'articolo 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

2. Le attività di controllo interno sono svolte da dirigenti appartenenti a ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali, ovvero, tra esperti in materie di organizzazione amministrativa, tecniche di valutazione, analisi e controllo, particolarmente qualificati, anche estranei alla pubblica amministrazione. Il Presidente è scelto tra dirigenti di prima fascia del ruolo unico.

4. Il Servizio redige, con cadenza almeno semestrale, una relazione riservata all'organo di indirizzo politico sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalità dell'amministrazione.

5. Il Servizio opera in collegamento con gli uffici di statistica di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, si avvale del sistema informativo statistico unitario del Ministero di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e coordina la propria attività con il comitato tecnico scientifico e con l'osservatorio costituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonché con le altre unità o strutture del controllo interno ai fini indicati dall'articolo 1, comma 2, lettera *d)*, del predetto decreto legislativo. Esso, ai fini dello svolgimento dei propri compiti, ha accesso agli atti ed ai documenti che si trovano nella disponibilità dell'amministrazione.

6. Al Servizio è assegnato un apposito contingente di personale costituito fino ad un massimo di 12 unità, delle quali 2 possono essere di qualifica dirigenziale di seconda fascia. Si applica al personale del servizio l'articolo 5, comma 1, secondo periodo, e comma 4.

Art. 5.

Personale degli uffici di diretta collaborazione

1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, ad eccezione di quello di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *h)*, è stabilito complessivamente in 68 unità, comprensive delle unità addette al funzionamento corrente degli uffici medesimi. Entro tale contingente complessivo possono essere assegnati ai predetti uffici dipendenti del Ministero, previo loro assenso, ovvero, nel limite del 30 per cento del predetto contingente complessivo, altri dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, nonché, nel limite del venti per cento del predetto contingente, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993.

2. Nell'ambito del contingente di 68 unità stabilito al comma 1, sono individuati, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un numero di specifici incarichi di livello dirigenziale non superiore a 4, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 29/1993. Tali incarichi concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili dall'amministrazione a norma dell'articolo 5, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150 e sono attribuiti ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 29/1993.

3. Le posizioni relative ai responsabili degli uffici, costituite dal Capo di Gabinetto, dal Capo dell'Ufficio legislativo, dal Capo della Segreteria del Ministro, dal Capo della Segreteria del Sottosegretario di Stato, dal capo dell'Ufficio stampa e dal consigliere diplomatico si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1. I predetti soggetti, qualora siano dirigenti appartenenti al ruolo unico, sono incaricati ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 29/1993.

4. Per il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici e istituzionali, assegnato agli uffici di diretta collaborazione si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, per un contingente di personale non superiore al 25 per cento del contingente complessivo.

Art. 6.

Responsabili degli uffici di diretta collaborazione

1. Il Capo di Gabinetto è nominato fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate.

2. Il Capo dell'Ufficio legislativo è nominato fra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, fra dirigenti delle pubbliche amministrazioni nonché fra docenti universitari, avvocati ed altri operatori professionali del diritto, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa.

3. Il Capo della Segreteria tecnica è nominato fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate.

4. Il Capo dell'Ufficio stampa è nominato tra operatori del settore dell'informazione o tra persone, anche appartenenti alla pubblica amministrazione, in possesso di specifica esperienza nel campo dei mezzi e degli strumenti di informazione, iscritti negli appositi albi.

5. Il Capo della Segreteria del Ministro ed il Capo della Segreteria del Sottosegretario di Stato sono scelti fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario di diretta collaborazione con il Ministro o con il Sottosegretario.

6. Il consigliere diplomatico è nominato dal Ministro, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, fra funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, aventi il grado di consigliere di legazione o superiore.

7. I capi degli uffici di cui all'articolo 2, comma 3, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)* sono nominati dal Ministro per la durata massima del relativo mandato governativo, ferma restando la possibilità di revoca anticipata per cessazione del rapporto fiduciario. Al decreto di nomina dei responsabili degli uffici di cui ai commi 1, 2 e 4 è allegata una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

8. I componenti del collegio di direzione del servizio di controllo interno, di cui all'articolo 4, comma 2, sono nominati con decreto del Ministro ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e possono essere confermati entro 60 giorni dal giuramento del Governo o dalla nomina del nuovo Ministro.

Art. 7.

Trattamento economico

1. Al Capo di Gabinetto spetta un trattamento economico onnicomprensivo determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993, articolato in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 29/1993, e un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali del Ministero aumentata fino al

trenta per cento. Per i dipendenti pubblici tale trattamento, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico spettante.

2. Al Capo dell'Ufficio legislativo spetta un trattamento economico onnicomprensivo determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993, articolato in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 29/1993, e un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali del Ministero. Per i dipendenti pubblici tale trattamento, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico spettante.

3. Al Capo della Segreteria del Ministro ed al capo della segreteria del Sottosegretario di Stato, qualora nominati tra estranei alla pubblica amministrazione, spetta un trattamento economico onnicomprensivo determinato con apposito contratto individuale, articolato in una voce retributiva rapportata alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale, esclusa la retribuzione di posizione, e in un emolumento accessorio determinato in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero. Per i dipendenti pubblici tale trattamento, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico spettante.

4. Al Capo dell'Ufficio stampa è corrisposto un trattamento economico conforme a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo.

5. Ai capi degli uffici di cui ai commi 1 e 2, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico, è corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, di un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali del Ministero.

6. Ai capi degli uffici di cui ai commi 3 e 4, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico, è corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, di un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti degli uffici dirigenziali non generali del Ministero.

7. Ai dirigenti della seconda fascia del ruolo unico, assegnati agli uffici di diretta collaborazione. è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonché, in attesa di una specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Capo di Gabinetto, di importo non superiore al venticinque per cento della retribuzione di posizione, a fronte di specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità ad orari disagevoli, della qualità della prestazione individuale.

8. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è determinato dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unità previsionale di base «Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro» dello stato di previsione della spesa del Ministero.

9. Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, su proposta dei responsabili degli uffici di cui all'articolo 2, comma 3, spetta, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonché dalle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai predetti responsabili, un'indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi. In attesa di specifica disposizione contrattuale, la misura dell'indennità è determinata ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993.

10. La determinazione dei trattamenti economici di cui al presente articolo avviene entro i limiti delle dotazioni di bilancio dell'unità previsionale di base «Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro» dello stato di previsione della spesa del Ministero.

Art. 8.

Disposizioni transitorie e finali

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento il personale in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione è confermato, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del regolamento stesso, con atto del Capo di Gabinetto, sentiti i responsabili degli uffici.

2. Continuano ad applicarsi, per il personale interno al Ministero, le disposizioni derivanti dai contratti collettivi nazionali vigenti.

3. Sono abrogati l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 302 e il regolamento adottato con decreto del Ministro del commercio con l'estero 24 febbraio 1997, n. 95, modificato con decreto del Ministro del commercio con l'estero del 21 luglio 1999, n. 316.

4. L'attuazione del presente regolamento non comporta, in ogni caso, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LETTA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 2001

Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 1 Commercio con l'estero, foglio n. 167

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è applicato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica, il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— I commi 2 e 4-*bis* dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», così recitano:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

«4-*bis* "L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n, 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali».

— Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, reca «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

— Gli articoli 3 e 14 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993, così recitano:

«Art. 3 *(Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità)*. — 1. Gli organi di Governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:

a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;

b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;

d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;

e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;

f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;

g) gli altri atti indicati dal presente decreto.

2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2, possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.

4. Le amministrazioni pubbliche, i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro».

«Art. 14 *(Indirizzo politico-amministrativo)*. — 1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 3, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'art. 16:

a) definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione;

b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera *a)*, l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, del presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le modalità previste dal medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresì conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi del comma 4-*bis* dell'art. 17 della

legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorità di governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è determinato, in attuazione dell'art. 12, comma 1, lettera *n)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei Gabinetti dei Ministri e delle Segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.

3. Il Ministro non può revocare, riformare, riservare o avocare a si o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro può nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione, un commissario *ad acta*, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, lettera *p)* della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresì salvo quanto previsto dall'art. 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'art. 10 del relativo regolamento emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimità.»

— Il decreto del Ministro del commercio con l'estero del 24 febbraio 1997, n. 95, concernente il regolamento recante norme sull'istituzione del servizio di controllo interno nell'ambito del Ministero del commercio con l'estero, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 aprile 1997, n. 83.

— Il decreto ministeriale 21 luglio 1999, n. 316, concernente il regolamento recante modificazioni al regolamento concernente norme sull'istituzione del servizio di controllo interno nell'ambito del Ministero del commercio con l'estero, approvato con decreto ministeriale 24 febbraio 1999, n. 95 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 settembre 1999, n. 215.

— La legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 marzo 1997, n. 63 S.O.

— Gli articoli 12, 13 e 19 della suddetta legge n. 59 del 1997, così recitano:

«Art. 12. — 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 11, il Governo si atterrà, oltreché ai princìpi generali desumibili dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare il collegamento funzionale e operativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri con le amministrazioni interessate e potenziare, ai sensi dell'art. 95 della Costituzione, le autonome funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei Ministri, con eliminazione, riallocazione e trasferimento delle funzioni e delle risorse concernenti compiti operativi o gestionali in determinati settori, anche in relazione al conferimento di funzioni di cui agli articoli 3 e seguenti;

b) trasferire a Ministeri o ad enti ed organismi autonomi i compiti non direttamente riconducibili alle predette funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei Ministri secondo criteri di omogeneità e di efficienza gestionale, ed anche ai fini della riduzione dei costi amministrativi;

c) garantire al personale inquadrato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, il diritto di opzione tra il permanere nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il transitare nei ruoli dell'amministrazione cui saranno trasferite le competenze;

d) trasferire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'eventuale affidamento alla responsabilità dei Ministri senza portafoglio, anche funzioni attribuite a questi ultimi direttamente dalla legge;

e) garantire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri autonomia organizzativa, regolamentare e finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto ed approvato con le leggi finanziaria e di bilancio dell'anno in corso;

f) procedere alla razionalizzazione e redistribuzione della competenze tra i Ministeri, tenuto conto delle esigenze derivanti dall'appartenenza dello Stato all'Unione europea, dei conferimenti di cui agli articoli 3 e seguenti e dei principi e dei criteri direttivi indicati dall'art. 4 e dal presente articolo, in ogni caso riducendone il numero, anche con decorrenza differita all'inizio della nuova legislatura;

g) eliminare le duplicazioni organizzative e funzionali, sia all'interno di ciascuna amministrazione, sia fra di esse, sia tra organi amministrativi e organi tecnici, con eventuale trasferimento, riallocazione o unificazione delle funzioni e degli uffici esistenti, e ridisegnare le strutture di primo livello, anche mediante istituzione di dipartimenti o di amministrazioni ad ordinamento autonomo o di agenzie e aziende, anche risultanti dall'aggregazione di uffici di diverse amministrazioni, sulla base di criteri di omogeneità, di complementarietà e di organicità;

h) riorganizzare e razionalizzare, sulla base dei medesimi criteri e in coerenza con quanto previsto dal capo I della presente legge, gli organi di rappresentanza periferica dello Stato con funzioni di raccordo, supporto e collaborazione con le regioni e gli enti locali;

i) procedere, d'intesa con le regioni interessate, all'articolazione delle attività decentrate e dei servizi pubblici, in qualunque forma essi siano gestiti o sottoposti al controllo dell'amministrazione centrale dello Stato, in modo che, se organizzati a livello sovraregionale, ne sia assicurata la fruibilità alle comunità, considerate unitariamente dal punto di vista regionale. Qualora esigenze organizzative o il rispetto di standard dimensionali impongano l'accorpamento di funzioni amministrative statali con riferimento a dimensioni sovraregionali, deve essere comunque fatta salva l'unità di ciascuna regione;

l) riordinare le residue strutture periferiche dei Ministeri, dislocate presso ciascuna provincia, in modo da realizzare l'accorpamento e la concentrazione, sotto il profilo funzionale, organizzativo e logistico, di tutte quelle presso le quali i cittadini effettuano operazioni o pratiche di versamento di debiti o di riscossione di crediti a favore o a carico dell'Erario dello Stato;

m) istituire, anche in parallelo all'evolversi della struttura del bilancio dello Stato ed alla attuazione dell'art. 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, un più razionale collegamento tra gestione finanziaria ed azione amministrativa, organizzando le strutture per funzioni omogenee e per centri di imputazione delle responsabilità;

n) rivedere, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio degli addetti ad uffici di diretta collaborazione dei Ministri, prevedendo, a fronte delle responsabilità e degli obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagevoli, un unico emolumento, sostitutivo delle ore di lavoro straordinario autorizzabili in via aggiuntiva e dei compensi di incentivazione o similari;

o) diversificare le funzioni di staff e di line, e fornire criteri generali e principi uniformi per la disciplina degli uffici posti alle dirette dipendenze del Ministro, in funzione di supporto e di raccordo tra organo di direzione politica e amministrazione e della necessità di impedire, agli uffici di diretta collaborazione con il Ministro, lo svolgimento di attività amministrative rientranti nelle competenze dei dirigenti ministeriali;

p) garantire la speditezza dell'azione amministrativa e il superamento della frammentazione delle procedure, anche attraverso opportune modalità e idonei strumenti di coordinamento tra uffici, anche istituendo i centri interservizi, sia all'interno di ciascuna amministrazione, sia fra le diverse amministrazioni; razionalizzare gli organi collegiali esistenti anche mediante soppressione, accorpamento e riduzione del numero dei componenti;

q) istituire servizi centrali per la cura delle funzioni di controllo interno, che dispongano di adeguati servizi di supporto ed operino in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, prevedendo interventi sostitutivi nei confronti delle singole amministrazioni che non provvedano alla istituzione dei servizi di controllo interno entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo;

r) organizzare le strutture secondo criteri di flessibilità, per consentire sia lo svolgimento dei compiti permanenti, sia il perseguimento di specifici obiettivi e missioni;

s) realizzare gli eventuali processi di mobilità ricorrendo, in via prioritaria, ad accordi di mobilità su base territoriale, ai sensi dell'art. 35, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, prevedendo anche per tutte le amministrazioni centrali interessate dai processi di trasferimento di cui all'art. 1 della presente legge, nonché di razionalizzazione, riordino e fusione di cui all'art. 11, comma 1, lettera *a)*, procedure finalizzate alla riqualificazione professionale per il personale di tutte le qualifiche e i livelli per la copertura dei posti disponibili a seguito della definizione delle piante organiche e con le modalità previste dall'art. 3, commi 205 e 206, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, fermo restando che le singole amministrazioni provvedono alla copertura degli oneri finanziari attraverso i risparmi di gestione sui propri capitoli di bilancio;

t) prevedere che i processi di riordinamento e razionalizzazione sopra indicati siano accompagnati da adeguati processi formativi che ne agevolino l'attuazione, all'uopo anche rivedendo le attribuzioni e l'organizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione e delle altre scuole delle amministrazioni centrali.

2. Nell'ambito dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, relativamente alle rubriche non affidate alla responsabilità di Ministri, il Presidente del Consiglio dei Ministri pur disporre variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, da adottare con decreto del Ministro del tesoro.

3. Il personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, comunque in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge presso altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici non economici ed autorità indipendenti, h, a domanda, inquadrato nei ruoli delle amministrazioni, autorità ed enti pubblici presso i quali presta servizio, ove occorra in soprannumero; le dotazioni organiche di cui alle tabelle *A*, *B* e *C* allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400, sono corrispondentemente ridotte.»

«Art. 13. — 1. *(omissis)*. 2. Gli schemi di regolamento di cui al comma 4-*bis* dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere delle commissioni parlamentari competenti per materia entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il Governo adotta comunque i regolamenti.

3. I regolamenti di cui al comma 4-*bis* dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sostituiscono, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, i decreti di cui all'art. 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, fermo restando il comma 4 del predetto articolo 6. I regolamenti già emanati o adottati restano in vigore fino alla emanazione dei regolamenti di cui al citato art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente articolo.».

«Art. 19. — 1. Sui provvedimenti di attuazione delle norme previste dal presente capo aventi riflessi sull'organizzazione del lavoro o sullo stato giuridico dei pubblici dipendenti sono sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.».

— La legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) è pubblicata nel S.O. alla *Gazzetta* n. 113 del 17 maggio 1997.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150 concernente «Regolamento recante disciplina delle modalità di costituzione e tenuta del ruolo unica della dirigenza delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e della banca dati informatica della dirigenza, nonché delle modalità di elezione del componente del comitato di garanti» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 maggio 1999, n. 121.

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203, S.O.

— Si riporta qui di seguito il testo dell'art. 7:

«Art. 7 *(Uffici di diretta collaborazione con il Ministro)*. — 1. La costituzione e la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, l'assegnazione di personale a tali uffici e il relativo trattamento economico, il riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato, sono regolati dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. I regolamenti di cui al suddetto art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si attengono, tra l'altro, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione secondo criteri che consentano l'efficace e funzionale svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, di elaborazione delle politiche pubbliche e di valutazione della relativa attuazione e delle connesse attività di comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;

b) assolvimento dei compiti di supporto per l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, anche in funzione della verifica della gestione effettuata dagli appositi uffici, nonché del compito di promozione e sviluppo dei sistemi informativi;

c) organizzazione degli uffici preposti al controllo interno di diretta collaborazione con il Ministro, secondo le disposizioni del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, in modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la provvista di adeguati mezzi finanziari, organizzativi e personali;

d) organizzazione del settore giuridico-legislativo in modo da assicurare: il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, l'elaborazione di testi normativi del Governo garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità delle norme introdotte, lo snellimento e la semplificazione della normativa, la cura dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le autorità indipendenti e con il Consiglio di Stato;

e) attribuzione dell'incarico di capo degli uffici di cui al comma 1 ad esperti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalità.».

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1999, n. 193.

Note all'art. 1:

— Il testo del comma 2, dell'art. 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 è citato nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 è citato nelle premesse.

Note all'art. 2:

— Si riporta qui di seguito il testo del comma 1, dell'art. 55 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:

«Art. 55 *(Procedura di attuazione ed entrata in vigore)*. — 1. A decorrere dalla data del decreto di nomina del primo Governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del presente decreto legislativo e salvo che non sia diversamente disposto dalle norme del presente decreto:

a) sono istituiti:

il Ministero dell'economia e delle finanze;

il Ministero delle attività produttive;

il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) sono soppressi:

il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

il Ministero delle finanze;

il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

il Ministero del commercio con l'estero;

il Ministero delle comunicazioni;

il Dipartimento per il turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

il Ministero dell'ambiente;

il Ministero dei lavori pubblici;

il Ministero dei trasporti e della navigazione;

il Dipartimento per le aree urbane della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

il Ministero del lavoro e della previdenza sociale

il Ministero della sanità;

il Dipartimento per le politiche sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

il Ministero della pubblica istruzione;

il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.».

— Gli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 29 del 1993 sono riportati nelle premesse.

Note all'art. 4:

— Si riporta qui di seguito il testo dell'art. 6 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286:

«Art. 6 *(La valutazione e il controllo strategico)*. — 1. L'attività di valutazione e controllo strategico mira a verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei competenti organi, l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico.

L'attività stessa consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.

2. Gli uffici ed i soggetti preposti all'attività di valutazione e controllo strategico riferiscono in via riservata agli organi di indirizzo politico, con le relazioni di cui al comma 3, sulle risultanze delle analisi effettuate. Essi di norma supportano l'organo di indirizzo politico anche per la valutazione dei dirigenti che rispondono direttamente all'organo medesimo per il conseguimento degli obiettivi da questo assegnatigli.

3. Nelle amministrazioni dello Stato, i compiti di cui ai commi 1 e 2 sono affidati ad apposito ufficio, operante nell'ambito delle strutture di cui all'art. 14, comma 2, del decreto n. 29, denominato servizio di controllo interno e dotato di adeguata autonomia operativa. La direzione dell'ufficio può essere dal Ministro affidata anche ad un organo collegiale, ferma restando la possibilità di ricorrere, anche per la direzione stessa, ad esperti estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi del predetto art. 14, comma 2, del decreto n. 29. I servizi di controllo interno operano in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Essi redigono almeno annualmente una relazione sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalità delle amministrazioni. Possono svolgere, anche su richiesta del Ministro, analisi su politiche e programmi specifici dell'amministrazione di appartenenza e fornire indicazioni e proposte sulla sistematica generale dei controlli interni nell'amministrazione.».

— Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante «Norme su Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 settembre 1989, n. 222.

— Si riportano qui di seguito il testo degli articoli, 7 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286:

«Art. 7 *(Compiti della Presidenza del Consiglio dei Ministri)*. — 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è costituita una banca dati, accessibile in via telematica e pienamente integrata nella rete unitaria della pubblica amministrazione, alimentata dalle amministrazioni dello Stato, alla quale affluiscono, in ogni caso, le direttive annuali dei Ministri e gli indicatori di efficacia, efficienza, economicità relativi ai centri di responsabilità e alle funzioni obiettivo del bilancio dello Stato.

2. Per il coordinamento in materia di valutazione e controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, la Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale di un apposito comitato tecnico scientifico e dell'osservatorio di cui al comma 3. Il comitato è composto da non più di sei membri, scelti tra esperti di chiara fama, anche stranieri, uno in materia di metodologia della ricerca valutativa, gli altri nelle discipline economiche, giuridiche, politologiche, sociologiche e statistiche. Si applica, ai membri del comitato, l'art. 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e ciascun membro non può durare complessivamente in carica per più di sei anni. Il comitato formula, anche a richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri, valutazioni specifiche di politiche pubbliche o programmi operativi plurisettoriali.

3. L'osservatorio è istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è organizzato con decreto del Presidente del Consiglio. L'osservatorio, tenuto anche conto delle esperienze in materia maturate presso Stati esteri e presso organi costituzionali, ivi compreso il CNEL, fornisce indicazioni e suggerimenti per l'aggiornamento e la standardizzazione dei sistemi di controllo interno, con riferimento anche, ove da queste richiesto, alle amministrazioni pubbliche non statali.».

«Art. 9 *(Sistemi informativi)*. — 1. Ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera *a)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, il sistema di controllo di gestione e il sistema di valutazione e controllo strategico delle amministrazioni statali si avvalgono di un sistema informativo-statistico unitario, idoneo alla rilevazione di grandezze quantitative a carattere economico-finanziario. La struttura del sistema informativo statistico basata su una banca dati delle informazioni rilevanti, ai fini del controllo, ivi comprese quelle di cui agli articoli 63 e 64 del decreto n. 29, e sulla predisposizione periodica di una serie di prospetti numerici e grafici (sintesi statistiche) di corredo alle analisi periodiche elaborate dalle singole amministrazioni. Il sistema informativo-statistico è organizzato in modo da costituire una struttura di servizio per tutte le articolazioni organizzative del Ministero.

2. I sistemi automatizzati e le procedure manuali rilevanti ai fini del sistema di controllo, qualora disponibili, sono i seguenti:

a) sistemi e procedure relativi alla rendicontazione contabile della singola amministrazione;

b) sistemi e procedure relativi alla gestione del personale (di tipo economico, finanziario e di attività - presenze, assenze, attribuzione a centro di disponibilità);

c) sistemi e procedure relativi al fabbisogno ed al dimensionamento del personale;

d) sistemi e procedure relativi alla rilevazione delle attività svolte per la realizzazione degli scopi istituzionali (erogazione prodotti/servizi, sviluppo procedure amministrative) e dei relativi effetti;

e) sistemi e procedure relativi alla analisi delle spese di funzionamento (personale, beni e servizi) dell'amministrazione;

f) sistemi e procedure di contabilità analitica.».

Note all'art. 5:

— Il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è citato nelle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 19 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993:

«Art. 19 *(Incarichi di funzioni dirigenziali).* — 1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103, del codice civile.

2. Tutti gli incarichi di direzione degli uffici delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti a tempo determinato, secondo le disposizioni del presente articolo. Gli incarichi hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con facoltà di rinnovo. Sono definiti contrattualmente, per ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata dell'incarico, salvi i casi di revoca di cui all'art. 21, nonché il corrispondente trattamento economico. Quest'ultimo è regolato ai sensi dell'art. 24 ed ha carattere onnicomprensivo.

3. Gli incarichi di segretario generale di Ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

4. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o, in misura non superiore ad un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *c).*

6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere conferiti con contratto a tempo determinato, e con le medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di responsabilità dirigenziale per inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione, disciplinate dall'art. 21, ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto individuale di cui al comma 2, dell'art. 24.

8. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui al comma 3 possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.

9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4, è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, Le modalità per l'utilizzazione dei predetti dirigenti sono stabilite con il regolamento di cui all'art. 23, comma 3.

11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti.

12. Per il personale di cui all'art. 2, comma 4, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore.».

— Si riporta il testo del comma 6, dell'art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica, n. 150 del 1999:

«6. Ogni amministrazione conferisce gli incarichi ai dirigenti inseriti nel ruolo unico nel limite delle dotazioni organiche dei due livelli dirigenziali definite alla data di entrata in vigore del presente regolamento incrementate da un numero di unità corrispondente agli altri incarichi specifici di livello dirigenziale previsti dall'ordinamento.».

— Si riporta il testo del comma 14, dell'art. 17 della citata legge n. 127 del 1997:

«14. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta».

Nota all'art. 6:

— Si riporta qui di seguito il testo del comma 2, dell'art. 4 del citato decreto legislativo n. 286 del 1999:

«2. Nelle amministrazioni dello Stato, il sistema dei controlli di gestione supporta la funzione dirigenziale di cui all'art. 16, comma 1, del decreto n. 29. Le amministrazioni medesime stabiliscono le modalità operative per l'attuazione del controllo di gestione entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propria direttiva, periodicamente aggiornabile, stabilisce in maniera tendenzialmente omogenea i requisiti minimi cui deve ottemperare il sistema dei controlli di gestione.».

Note all'art. 7:

— Il testo dell'art. 14 del citato decreto legislativo 29 febbraio 1993, n. 29 è citato nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 19 del citato decreto legislativo 29 febbraio 1993, n. 29, è citato nelle note all'art. 5.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 302, recante «Regolamento concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale del Ministero del commercio con l'estero è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 maggio 1994, n. 118.

01G0348

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 14 marzo 2001, n. **292.**

Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso, in attuazione dell'articolo 24, comma 4, della legge n. 241/1990.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 8, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352;

Udito il parere della commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, trasmesso con nota 25 gennaio 2000, n. 763;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 26 giugno 2000;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma del citato articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento individua, in conformità con l'articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le categorie di documenti formati dal Ministero dei lavori pubblici e dai dipendenti organi di amministrazione decentrata o comunque rientranti nella relativa disponibilità, sottratti all'accesso di cui all'articolo 24, comma 2, della medesima legge n. 241 del 1990 ed all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.

Art. 2.

Categorie di documenti inaccessibili per la salvaguardia della sicurezza, difesa nazionale e relazioni internazionali

1. Ai sensi dell'articolo 24, comma 2, lettera *a)*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'articolo 8, comma 5, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti, compresi quelli ad essi direttamente connessi, relativi alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché alla costruzione e collaudazione di:

a) opere la cui realizzazione derivi da accordi internazionali;

b) opere la cui realizzazione deve essere accompagnata da particolari misure di sicurezza;

c) opere classificate.

Art. 3.

Categorie di documenti inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi e imprese

1. Ai sensi della lettera *d)* del comma 5 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la vita privata e la riservatezza di persone fisiche e giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, garantendo, peraltro, la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per la cura o la difesa degli interessi giuridicamente rilevanti propri di coloro che ne fanno motivata richiesta, sono sottratte all'accesso, fatte salve le richieste del titolare dell'interesse, le seguenti categorie di documenti, compresi quelli ad essi direttamente connessi:

a) rapporti informativi sul personale dipendente, nonché note caratteristiche a qualsiasi titolo compilate sul predetto personale;

b) accertamenti medico-legali e relativa documentazione;

c) documenti ed atti relativi alla salute delle persone ovvero concernenti le condizioni psico-fisiche delle medesime;

d) documentazione caratteristica, matricolare e concernente situazioni private del personale;

e) documentazione relativa alla situazione familiare, finanziaria, economica e patrimoniale di persone ivi compresi i dipendenti, gruppi ed imprese comunque utilizzata ai fini dell'attività amministrativa;

f) documenti relativi all'anagrafe delle prestazioni rese dal personale dipendente, limitatamente a quelli contenenti dati personali protetti dalla legge n. 675/1996;

g) atti e documenti relativi alla concessione dei benefici assistenziali (sussidi, indennizzi, prestiti e mutui) limitatamente agli aspetti che concernono la situazione economica, sanitaria e familiare dei beneficiari;

h) nominativi del personale delegante e versamenti effettuati alle organizzazioni sindacali, ferma restando la piena accessibilità sia riguardo al numero anonimo dei deleganti, sia riguardo all'ammontare dei versamenti;

i) pareri espressi dall'Avvocatura generale dello Stato o da consulenti giuridici o tecnici, interni a procedimenti di contenzioso, fino alla conclusione del procedimento medesimo.

Art. 4.

Categorie di documenti soggette a differimento

1. Ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, è differito l'accesso ai sottoelencati docu-

menti sino a quando la conoscenza degli stessi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa:

a) documentazione attinente ai lavori delle commissioni giudicatrici di concorso e a procedimenti di selezione e reclutamento del personale fino alla conclusione delle procedure concorsuali;

b) documentazione concernente i ricorsi amministrativi fino al completamento della fase istruttoria;

c) documentazione attinente ai provvedimenti di dispensa dal servizio, destituzione o decadenza dall'impiego fino al perfezionamento degli stessi;

d) atti e documenti attinenti a procedimenti disciplinari ed azioni di responsabilità dirigenziale, amministrativa, contabile e penale, nonché rapporti e denunce agli organi giudiziari ed agli uffici di procura presso la Corte dei conti fino alla conclusione dei procedimenti pendenti;

e) documentazione riguardante inchieste ispettive ovvero indagini sull'attività degli uffici, dei singoli dipendenti o sull'attività di enti pubblici e privati su cui questa amministrazione esercita la vigilanza fino alla conclusione delle stesse;

f) segnalazioni, atti o esposti informali di privati, di organizzazioni sindacali e di categorie o altre associazioni fino a quando, in ordine ad essi, non sia stata conclusa l'istruttoria del relativo procedimento;

g) documenti relativi a procedure concorsuali per l'aggiudicazione di lavori e forniture di beni e servizi, nonché atti che possano pregiudicare la sfera di riservatezza dell'impresa o ente in ordine ai propri interessi professionali, finanziari, industriali e commerciali. Per una adeguata tutela degli interessi richiamati, l'accesso è consentito mediante estratto esclusivamente per le notizie riguardanti la stessa impresa o ente richiedente, fino alla conclusione delle procedure di scelta del contraente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 14 marzo 2001

Il Ministro: NESI

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 219

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi):

«Art. 24. — 1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, per quelli relativi ai procedimenti previsti dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento.

2. Il Governo è autorizzato ad emanare, ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti intesi a disciplinare le modalità di esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare:

a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali;

b) la politica monetaria e valutaria;

c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità;

d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.

3. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresì stabilite norme particolari per assicurare che l'accesso ai dati raccolti mediante strumenti informatici avvenga nel rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2.

4. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare, con uno o più regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi, le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2.

5. Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 9, legge 1° aprile 1981, n. 121, come modificato dall'art. 26, legge 10 ottobre 1986, n. 668, e dalle relative norme di attuazione, nonché ogni altra disposizione attualmente vigente che limiti l'accesso ai documenti amministrativi.

6. I soggetti indicati nell'art. 23 hanno facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui all'art. 13, salvo diverse disposizioni di legge.».

— Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari (7/a);

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali».

— Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 (Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (2), recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi):

«Art. 8 *(Disciplina dei casi di esclusione)*. — 1. Le singole amministrazioni provvedono all'emanazione dei regolamenti di cui all'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'osservanza dei criteri fissati nel presente articolo.

2. I documenti non possono essere sottratti all'accesso se non quando essi siano suscettibili di recare un pregiudizio concreto agli interessi indicati nell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241. I documenti contenenti informazioni connesse a tali interessi sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine, le amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.

3. In ogni caso i documenti non possono essere sottratti all'accesso ove sia sufficiente far ricorso al potere di differimento.

4. Le categorie di cui all'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardano tipologie di atti individuati con criteri di omogeneità indipendentemente dalla loro denominazione specifica.

5. Nell'ambito dei criteri di cui ai commi 2, 3 e i documenti amministrativi possono essere sottratti all'accesso:

a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, nonché all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste nei trattati e nelle relative leggi di attuazione;

b) quando possa arrecarsi pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;

c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, nonché all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;

d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono. Deve comunque essere garantita ai richiedenti la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro stessi interessi giuridici».

— Si riporta il testo dell'art. 27 della citata legge n. 241/1990:

«Art. 27. — 1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri. Essa è presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composta da sedici membri, dei quali due senatori e due deputati designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, quattro fra i professori di ruolo in materie giuridico-amministrative e quattro fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici.

3. La Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio.

4. Gli oneri per il funzionamento della Commissione sono a carico dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. La Commissione vigila affinché venga attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'art. 22.

6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.

7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di cui al comma 1 dell'art. 18, le misure ivi previste sono adottate dalla Commissione di cui al presente articolo».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 24 della legge n. 241/1990 si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 24 della legge n. 241/1990 si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992 si veda nelle note alle premesse.

— La legge 31 dicembre 1996, n. 675 recante: «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 gennaio 1997, n. 5, supplemento ordinario.

Note all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 24 della legge n. 241/1990 si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992 si veda nelle note alle premesse.

01G0349

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 16 maggio 2001, n. **293.**

Regolamento di attuazione della direttiva 96/82/CE, relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE
E
IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, con il quale è stata recepita la direttiva 96/82/CE del Consiglio del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;

Visto in particolare l'articolo 4, comma 3, del citato decreto legislativo n. 334/1999, che prevede l'emanazione di un regolamento interministeriale per la definizione degli adattamenti necessari per applicare la normativa del citato decreto legislativo nei porti industriali e petroliferi — considerata la peculiarità delle attività portuali — in modo tale da garantire livelli di sicurezza equivalenti a quelli stabiliti;

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, concernente il «Riordino della legislazione in materia portuale»;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 26 marzo 2001;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. UL/200l/2880 del 2 maggio 2001;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento detta la normativa applicabile ai porti industriali e petroliferi ai fini della prevenzione degli incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e ai fini della limitazione delle loro conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, in adempimento al disposto dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.

2. Restano fermi gli obblighi di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, per i gestori degli stabilimenti ubicati nei porti industriali e petroliferi ed in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelli indicate nell'allegato I al citato decreto legislativo.

Art. 2.

Definizioni

1. Ferme restando le definizioni di cui l'articolo 3 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, ai fini del presente regolamento, s'intende per:

a) porto industriale e petrolifero: le aree demaniali marittime a terra e le altre infrastrutture portuali — individuate nel Piano regolatore portuale, o delimitate con provvedimento dell'autorità competente — nelle quali si effettuano, con la presenza in quantitativi non inferiori a quelli della colonna 2 dell'allegato I al citato decreto legislativo n. 334 del 1999, attività di carico, scarico, trasbordo e deposito di sostanze pericolose, destinate a stabilimenti industriali, impianti produttivi o depositi, ovvero dagli stessi inviate al porto per l'imbarco.

b) «autorità competente»: l'autorità portuale nei porti in cui essa è istituita ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e l'autorità marittima negli altri porti.

Art. 3.

Oggetto e ambito d'applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di redazione del rapporto integrato di sicurezza portuale, del piano di emergenza portuale e dei sistemi di controllo relativi ai porti industriali e petroliferi.

2. Alle navi che trasportano sostanze pericolose si applica la normativa internazionale, comunitaria e nazionale in materia di sicurezza della navigazione e di trasporto delle merci pericolose, nonché le ordinanze emesse dalle autorità competenti in materia di navigazione, manovra e sosta negli specchi acquei portuali.

Art. 4.

Rapporto integrato di sicurezza portuale

1. Per ogni porto industriale e petrolifero deve essere predisposto un rapporto integrato di sicurezza portuale, di seguito denominato rapporto, contenente le informazioni e gli elementi di cui all'allegato 1. Il rapporto evidenzia:

a) i pericoli e i rischi di incidenti rilevanti derivanti dalle attività svolte nell'area portuale;

b) gli scenari incidentali per ciascuna sequenza incidentale individuata;

c) le procedure e le condotte operative finalizzate alla riduzione di rischi di incidenti rilevanti;

d) le eventuali misure tecniche atte a garantire la sicurezza dell'area considerata.

2. L'autorità competente, ai fini della predisposizione del rapporto, richiede le informazioni e gli elementi indicati nell'allegato 1, a:

a) i gestori degli stabilimenti di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, ubicati nei porti industriali e petroliferi;

b) le imprese autorizzate ad effettuare operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e movimentazioni di sostanze pericolose;

c) le amministrazioni e i gestori dei servizi pubblici e privati rilevanti per la sicurezza delle attività portuali.

3. Le informazioni e gli elementi di cui al comma 2 sono inviati all'autorità competente entro i seguenti termini:

a) per i gestori di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *a)*, entro sei mesi dalla richiesta;

b) per le imprese ed i soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere *b)* e *c)*, entro dodici mesi dalla richiesta.

4. Sulla base delle informazioni raccolte e secondo le modalità stabilite dall'autorità competente, il rapporto viene predisposto a cura dei soggetti di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, entro il termine di dodici mesi dal ricevimento, da parte dell'autorità competente, delle predette informazioni ed elementi di cui all'allegato 1.

5. Il rapporto integrato di sicurezza portuale deve essere aggiornato almeno quinquennalmente dalla data di prima redazione, con il coordinamento dell'autorità competente. Fatto salvo il potere del Ministero dell'ambiente, sentito il Ministero dei trasporti e della navigazione, di richiederne un aggiornamento in qualsiasi momento, eventualmente su segnalazione della regione interessata, qualora fatti nuovi lo giustifichino.

Art. 5.

Conferenza dei servizi

1. Fino all'attuazione dell'articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ai fini dello svolgimento delle istruttorie e della valutazione del rapporto, l'autorità competente convoca una conferenza dei servizi.

2. La conferenza dei servizi è così composta:

a) un rappresentante del comando provinciale dei Vigili del fuoco;

b) un rappresentante dell'azienda sanitaria locale;

c) un rappresentante dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e, ove non costituita, dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente;

d) un rappresentante dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro;

e) un rappresentante dell'Ufficio territoriale del Governo;

f) un rappresentante della regione territorialmente competente;

g) un rappresentante della provincia territorialmente competente;

h) un rappresentante del comune territorialmente competente;

i) il comandante del porto sede di autorità portuale.

3. Per ogni componente titolare è nominato un supplente.

4. La conferenza si svolge secondo la disciplina di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. L'autorità competente coordina le attività istruttorie decise nella conferenza dei servizi.

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 11, gli atti conclusivi di valutazione del rapporto, adottati in sede di conferenza, sono trasmessi al comando provinciale dei Vigili del fuoco, competente per territorio, ai fini del rilascio, per i singoli stabilimenti, del certificato di prevenzione incendi di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, al comitato tecnico regionale e agli organi competenti perché ne tengano conto rispettivamente in sede di valutazione ed istruttoria tecnica dei rapporti di sicurezza relativi ai singoli stabilimenti e nell'ambito delle procedure previste dalle lettere da *a)* ad *h)* del comma 3 dell'articolo 26 del decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 334.

7. Alla conferenza dei servizi possono chiedere di essere sentite, a titolo consultivo, le associazioni imprenditoriali, sindacali, ambientali e dei consumatori.

8. L'autorità competente adotta le eventuali prescrizioni approvate dalla conferenza dei servizi e provvede a:

a) trasmettere il rapporto al prefetto, alla regione ed al comune;

b) predisporre le informazioni per la popolazione da fornire al sindaco;

c) adottare le misure di cui all'articolo 6.

9. L'autorità competente inserisce le risultanze del rapporto nel piano regolatore di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

10. Sino all'adozione del rapporto, l'autorità competente adotta, nell'esercizio dei poteri di ordinanza e di regolamentazione, i provvedimenti anche interdettivi necessari ad assicurare il rispetto dei livelli di sicurezza in materia di rischi da incidenti connessi alle attività svolte dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, del presente decreto.

11. Le amministrazioni partecipanti alla conferenza dei servizi, contestualmente all'approvazione del rapporto e delle relative prescrizioni rilasciano ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere *a)* e *b)*, le ulteriori autorizzazioni di propria competenza.

Art. 6.

Piano d'emergenza portuale

1. L'autorità competente, sentito il prefetto, predispone il piano di emergenza portuale al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti nei porti industriali e petroliferi e ne coordina l'attuazione.

2. Il piano d'emergenza deve indicare:

a) le misure per controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzare gli effetti e limitare i danni per l'uomo, per l'ambiente e per le cose;

b) la procedura di attivazione di tutte le misure di protezione dalle conseguenze di incidenti rilevanti;

c) le misure per il rapido ripristino delle condizioni di sicurezza operative dopo incidente rilevante.

3. L'autorità competente predispone e trasmette al prefetto e alla provincia tutte le informazioni utili per l'elaborazione del piano di emergenza esterno dell'area portuale.

4. Il piano di cui al comma 1 deve essere riesaminato, sperimentato e, se necessario, riveduto ed aggiornato dall'autorità competente, ad intervalli appropriati, e, comunque, non superiori a tre anni.

Art. 7.

Sistemi di controllo

1. Nei porti industriali e petroliferi le misure di controllo predisposte ai fini dell'applicazione del presente regolamento consistono in verifiche ispettive intese ad accertare il rispetto delle indicazioni e prescrizioni contenute nel rapporto di sicurezza integrato.

2. Le verifiche ispettive di cui al comma 1 sono effettuate almeno ogni biennio, e comunque dopo ogni aggiornamento del rapporto di sicurezza integrato, da una commissione composta da un rappresentante del Ministero dell'ambiente, del Ministero dei trasporti e della navigazione, del Ministero della sanità e dell'autorità competente.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 16 maggio 2001

Il Ministro dell'ambiente
BORDON

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
BERSANI

Il Ministro della sanità
VERONESI

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO
Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 227

ALLEGATO 1

Aspetti territoriali, strutture e attività del porto.

a) Territorio - Rappresentazione cartografica (scala 1:5000) del territorio in cui è insediato il porto, con evidenziazione dell'ambito portuale, e, entro un raggio massimo di m 500 dai confini portuali di:

aree urbane e relativa densità abitativa;

siti vulnerabili (ospedali, scuole, edifici di culto ecc.);

aree industriali;

altre aree come individuate nel P.R.G.;

infrastrutture di collegamento del territorio (sulla base delle informazioni dell'autorità comunale).

b) Zonizzazione ambito portuale - Rappresentazione cartografica (scala 1:2000) di:

opere di difesa;

canali di accesso al porto;

bacino portuale;

aree militari;

aree funzionali:

a) commerciale;

b) industriale e petrolifera;

c) di servizio passeggeri;

d) peschereccia;

e) turistica e da diporto (come da planimetria di P.R.P. vigente).

c) Descrizione aree industriali e petrolifere - Rappresentazione cartografica (scala 1:2000) e relazione illustrativa, delle caratteristiche delle aree portuali, industriali e petrolifere e degli impianti ivi localizzati:

lunghezza e fondali delle opere di accosto;

dimensioni delle aree a terra;

infrastrutture di collegamento (con specificazione dei varchi stradali e ferroviari, degli scali ferroviari, dei terminal sosta temporanea, delle condotte di trasferimento dall'attracco);

attrezzature per la movimentazione delle merci;

impianti, attività o depositi presenti nell'area portuale esclusi dagli obblighi di cui agli articoli 5, comma 3, 6 e 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334:

denominazione;

descrizione;

impianti, attività o depositi presenti nell'area portuale soggetti agli obblighi di cui agli articoli 5, comma 3, 6 e 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334:

denominazione;

descrizione;

indicazione delle sostanze movimentate comprese nell'allegato *I* al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334;

fasi di attività in cui le sostanze intervengono (stoccaggio, miscelazione, imbottigliamento, ecc.);

capacità produttive dell'impianto, quantità movimentate, quantità in stoccaggio;

incidenti individuati nell'analisi di rischio dell'impianto con indicazione di:

sequenze incidentali;

probabilità di accadimento;

tipologia scenari incidentali previsti (irraggiamento, sovrappressioni, rilasci di sostanze tossiche o nocive, situazioni di inquinamento grave);

raggi di danno.

(Sulla base degli elementi forniti dalle imprese ubicate in ambito portuale o dagli impianti costieri).

d) Servizi portuali e imprese portuali - Indicazione dei servizi portuali finalizzati alla sicurezza disponibili in porto; del numero degli addetti e dei mezzi utilizzati:

pilotaggio;

rimorchio;

ormeggio;

servizi antincendio;

servizio antinquinamento;

sanità marittima e presidi sanitari;

imprese di cui all'art. 16 della legge n. 84/1994;

servizio chimico di porto;

battellaggio;

altro.

(Informazioni fornite dalle autorità marittime e/o portuali e dagli operatori).

e) Regolamentazione delle attività portuali - Atti delle autorità competenti che regolano:

zone di ormeggio e ancoraggio;

accessi;

movimentazione delle navi;

modalità di imbarco e sbarco prodotti;

circolazione stradale e ferroviaria.

f) Traffico:

informazioni su base annua relative alle quantità medie di sostanze pericolose movimentate, con le varie modalità, nell'area soggetta alla valutazione di rischio.

g) Sicurezza:

effettuare una analisi sulla sicurezza delle aree portuali soggette agli obblighi previsti art. 6 e 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, con particolare riferimento alla presenza ed al trasporto delle sostanze di cui all'allegato I.

Nell'analisi riportare:

Sanità e sicurezza:

problemi particolari;

esperienza storica del porto in esame (incidenti verificatisi negli ultimi cinque anni);

esperienza storica da dati internazionali.

Dati meteorologici;

dati geofisici;

identificazione degli eventi incidentali:

incidenti individuati nelle analisi di rischio degli impianti fissi;

incidenti durante le operazioni di trasferimento tra nave e terraferma;

incidenti durante le operazioni di carico/scarico automezzi;

incidenti durante le operazioni di carico/scarico carri ferroviari.

Stima delle conseguenze degli eventi incidentali individuati;

stima delle probabilità degli eventi incidentali individuati;

possibili effetti domino anche in relazione al transito di sostanze pericolose;

possibili effetti domino legati alle operazioni di trasferimento delle sostanze pericolose tra navi ed installazioni di terra;

ricomposizione di eventuali rischi d'area.

h) Piani di intervento nelle situazioni di emergenza:

piano di emergenza dell'ambito portuale redatto sulla base delle risultanze di cui al punto *g)*.

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 344, recante «Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 settembre 1999, n. 288, supplemento ordinario.

— La direttiva 96/82/CE del Consiglio del 9 dicembre 1996 sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose è pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 10 del 14 gennaio 1997.

— L'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 344 del 17 agosto 1999, è il seguente:

«3. Nei porti industriali e petroliferi si applica la normativa del presente decreto con gli adattamenti richiesti dalla peculiarità delle attività portuali, definiti in un regolamento interministeriale da adottarsi di concerto tra il Ministro dell'ambiente, quello dei trasporti e della navigazione e quello della sanità, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il regolamento dovrà garantire livelli di sicurezza equivalenti a quelli stabiliti, in particolare specificando le modalità del rapporto di sicurezza, del piano di emergenza e dei sistemi di controllo. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento continuano ad applicarsi, per i porti industriali e petroliferi, le normative vigenti in materia di rischi industriali e di sicurezza.».

— La legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante «Riordino della legislazione in materia portuale» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 febbraio 1994, n. 28, supplemento ordinario.

— L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

Nota all'art. 1:

— Il comma 3 dell'art. 4 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, è riportato nelle note alle premesse.

Nota all'art. 2:

— L'art. 3 del citato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, è il seguente:

«Art. 3 *(Definizioni)*. — 1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) "stabilimento", tutta l'area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all'interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse;

b) “impianto”, un’unità tecnica all’interno di uno stabilimento, in cui sono prodotte, utilizzate, manipolate o depositate sostanze pericolose. Comprende tutte le apparecchiature, le strutture, le condotte, i macchinari, gli utensili, le diramazioni ferroviarie particolari, le banchine, i pontili che servono l’impianto, i moli, i magazzini e le strutture analoghe, galleggianti o meno, necessari per il funzionamento dell’impianto;

c) “deposito”, la presenza di una certa quantità di sostanze pericolose a scopo di immagazzinamento, deposito per custodia in condizioni di sicurezza o stoccaggio;

d) “gestore”, la persona fisica o giuridica che gestisce o detiene lo stabilimento o l’impianto;

e) “sostanze pericolose”, le sostanze, miscele o preparati elencati nell’allegato *I*, parte 1, o rispondenti ai criteri fissati nell’allegato *I*, parte 2, che sono presenti come materie prime, prodotti, sottoprodotti, residui o prodotti intermedi, ivi compresi quelli che possono ragionevolmente ritenersi generati in caso di incidente;

f) “incidente rilevante”, un evento quale un’emissione, un incendio o un’esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verificano durante l’attività di uno stabilimento di cui all’art. 2, comma 1, e che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o per l’ambiente, all’interno o all’esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose;

g) “pericolo”, la proprietà intrinseca di una sostanza pericolosa o della situazione fisica esistente in uno stabilimento di provocare danni per la salute umana o per l’ambiente;

h) “rischio”, la probabilità che un determinato evento si verifichi in un dato periodo o in circostanze specifiche.».

— L’art. 6 della legge 20 gennaio 1994, n. 84, recante «Riordino della regolazione della materia portuale» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 febbraio 1994, n. 28, supplemento ordinario è il seguente:

«Art. 6 *(Autorità portuale)*. — 1. Nei porti di Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova, La Spezia, Livorno, Marina di Carrara, Messina, Napoli, Palermo, Ravenna, Savona, Taranto, Trieste e Venezia è istituita l’autorità portuale con i seguenti compiti, in conformità agli obiettivi di cui all’art. 1:

a) indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali di cui all’art. 16, comma 1, e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti, con poteri di regolamentazione e di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi a tali attività ed alle condizioni di igiene del lavoro in attuazione dell’art. 24;

b) manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell’ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali, previa convenzione con il Ministero dei lavori pubblici che preveda l’utilizzazione dei fondi all’uopo disponibili sullo stato di previsione della medesima amministrazione;

c) affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all’art. 16, comma 1, individuati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L’autorità portuale ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia amministrativa salvo quanto disposto dall’art. 12, nonché di autonomia di bilancio e finanziaria nei limiti previsti dalla presente legge. Ad essa non si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 e successive modificazioni, nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, fatta eccezione per quanto specificamente previsto dal comma 2 dell’art. 23 della presente legge.

3. La gestione patrimoniale e finanziaria dell’autorità portuale è disciplinata da un regolamento di contabilità approvato dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro. Il conto consuntivo delle autorità portuali è allegato allo stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l’esercizio successivo a quello nel quale il medesimo è approvato.

4. Il rendiconto della gestione finanziaria dell’autorità portuale è soggetto al controllo della Corte dei conti.

5. L’esercizio delle attività di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*, è affidato in concessione dall’autorità portuale mediante gara pubblica.

6. Le autorità portuali non possono esercitare, né direttamente né tramite la partecipazione di società, operazioni portuali ed attività ad esse strettamente connesse. Le autorità portuali possono costituire ovvero partecipare a società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alle autorità medesime, anche ai fini della promozione e dello sviluppo dell’intermodalità, della logistica e delle reti trasportistiche.

7. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, individua entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i limiti della circoscrizione territoriale di ciascuna autorità portuale.

8. Nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all’art. 13, decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere istituite ulteriori autorità in porti di categoria II, classi I e II, non compresi tra quelli di cui al comma 1, che nell’ultimo triennio abbiano registrato un volume di traffico di merci non inferiore a tre milioni di tonnellate annue al netto del 90 per cento delle rinfuse liquide o a 200.000 Twenty Feet Equivalent Unit (TEU). A decorrere dal 1° gennaio 1995 può essere disposta l’istituzione, previa verifica dei requisiti, di autorità portuali nei porti di Olbia, Piombino e Salerno.

9. Il Ministro dei trasporti e della navigazione può formulare la proposta di cui al comma 8 anche su richiesta di regioni, comuni o camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

10. Le autorità portuali di cui al comma 8 sono soppresse, con la procedura di cui al medesimo comma, quando, in relazione al mutato andamento dei traffici, vengano meno i requisiti previsti nel suddetto comma. Con la medesima procedura, decorsi dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le autorità portuali di cui al comma 1 quando risulti che le stesse non corrispondono ai requisiti di cui al comma 8.

11. In sede di prima applicazione della presente legge, le autorità sprovviste di sede propria possono essere ubicate presso le sedi delle locali autorità marittime.

12. È fatta salva la disciplina vigente per i punti franchi compresi nella zona del porto franco di Trieste. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, sentita l’autorità portuale di Trieste, con proprio decreto stabilisce l’organizzazione amministrativa per la gestione di detti punti franchi.».

Nota all’art. 4:

— Per i riferimenti del decreto legislativo n. 334/1999, si veda nelle note alle premesse.

Note all’art. 5:

— L’art. 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 aprile 1998, n. 92, supplemento ordinario è il seguente:

«Art. 72 *(Attività a rischio di incidente rilevante)*. — 1. Sono conferite alle regioni le competenze amministrative relative alle industrie soggette agli obblighi di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, l’adozione di provvedimenti discendenti dall’istruttoria tecnica, nonché quelle che per elevata concentrazione di attività industriali a rischio di incidente rilevante comportano l’esigenza di interventi di salvaguardia dell’ambiente e della popolazione e di risanamento ambientale subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui al comma 3 del presente articolo.

2. Le regioni provvedono a disciplinare la materia con specifiche normative ai fini del raccordo tra i soggetti incaricati dell’istruttoria e di garantire la sicurezza del territorio e della popolazione.

3. Il trasferimento di cui al comma 1 avviene subordinatamente all’adozione della normativa di cui al comma 2, previa attivazione dell’Agenzia regionale protezione ambiente di cui all’art. 3 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni,

dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, e a seguito di accordo di programma tra Stato e regione per la verifica dei presupposti per lo svolgimento delle funzioni, nonché per le procedure di dichiarazione».

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1990, n. 192.

— L'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, recante «Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi antincendi» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 agosto 1982, n. 229, è il seguente:

«Art. 17 *(Certificato di prevenzione incendi)*. — Il certificato di prevenzione incendi attesta che l'attività sottoposta a controllo è conforme alle disposizioni vigenti in materia e alle prescrizioni dell'autorità competente».

— Il comma 3 dell'art. 26 del citato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, è il seguente:

«3. Gli atti conclusivi dei procedimenti di valutazione del rapporto di sicurezza sono trasmessi dall'autorità di cui all'art. 21, comma 1, agli organi competenti perché ne tengano conto, in particolare, nell'ambito delle procedure relative alle istruttorie tecniche previste:

a) dalla legge 8 luglio 1986, n. 349, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 220, e dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale;

b) dal regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420;

c) dall'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

d) dal regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, e dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

e) dall'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303;

f) dall'art. 216 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

g) dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni;

h) dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10».

— Il comma 5 dell'art. 5 della citata legge 28 gennaio 1994, n. 84, è il seguente:

«5. Al piano regolatore portuale dei porti aventi le funzioni di cui all'art. 4, comma 3, lettera *b)*, e alle relative varianti, è allegato un rapporto sulla sicurezza dell'ambito portuale ai fini degli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali e dal decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991».

01G0350

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 2001.

Determinazione delle maggiori entrate riservate all'erario per il periodo 1992-1996 e della quota per il riequilibrio dei conti pubblici a carico della regione Trentino-Alto Adige.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 69 dello statuto per il Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 432, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, concernente la finanza regionale e provinciale;

Visto in particolare l'art. 8, comma 3, del citato decreto legislativo n. 432/1996, il quale prevede un'intesa fra il Governo e il presidente della giunta regionale per determinare: *a)* l'ammontare delle riserve all'erario già disposte da leggi in vigore, spettanti allo Stato fino al 31 dicembre 1995; *b)* la quota di partecipazione, limitatamente all'anno 1995, al processo di contenimento del fabbisogno del settore statale di cui all'art. 34, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 10-*bis* comma 1, lettera *a)*, del decreto legisativo 16 marzo 1992, n. 268, introdotto dall'art. 6 del decreto legislativo n. 432/1996 occorre determinare, a partire dall'anno 1996, la quota da destinare al bilancio dello Stato del gettito tributario derivante da maggiorazioni di aliquote di tributi o dall'istituzione di nuovi tributi se destinato per legge alla copertura delle spese di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 268/1992, qualora il predetto gettito non risulti distintamente contabilizzato nel bilancio dello Stato, ovvero temporalmente delimitato;

Vista la nota n. 25364 del Ministero del tesoro — Ragioneria generale dello Stato — I.Ge.S.P.A. datata 27 febbraio 1997 nella quale si propone di assumere come base di calcolo la stima delle maggiori entrate previste dalle singole manovre finanziarie, al netto delle eventuali riduzioni di gettito conseguenti a norme connesse all'incremento derivante dall'evoluzione territoriale dei tributi oggetto della riserva e segnatamente: per l'anno 1995, il decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243; la legge 24 dicembre 1993, n. 537; il decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133; il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41; convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85; e per l'anno 1996, la legge 28 dicembre 1995, n. 549; il decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 565, decaduto per decorrenza dei termini e sanato dall'art. 2-164 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; il decreto-legge 29 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425;

Considerato che il gettito indicato sopra è stato poi rapportato per ogni singolo tributo alle somme accertate, risultanti dai rendiconti generali dello Stato negli anni dal 1993 al 1996;

Considerato che le incidenze percentuali così determinate sono state poi applicate, rispettivamente, per ciascun anno, al gettito regionale delle singole entrate accertate così come risultanti dal Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato;

Considerato che, applicando la metodologia sopra descritta, l'ammontare complessivo delle entrate riservate all'erario derivanti dai provvedimenti di risanamento della finanza pubblica per i singoli anni dal 1992 al 1995 è di lire 45.200 milioni per l'anno 1996 è di lire 15.100 milioni come si evince dalle tabelle da 1 a 4 allegate al presente decreto;

Considerato che per la quantificazione della partecipazione della regione al processo di contenimento dei conti pubblici, per l'anno 1995, è stato concordato di parametrare tale partecipazione a quella stabilita per ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano in proporzione alle quote di gettito dei tributi erariali spettanti alla regione Trentino-Alto Adige nell'anno 1995;

Considerato che la percentuale a cui si è pervenuti, applicando la predetta metodologia è pari al 4 per cento, che, applicata al gettito dell'anno 1995 della regione, pari a lire 390 miliardi, determina un ammontare pari a lire 15.600 milioni, quale partecipazione alla manovra 1995, come si evince dall'allegata tabella 5;

Considerato che per quanto attiene alla definizione dei rapporti finanziari tra l'Ente regione e il Ministero della giustizia per il rimborso delle spese di funzionamento degli Uffici dei giudici di pace di cui all'art. 6, comma 9, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267, si provvede in separata sede;

Considerato, pertanto, che la somma da recuperare ammonta complessivamente a lire 75.900 milioni (tabella n. 6);

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *ii)* della legge 12 gennaio 1991, n. 13, che determina gli atti amministrativi da adottarsi nella forma di decreto del Presidente della Repubblica;

Visto l'assenso del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica espresso prima con nota n. 36962 del 3 novembre 1999 ed in via definitiva con nota n. 2638/E del 14 settembre 2000;

Visto l'assenso del Ministero delle finanze espresso con nota n. FR122422 del 24 luglio 2000 e con nota n. FR216507 del 20 ottobre 2000;

Vista l'intesa del Presidente della regione espressa con nota n. 104RV2 del 3 marzo 2000;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 16 febbraio 2001.

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Le maggiori entrate riservate all'erario dal 1992 al 1996 relative alla regione Trentino-Alto Adige sono quantificate in lire 60.300 milioni.

Art. 2.

1. La quota di partecipazione della regione Trentino-Alto Adige alla manovra dell'anno 1995 di cui all'art. 34, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e all'art. 8, comma 3, lettera *c)* del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 432, è pari a lire 15.600 milioni.

Art. 3.

1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a recuperare le somme di cui ai precedenti articoli, per complessive lire 75.900 milioni, sulle spettanze da devolvere alla regione Trentino-Alto Adige a titolo di quote fisse per l'anno 2000.

Art. 4.

1. Per quanto attiene alla definizione dei rapporti finanziari tra la regione Trentino-Alto Adige e il Ministero della giustizia concernente il rimborso delle spese di funzionamento degli uffici dei giudici di pace di cui all'art. 6, comma 9, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267, si provvede con apposita intesa tra i due soggetti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 16 marzo 2001

Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione
MANCINO

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
AMATO

Il Ministro per gli affari regionali
LOIERO

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
VISCO

Il Ministro delle finanze
DEL TURCO

Registrato alla Corte dei conti 1º giugno 2001
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6 foglio n. 397

TABELLA 1

MAGGIORI ENTRATE TRIBUTARIE RISERVATE ALL'ERARIO
(Costruzione incidenze percentuali - ACCERTAMENTI)

(Anni 1993 - 1995)

(in miliardi di lire)

Capitolo	Denominazione	Dati rendiconto statale *(a)* (somme accertate)			Maggiori entrate *(b)* (*Fonte:* Nota di variazione ai singoli provvedimenti)								Incidenza percentuale annua		
					D.-L. n. 155/1993			L. n. 537/1993		D.-L. n. 557/1993		D.-L. n. 41/1995			
		1993	1994	1995	1993	1994	1995	1994	1995	1994	1995	1995	1993	1994	1995
1203/01	I.V.A. interna	65.045	92.046	95.971	761	1.652	1.652	321	311	1.429	2.660	4.438	—	—	—
	% (b/a)	—	—	—	*1,170*	*1,790*	*1,720*	*0,350*	*0,320*	*1,550*	*2,770*	*4,620*	*1,170*	*3,690*	*9,430*
1210	Imposta ipotecaria ...	—	1.316	1.389	—	—	—	45	45	—	—	—	—	—	—
	% (b/a)	—	—	—	—	—	—	*3,420*	*3,240*	—	—	—	—	*3,420*	*3,240*

TABELLA 2

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

MAGGIORI ENTRATE TRIBUTARIE RISERVATE ALL'ERARIO
(Afferenti a tributi il cui gettito, devoluto alla regione, non è oggettivamente quantificabile)

(Anni 1993 - 1995)

(in miliardi di lire)

Capitolo		Denominazione	Somme accertate (Dati S.I.R.G.S.)			Maggiori entrate								Totali generali			
						D.-L. n. 155/1993			L. n. 537/1993		D.-L. n. 557/1993		D.-L. n. 41/1995				
Stato	Regione		1993	1994	1995	1993	1994	1995	1994	1995	1994	1995	1995	1993	1994	1995	1993-95
1203/01	182	I.V.A. interna (1) ..	242,4	310,3	305,4	2,8	5,6	5,3	1,1	1,0	4,8	8,5	14,1	2,8	11,5	28,8	43,1
1210	100	Imposta ipotecaria	—	31,0	33,0	—	—	—	1,1	1,1	—	—	—	—	1,1	1,1	2,1
					Totali . . .	2,8	5,6	5,3	2,1	2,0	4,8	8,5	14,1	2,8	12,5	29,9	45,22

N.B.: Le maggiori entrate sono state determinate applicando i parametri di incidenza di cui alla tabella 1 alle somme accertate (S.I.R.G.S.).
(1) I dati relativi all'I.V.A. interna si riferiscono alle somme versate.

TABELLA 3

MAGGIORI ENTRATE TRIBUTARIE RISERVATE ALL'ERARIO
(Costruzione incidenze percentuali)

(Anno 1996)

(importi in miliardi di lire)

Capitolo	Denominazione	Bilancio di previsione Stato *(a)*	Maggiori entrate *(b)*									Incidenza percentuale annua
			L. n. 549/1995			D.-L. n. 565/1995			D.-L. n. 323/1996			
			1996	1997	1998	1996	1997	1998	1996	1997	1998	1996
1203/01	I.V.A. interna (1)	102.917	1.871	2.157	2.281	110	117	119	477	806	408	—
	% (b/a)	—	*1,820*	*2,100*	*2,220*	*0,110*	*0,110*	*0,120*	*0,460*	*0,780*	*0,400*	*2,390*
1210	Imposta ipotecaria	1.978	678	559	589	—	—	—	33	67	67	—
	% (b/a)	—	*34,280*	*28,260*	*29,780*	—	—	—	*1,670*	*3,390*	*3,390*	*35,950*
1239	Successioni e donazioni	1.100	—	—	—	—	—	—	780	1.581	1.581	—
	% (b/a)	—	—	—	—	—	—	—	*70,910*	*143,730*	*143,730*	*70,910*
1801	Proventi lotto	7.500	1.500	1.550	1.600	—	—	—	—	—	—	—
	% (b/a)	—	*20,000*	*20,670*	*21,330*	—	—	—	—	—	—	*20,000*

(1) Tale importo è stato stimato sulla base del dato IVA interna 1995.

TABELLA 4

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

MAGGIORI ENTRATE TRIBUTARIE RISERVATE ALL'ERARIO
(Afferenti a tributi il cui gettito, devoluto alla regione, non è oggettivamente quantificabile)
(Anno 1996)

(in miliardi di lire)

Capitolo	Denominazione	Bilancio di previsione Regione 1996	Maggiori entrate			Totali generali
			L. n. 549/1995	D.-L. n. 565/1995	D.-L. n. 323/1996	
182	I.V.A. interna	170	3,1	0,2	0,8	4,1
100	Imposta ipotecaria	25	8,6	—	0,4	9,0
160	Successioni e donazioni	18	—	—	12,8	12,8
170	Proventi lotto	10	2,0	—	—	2,0
		Totali . . .	13,7	0,2	14,0	15,1

N.B.: Le maggiori entrate sono state determinate applicando i parametri di incidenza di cui alla tabella 1 alle somme accertate (S.I.R.G.S.).

TABELLA 5

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PARTECIPAZIONE MANOVRE DI RISANAMENTO BILANCIO STATALE

(Anno 1995)

(in miliardi di lire)

	Trentino-Alto Adige
Gettito entrate tributarie	390
Parametro	4%
Partecipazione manovre	15,6

TABELLA 6

RAPPORTI FINANZIARI

STATO-REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

(Riepilogo)

(in miliardi di lire)

Riserve 1993-1995	45,2
Riserve 1996	15,1
Partecipazione manovra 1995	15,6
Totale . . .	75,9

01A7769

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 2001.

Concessione della Bandiera di Istituto militare alla Scuola navale militare «Francesco Morosini», in Venezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 12 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, concernente la determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947, n. 1152, sull'adozione di una bandiera per l'Esercito e per l'Aeronautica nonché per i reparti della Marina militare;

Visto il decreto del Ministro della difesa 19 maggio 1973, recante l'atto di approvazione del regolamento sul servizio territoriale e di presidio;

Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997 n. 464, che nel dettare le disposizioni in materia di riforma strutturale delle Forze armate, all'art. 2, comma 1, lettera *l)*, dispone la soppressione del collegio Francesco Morosini di Venezia;

Visto il decreto del Ministero della difesa 4 agosto 2000, n. 302, con il quale è stata istituita la Scuola navale militare «Francesco Morosini» ed è stato adottato il suo regolamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 121, con il quale è stato emanato il regolamento sulla disciplina dell'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici;

Considerata l'opportunità di dotare la Scuola navale militare «Francesco Morosini» di una propria Bandiera di Istituto;

Su proposta del Ministro della difesa;

Decreta:

Art. 1.

È concessa la Bandiera di Istituto militare alla Scuola navale militare «Francesco Morosini» in Venezia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 2 aprile 2001

CIAMPI

MATTARELLA, *Ministro della difesa*

01A7821

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 aprile 2001.

Concessione di un assegno straordinario vitalizio ai sensi della legge n. 440/1985 a favore del sig. Duilio Loi e del sig. Carlo De Roberto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 440, concernente l'istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Ritenuto di attribuire un assegno straordinario vitalizio in favore dei sigg. Duilio Loi e Carlo De Roberto, che possiedono i requisiti previsti dalla predetta legge istitutiva, di lire 24.000.000 annue ciascuno;

Su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 2001;

Considerato che sono state rese le prescritte comunicazioni al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dal 21 marzo 2001, è attribuito un assegno straordinario vitalizio dell'importo annuo di lire ventiquattromilioni (pari ad euro dodicimilatrecentonovantaquattro e centesimi 97) al sig. Duilio Loi, nato a Trieste il 19 aprile 1929 ed al sig. Carlo De Roberto, nato a Vittorio Veneto (Treviso) l'11 dicembre 1915.

La relativa spesa farà carico allo stanziamento iscritto al capitolo 230 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2001 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 13 aprile 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2001
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 68

01A7888

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di San Felice a Cancello e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di San Felice a Cancello (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da undici consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Felice a Cancello (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Mario Vasco è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 21 giugno 2001

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di San Felice a Cancello (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 30 maggio 2001, da undici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Caserta ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1696/13.4/Gab. del 30 maggio 2001, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Felice a Cancello (Caserta) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Mario Vasco.

Roma, 15 giugno 2001

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

01A7770

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Monteleone di Spoleto e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Monteleone di Spoleto (Perugia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Monteleone di Spoleto (Perugia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Ennio Mario Sodano è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 21 giugno 2001

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Monteleone di Spoleto (Perugia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 23 maggio 2001, da sette componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà, più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Perugia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1259/Gab. del 28 maggio 2001, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Monteleone di Spoleto (Perugia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Ennio Mario Sodano.

Roma, 15 giugno 2001

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

01A7771

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Magenta e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Magenta (Milano), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da undici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Magenta (Milano) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Michele Tortora è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 4 luglio 2001

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Magenta (Milano), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto unico protocollato in data 7 giugno 2001, da undici componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Milano ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 13.4/00101496-Gab. del 7 giugno 2001, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottopone alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Magenta (Milano) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Michele Tortora.

Roma, 27 giugno 2001

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

01A7797

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Roggiano Gravina e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Roggiano Gravina (Cosenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 24 maggio 1998, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Roggiano Gravina (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Patrizia Sirimarco è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 4 luglio 2001

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Roggiano Gravina (Cosenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 24 maggio 1998, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto unico protocollato in data 30 maggio 2001, da nove componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Cosenza ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1932/13.3Gab. del 31 maggio 2001, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottopone alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Roggiano Gravina (Cosenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Patrizia Sirimarco.

Roma, 27 giugno 2001

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

01A7798

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 maggio 2001.

Rimodulazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle aree funzionali, alle posizioni economiche ed ai profili professionali del Ministero dei trasporti e della navigazione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 ed, in particolare, l'art. 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 novembre 1996, registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1997, registro n. 1, Presidenza, foglio n. 40, con il quale sono state rideterminate e ripartite, tra la struttura centrale e gli uffici periferici in cui si articola l'Amministrazione, le dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero dei trasporti e della navigazione - Settore marittimo, per un totale complessivo di n. 2.012 unità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 aprile 1997, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1997, registro n. 2, Presidenza, foglio n. 338, con il quale sono state rideterminate e ripartite, tra la struttura centrale e gli uffici periferici in cui si articola l'Amministrazione, le dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, per un totale complessivo di n. 6.523 unità, ivi comprese le 23 unità di personale del centro prove autoveicoli di Bolzano;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 novembre 1999, registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 2000, registro n. 1, Presidenza, foglio n. 1, con il quale, in attuazione dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, sono state, tra l'altro, rideterminate le dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali e delle aree funzionali del personale del Dipartimento dell'aviazione civile del Ministero dei trasporti e della navigazione, per un totale complessivo di centoventi unità;

Visto il decreto legislativo 21 settembre 1995, n. 429, con il quale sono state delegate alle province autonome di Trento e Bolzano le funzioni amministrative degli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Vista la legge della provincia autonoma di Trento del 3 febbraio 1997, n. 2 ed, in particolare, l'art. 35, con il quale è stata data attuazione al decreto legislativo 21 settembre 1995, n. 429;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2000 concernente, tra l'altro, l'individuazione delle risorse umane da trasferire alle regioni ed

agli enti locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui all'art. 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la proposta formulata dal Ministro dei trasporti e della navigazione con nota prot. n. 4313 in data 19 dicembre 2000, con allegata relazione tecnica come modificata ed integrata con nota n. 923 del 13 marzo 2001, con la quale è stata da ultimo rappresentata l'esigenza di procedere all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 6, comma 2 u.p., del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al fine di adeguare le dotazioni organiche al mutato assetto organizzativo e ordinamentale conseguente alla stipula del contratto collettivo integrativo dell'amministrazione stessa, prevedendo la rimodulazione dei contingenti di personale ascritti alle ex qualifiche funzionali IX, VIII, VII, VI, V, IV e III, ora rispettivamente corrispondenti, per effetto del nuovo ordinamento professionale, alle posizioni economiche 3, 2 e 1 dell'area funzionale C, alle posizioni economiche 3, 2 e 1 dell'area funzionale B ed alla posizione economica 1 dell'area funzionale A;

Considerato che tale proposta comporta, per l'intera amministrazione, l'incremento di centottantasei posti nella posizione economica C3, di seicentouno posti nella posizione economica C2 e di 1000 posti nella posizione economica B3, per un totale complessivo di millesettecentottantasette posti, con contestuale riduzione, in compensazione, di novecentottantacinque posti nella posizione economica C1, di millecentotredici posti nella posizione economica B2 e di duecentoventiquattro posti nella posizione economica B1, per un totale complessivo di duemilatrecentoventidue posti;

Considerato altresì che l'operazione di rimodulazione come sopra prospettata dal Ministero dei trasporti e della navigazione, nell'ambito delle proprie dotazioni organiche, comporta esclusivamente passaggi tra posizioni economiche all'interno delle aree funzionali interessate;

Visto l'art. 19, comma 1, u.p., della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Preso atto che la consistenza numerica del personale presente in servizio alla data del 31 dicembre 1999, con esclusione del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, è di milleduencentoventiquattro unità per quanto riguarda l'ex settore marittimo, di cinquemilacinquecentottantacinque unità per quanto riguarda la ex direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di centododici unità per quanto riguarda il Dipartimento dell'aviazione civile, e che la proposta operazione di rimodulazione comporta, rispetto al costo dello stesso personale presente in servizio a tale data, valutabile complessivamente in L. 350.015.235.824, un maggior onere globale di L. 12.110.995.867, alla cui copertura si provvede, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della citata legge 23 dicembre 1999, n. 488, mediante corrispondente riduzione, per un identico importo, del fondo unico di amministrazione costituito ai sensi dell'art. 23 del contratto nazionale collettivo integrativo sottoscritto in data 27 luglio 2000 nonché del successivo accordo del 6 ottobre 2000 e della dichiarazione congiunta del 23 novembre 2000;

Considerato che, per il Ministero dei trasporti e della navigazione, l'art. 24 del predetto contratto integrativo, ha destinato risorse del fondo di amministrazione fino ad un massimo di L. 12.111.007.197, finalizzate al finanziamento del processo di riqualificazione del personale all'interno delle aree professionali;

Ritenuto che quanto sopra assicuri l'osservanza del principio di invarianza della spesa rispetto agli oneri per spese di personale riferito alle unità effettivamente presenti in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente, escluse quelle appartenenti alle qualifiche dirigenziali, come stabilito dall'art. 6, comma 2, u.p. del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dalla stessa disposizione, richiesto dal Ministro dei trasporti e della navigazione con la sopra citata nota 19 dicembre 2000 n. 4313;

Visto il C.C.N.L. del comparto del personale dipendente dai Ministeri, sottoscritto il 16 febbraio 1999 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 41 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1999;

Visto il contratto collettivo integrativo di amministrazione, sottoscritto in data 27 luglio 2000, relativo alla programmazione dei percorsi professionali da attuare ai sensi dell'art. 15 del predetto C.C.N.L. del personale del comparto Ministeri;

Visto il parere favorevole espresso, ai fini del raggiungimento del concerto previsto dall'art. 6, comma 2 u.p. del decreto 3 febbraio 1993, n. 29, con foglio n. ACG/106/INTER/57665 del 2 maggio 2001, dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in ordine alla proposta formulata dal Ministro dei trasporti e della navigazione;

Preso atto che sono state consultate, dall'Amministrazione proponente, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2000, con il quale il Ministro per la funzione pubblica è stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 luglio 2000, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 2000, registro n. 3, Presidenza, foglio n. 102, con il quale le funzioni oggetto delle delega di cui al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2000 possono essere esercitate anche per il tramite del sottosegretario di stato on. Raffaele Cananzi;

Decreta:

1. Le dotazioni organiche delle aree funzionali, delle posizioni economiche e dei profili professionali del personale del Ministero dei trasporti e della navigazione - ex settore marittimo, fermo restando il contingente di personale appartenente all'area della dirigenza, sono rimodulate, nella parte riguardante le ex qualifiche fun-

zionali, secondo l'allegata tabella A, che sostituisce la tabella A - Quadro 1 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 novembre 1996, e che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Le dotazioni organiche delle aree funzionali, delle posizioni economiche e dei profili professionali del personale del Ministero dei trasporti e della navigazione - ex direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, fermo restando il contingente di personale appartenente all'area della dirigenza, sono rimodulate, nella parte riguardante le ex qualifiche funzionali, secondo l'allegata tabella B, che sostituisce la tabella A - Quadri 1 e 4 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 aprile 1997, e che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. Le dotazioni organiche delle aree funzionali, delle posizioni economiche e dei profili professionali del personale del Dipartimento dell'aviazione civile del Ministero dei trasporti e della navigazione, fermo restando il contingente di personale appartenente all'area della dirigenza, sono rimodulate, nella parte riguardante le aree funzionali, secondo l'allegata tabella C, che sostituisce la tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 novembre 1999, e che costituisce parte integrante del presente decreto.

4. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, sarà effettuata la ripartizione dei contingenti di personale, come sopra rimodulati, nelle strutture centrali e periferiche in cui si articola l'amministrazione stessa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 10 maggio 2001

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri:* CANANZI

Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2001
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 3

TABELLA *A*

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
EX SETTORE MARITTIMO

Dotazione organica del personale appartenente alle aree funzionali
Riepilogo nazionale

Area funzionale - Posizione economica Denominazione profilo professionale	Dotazione organica
AREA FUNZIONALE C - POSIZIONE ECONOMICA C 3	
Coordinatore amministrativo contabile	69
Coordinatore della comunicazione	1
Coordinatore informatico	5
Coordinatore statistico	1
Ingegnere coordinatore	9
TOTALE . . .	85
AREA FUNZIONALE C - POSIZIONE ECONOMICA C 2	
Direttore amministrativo contabile	161
Direttore bibliotecario	2
Direttore della comunicazione	2
Direttore informatico	3
Direttore statistico	22
Direttore tecnico	24
Ingegnere direttore	4
Revisore interprete traduttore	3
TOTALE . . .	221
AREA FUNZIONALE C - POSIZIONE ECONOMICA C 1	
Esperto informatico	7
Funzionario amministrativo contabile	101
Funzionario di biblioteca	3
Funzionario statistico	24
Funzionario tecnico	18
Traduttore interprete	2
TOTALE . . .	155
AREA FUNZIONALE B - POSIZIONE ECONOMICA B 3	
Assistente alla comunicazione	3
Assistente amministrativo contabile	266
Assistente linguistico	10
Assistente statistico	43
Assistente tecnico	18
Tecnico informatico	69
TOTALE . . .	409
AREA FUNZIONALE B - POSIZIONE ECONOMICA B 2	
Aggiustatore collaudatore	4
Autista meccanico specializzato	19
Operatore amministrativo contabile	215
Operatore informatico	32
Operatore statistico	4
Operatore tecnico	21
TOTALE . . .	295
AREA FUNZIONALE B - POSIZIONE ECONOMICA B 1	
Addetto all'acquisizione dati	8
Aggiustatore meccanico	3
Coadiutore amministrativo contabile	117
Coadiutore tecnico	17
Conducente di automezzi	25
TOTALE . . .	170
AREA FUNZIONALE A - POSIZIONE ECONOMICA A 1	
Ausiliario	36
Ausiliario tecnico	23
TOTALE . . .	59
TOTALE AREE FUNZIONALI . . .	1394

TABELLA *B*

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
EX DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE
CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Dotazione organica del personale appartenente alle aree funzionali
Riepilogo nazionale

Area funzionale - Posizione economica Denominazione profilo professionale	Dotazione organica
AREA FUNZIONALE C - POSIZIONE ECONOMICA C 3	
Coordinatore amministrativo contabile	221
Coordinatore della comunicazione	1
Coordinatore informatico	1
Coordinatore statistico	2
Ingegnere coordinatore	292
Ispettore ferroviario coordinatore	4
TOTALE . . .	521
AREA FUNZIONALE C - POSIZIONE ECONOMICA C 2	
Direttore amministrativo contabile	339
Direttore della comunicazione	2
Direttore informatico	3
Direttore statistico	2
Direttore tecnico	449
Ingegnere direttore	87
Ispettore ferroviario	1
Revisione interprete traduttore	5
TOTALE . . .	888
AREA FUNZIONALE C - POSIZIONE ECONOMICA C 1	
Esperto informatico	7
Funzionario amministrativo contabile	309
Funzionario statistico	13
Funzionario tecnico	389
Ingegnere	34
Traduttore interprete	10
TOTALE . . .	762
AREA FUNZIONALE B - POSIZIONE ECONOMICA B 3	
Assistente della comunicazione	22
Assistente amministrativo contabile	1508
Assistente linguistico	3
Assistente statistico	25
Assistente tecnico	89
Tecnico informatico	375
TOTALE . . .	2022
AREA FUNZIONALE B - POSIZIONE ECONOMICA B 2	
Aggiustatore collaudatore	41
Autista meccanico specializzato	18
Operatore amministrativo contabile	457
Operatore informatico	233
Operatore statistico	18
Operatore tecnico	41
TOTALE . . .	808
AREA FUNZIONALE B - POSIZIONE ECONOMICA B 1	
Aggiustatore meccanico	69
Coadiutore amministrativo contabile	167
Coadiutore tecnico	4
Conducente di automezzi	17
TOTALE . . .	257
AREA FUNZIONALE A - POSIZIONE ECONOMICA A 1	
Ausiliario	382
Ausiliario tecnico	357
TOTALE . . .	739
TOTALE AREE FUNZIONALI . . .	5997

TABELLA *C*

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DIPARTIMENTO DELL'AVIAZIONE CIVILE

Dotazione organica del personale appartenente alle aree funzionali

Area funzionale - Posizione economica Denominazione profilo professionale	Dotazione organica
AREA FUNZIONALE C - POSIZIONE ECONOMICA C 3	
Coordinatore amministrativo contabile	9
Coordinatore tecnico	1
TOTALE . . .	10
AREA FUNZIONALE C - POSIZIONE ECONOMICA C 2	
Direttore amministrativo contabile	10
Direttore informatico	1
Direttore tecnico	7
TOTALE . . .	18
AREA FUNZIONALE C - POSIZIONE ECONOMICA C 1	
Funzionario amministrativo contabile	6
Funzionario tecnico	5
TOTALE . . .	11
AREA FUNZIONALE B - POSIZIONE ECONOMICA B 3	
Assistente amministrativo contabile	32
Assistente tecnico	1
Tecnico informativo	1
TOTALE . . .	34
AREA FUNZIONALE B - POSIZIONE ECONOMICA B 2	
Autista meccanico specializzato	1
Operatore amministrativo contabile	20
Operatore tecnico	3
TOTALE . . .	24
AREA FUNZIONALE B - POSIZIONE ECONOMICA B 1	
Coadiutore amministrativo contabile	2
Coadiutore tecnico	1
TOTALE . . .	3
AREA FUNZIONALE A - POSIZIONE ECONOMICA A 1	
Ausiliario	5
Ausiliario tecnico	7
TOTALE . . .	12
TOTALE AREE FUNZIONALI . . .	112

01A7842

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 18 maggio 2001.

Recepimento della direttiva 2000/21/CE concernente l'elenco degli atti legislativi comunitari di cui all'art. 13, paragrafo 1, quinto trattino delle direttiva 67/548/CEE, in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, recante attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente la classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, come modificato con decreto legislativo 25 febbraio 1998, n. 90, ed in particolare l'art. 1, comma 2, lettera *h);*

Vista la direttiva 2000/21/CE della Commissione del 25 aprile 2000, concernente l'elenco degli atti legislativi comunitari di cui all'art. 13, paragrafo 1, quinto trattino, della direttiva 67/548/CEE del Consiglio;

Ritenuto di dover modificare l'allegato *A* del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52;

Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato al presente decreto sostituisce l'allegato *A* del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2001

Il Ministro: VERONESI

Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2 Sanità, foglio n. 317

ALLEGATO

ATTI LEGISLATIVI COMUNITARI RELATIVI ALLE CATEGORIE DI PRODOTTI PER LE QUALI ESISTONO PROCEDURE COMUNITARIE DI NOTIFICA O DI OMOLOGAZIONE E PER LE QUALI LE PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE INFORMAZIONI DA PRESENTARE PER LE CATEGORIE DI SOSTANZE IDENTIFICATE SONO EQUIVALENTI A QUELLE PREVISTE DALLA DIRETTIVA N. 67/548/CEE.

1. Direttiva n. 91/414/CEE del Consiglio del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari: sostanze soggette alla procedura di valutazione prevista dall'art. 6 di tale direttiva (G.U.C.E. n. L 230 del 19 agosto 1991, pag. 1), recepita con decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 122 del 27 maggio 1995 (supplemento ordinario n. 60).

2. Direttiva n. 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi: sostanze soggette alla procedura di valutazione prevista dall'art. 10 di tale direttiva (G.U.C.E. n. L 123 del 24 aprile 1998, pag. 1), recepita con decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 149 del 28 giugno 2000 (supplemento ordinario n. 101/L).

01A7819

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 5 marzo 2001.

Regolamentazione e finalità delle Banche e dei Conservatori di germoplasma per la conservazione e salvaguardia delle risorse biogenetiche.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 15 gennaio 1994, n. 65 che ratifica la Convenzione sui cambiamenti climatici di Rio de Janeiro del 1992;

Vista la legge 14 febbraio 1994, n. 124 che ratifica la Convenzione sulla diversità biologica di Rio del 1992;

Visto il Protocollo di Kyoto adottato il 10 dicembre 1997 dalla terza conferenza delle parti alla convenzione sui cambiamenti climatici del 1992;

Vista la direttiva 90/220/CE del Consiglio sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e visto il progetto comune di modifica della stessa approvato dal comitato di conciliazione il 20 dicembre 2000 e l'avvio, in data 14 febbraio 2002, da parte del CO.RE PER., della procedura scritta per l'adozione della nuova direttiva in materia conformemente al progetto comune di cui al documento PE-CONS 3664/00 ENV 464 SAN 145;

Visto il protocollo sulla biosicurezza di Carthagena sottoscritto a Montreal nel 1999;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 499 concernente la razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454 recante la riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visti i compiti di disciplina generale e di coordinamento nell'ambito della salvaguardia e tutela delle biodiversità animali e vegetali del patrimonio genetico del Paese che spettano all'amministrazione centrale nonché le funzioni di indirizzo e tutela del settore agro-alimentare, forestale e rurale attribuite al Ministero delle politiche agricole e forestali;

Considerato il patrimonio di razze, specie e varietà diverse, di cui è ricco il territorio italiano, molte delle quali identificate, sperimentate, migliorate e coltivate, nel corso dei secoli grazie all'abilità degli agricoltori;

Considerato che lo sviluppo recente di un'agricoltura incentrata sulla produzione di materie prime sempre più omogenee anche in relazione alle esigenze di trasformazione industriale, ha innescato un'inversione di tendenza la quale ha prodotto l'abbandono progressivo di molte varietà, cultivar, razze tradizionali, innescando rilevanti processi di erosione genetica nel settore agricolo;

Considerato che analoghi processi di erosione genetica si sono prodotti sulle varietà e specie non coltivate

per effetto dei processi di inquinamento derivanti, in gran parte, dal massiccio uso di prodotti chimici industriali anche da parte del settore agricolo;

Considerato che con le modificazioni genetiche indotte tramite le tecniche delle moderne biotecnologie, le ricadute a medio e lungo termine sul settore agro-alimentare, forestale e rurale, oltre ad essere largamente imprevedibili, possono determinare situazioni irreversibili;

Considerata la necessità e l'urgenza di mettere in atto iniziative volte a conservare, difendere e valorizzare il patrimonio genetico di interesse agro-ambientale dell'Italia;

Considerato che la difesa della biodiversità costituisce oggi un impegno prioritario degli Stati, sottoscritto dall'Italia in numerose Convenzioni internazionali, e che è, quindi, opportuno potenziare i sistemi di conservazione delle risorse biologiche, garantirne l'uso sostenibile e disciplinarne lo sfruttamento a tutela dei diritti della comunità cui appartiene, dei diritti delle generazioni future e della sicurezza alimentare;

Decreta:

Art. 1.

Regolamentazione e finalità delle Banche e dei Conservatori di germoplasma per la conservazione e salvaguardia delle risorse biogenetiche

1) Le Banche e i Conservatori di germoplasma costituiti presso Organismi pubblici, o enti di ricerca dello stato, o altri enti autonomi sottoposti a vigilanza ministeriale, o costituiti mediante finanziamento a carico dello Stato, anche in forma compartecipata, svolgono la funzione prioritaria di salvaguardare il patrimonio genetico per l'agricoltura, l'alimentazione e l'ambiente rurale del Paese, appartenente alla collettività.

2) Il materiale raccolto e custodito nelle Banche o Conservatori di germoplasma di cui al comma 1, predisposti presso gli Istituti od enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole e forestali, o costituiti presso altre sedi od organismi con il concorso e la collaborazione di Uffici o enti afferenti al medesimo Ministero, è sottoposto alla vigilanza ed al controllo del Ministero delle politiche agricole e forestali, che ne disciplina l'utilizzazione e la conservazione nell'interesse della pubblica utilità, della salvaguardia dei diritti degli agricoltori e dell'integrità dei sistemi agrari e dell'ambiente rurale, tutelandone l'accesso gratuito e permanente a garanzia di uno sviluppo sostenibile dell'agricoltura e a difesa della sicurezza alimentare del Paese.

3) Per il materiale custodito in analoghe Banche o Conservatori creati presso enti di ricerca od Organismi esterni alla vigilanza ed al controllo del Ministero delle politiche agricole e forestali, ogniqualvolta l'uso di tale materiale, sia esso per finalità di ricerca o per altre finalità di carattere economico o non economico, possa interessare il sistema agrario o l'ambiente rurale, deve essere data notifica al Ministro delle politiche agricole e forestali che esprimerà parere in proposito.

4) A difesa delle finalità di cui al comma 2, il patrimonio custodito nelle Banche e Conservatori di cui al presente articolo è tutelato garantendo l'integrità del materiale che lo costituisce. Tale materiale deve, pertanto, essere rigorosamente salvaguardato da qualsiasi forma di contaminazione, alterazione o distruzione: a questo scopo, è assicurata, in prossimità dei luoghi di conservazione (in situ o extra situ) del predetto materiale, una fascia di rispetto sufficientemente ampia da escludere qualsiasi rischio di tale genere; in particolare, nel caso di emissione di varietà o specie geneticamente modificate, l'attenzione prestata alle distanze minime e alle altre misure precauzionali nel caso specifico, deve essere tale da non esporre il materiale custodito a rischi diretti o indiretti, immediati o diffenti, derivanti dall'emissione di organismi geneticamente modificati, o dalle tecniche di gestione dei medesimi, o dagli impatti ambientali da essi determinati. Ogni emissione di organismi geneticamente modificati deve, inoltre, essere notificata a tutti gli organismi custodi dei predetti Banche o Conservatori che sono localizzati nei territori interessati.

Art. 2.

Disposizioni di uso del materiale custodito

1) Il Ministero delle politiche agricole e forestali tutela il materiale custodito nelle Banche o Conservatori di cui all'art. 1, comma 2, garantendone la conservazione, favorendone la diffusione e l'ampliamento, assecondando il miglioramento genetico delle varietà o specie vegetali. Il predetto materiale non può, pertanto, essere ceduto né a titolo oneroso né in forma gratuita per scopi che, in modo diretto o indiretto, siano in contrasto con le finalità di cui al presente comma, o siano in altro modo lesivi dell'interesse pubblico ovvero dei diritti della Comunità cui tale patrimonio appartiene, dei diritti degli agricoltori e della salvaguardia dell'ambiente.

2) In ottemperanza ai criteri di cui al comma 1, l'accesso al materiale preservato e custodito nelle banche e conservatori di cui all'art. 1, comma 2, è disciplinato secondo le modalità indicate nei successivi commi.

3) È garantito l'accesso diretto facilitato e gratuito al materiale custodito nelle Banche o Conservatori di cui all'art. 1, comma 2, per gli impieghi a titolo hobbistico, amatoriale e per fini didattici. È altresì garantito l'accesso diretto al predetto materiale per le attività di conservazione, di ricerca e di miglioramento genetico, che escludano impieghi di tale materiale volti, in modo diretto o indiretto, alla creazione di organismi geneticamente modificati mediante le tecniche delle moderne biotecnologie.

4) La concessione del materiale di cui all'art. 1, comma 2, o di parti o componenti di esso, per scopi di ricerca, o sperimentazione, od eventuali altri scopi, ivi compresi quelli rivolti alla creazione di organismi geneticamente modificati mediante le tecniche delle moderne biotecnologie, non inclusi fra quelli di cui al comma 3 del presente articolo, è soggetta, di volta in volta, a specifica autorizzazione del Ministro delle politiche agricole e forestali; detta autorizzazione è rilasciata con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, previa valutazione delle finalità perseguite mediante detti usi, che devono rispondere a criteri di preminente e rilevante interesse per la collettività o, comunque, non essere in contrasto con quanto stabilito al comma 1 del presente articolo. Tale preminente e rile-

vante interesse per la collettività, o la coerenza ai criteri di cui al comma 1 del presente articolo, deve essere chiaramente indicata ed adeguatamente specificata nei provvedimenti autorizzatori di cui al presente comma.

5) Il costitutore, all'atto della domanda di accesso al materiale di cui all'art. 1. comma 2, rilascia dichiarazione notoria nella quale:

a) rinuncia a vantare diritti brevettuali diversi dai tradizionali diritti varietali (UPOV) o da quelli previsti dalla «Privativa nazionale e comunitaria per i ritrovati vegetali»;

b) nel caso di richiesta e ottenimento dei diritti di cui alla «Privativa nazionale e comunitaria» il costitutore si impegna a versarne una equa parte al soggetto Conservatore che deve impiegarli interamente per il miglioramento, l'ampliamento e il potenziamento delle Banche e dei Conservatori di germoplasama;

c) il materiale ottenuto da quello custodito dai soggetti di cui all'art. 1, comma 2 o di parti o componenti di esso, o mediante impiego di questo, entra a far parte delle suddette Banche o Conservatori di germoplasma e può essere concesso ad altri soggetti che ne facciano espressa richiesta alle stesse condizioni di cui al presente decreto.

6) Allo scopo di garantire un accesso permanente e gratuito al materiale custodito dai soggetti di cui all'art. 1, l'autorizzazione di cui al presente articolo non può, comunque, essere rilasciata per scopi che, pur nell'ambito di progetti di ricerca scientifica, siano finalizzati all'ottenimento di diritti brevettuali analoghi ai brevetti per invenzione di tipo industriale (utility patent) ed al successivo sfruttamento commerciale degli stessi.

7) Al fine di garantire il controllo e la tracciabilità delle acquisizioni, degli usi e degli impieghi del materiale custodito, ogni accesso, ivi compresi quelli facilitati di cui al comma 2, è soggetto a puntuale registrazione, nella quale siano chiaramente individuati il richiedente, il destinatario e le finalità per la quale il suddetto materiale è richiesto, e sia corredata di dichiarazione di responsabilità del richiedente e del destinatario per l'uso corretto e conforme al presente decreto del materiale medesimo. La registrazione di cui al presente comma deve essere fatta su appositi registri che non possano essere manomessi senza che ne rimanga traccia e che siano conservati dagli Enti od Organismi presso i quali sono istituite le Banche e i Conservatori di germoplasma di cui all'art. 1.

8) È esclusa ogni altra forma autorizzatoria, non contemplata nel presente decreto, anche quando gli impieghi del predetto materiale siano effettuati all'interno dell'Istituto o ente custode del materiale medesimo.

9) Ogni autorizzazione rilasciata mediante provvedimento di cui al comma 4, è notificata al Ministero dell'ambiente per gli aspetti di competenza ed ha validità decorsi trenta giorni dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Qualora, durante il periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del provvedimento autorizzatorio e la data della sua entrata in vigore, pervengano al Ministero delle politiche agricole e forestali, obiezioni al rilascio delle predette autorizzazioni, formulate da soggetti interessati, pubblici o privati, singoli o collettivi, tale provvedimento viene riesaminato alla luce delle osservazioni od obiezioni pervenute ed il Ministro delle politiche agricole e forestali ne sospende immediatamente l'esecutività in attesa degli esiti del previsto riesame, dandone contestuale comunicazione sia in forma diretta agli organismi custodi, sia tramite avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 5 marzo 2001

Il Ministro: PECORARO SCANIO

Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, Ministero delle politiche agricole e forestali, registro n. 2, foglio n. 128

01A7815

DECRETO 5 luglio 2001.

Approvazione dello statuto del consorzio della denominazione San Gimignano, costituito per la tutela del vino D.O.C.G. «Vernaccia di San Gimignano» e dei vini D.O.C. «San Gimignano», e conferma dell'incarico di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché di collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi delle citate denominazioni di origine, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI E DEI SERVIZI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la richiesta presentata in data 4 ottobre 1999 dal Consorzio della denominazione San Gimignano, costituito per la tutela del vino D.O.C.G. «Vernaccia di San Gimignano» e dei vini D.O.C. «San Gimignano», con sede in San Gimignano (Siena), Villa della Rocca n. 1, già incaricato a svolgere le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri associati ai sensi del decreto ministeriale 13 marzo 1982, intesa ad ottenere l'approvazione del proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3 e dell'art. 8, comma 1, del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che il citato consorzio ha trasmesso con nota del 3 luglio 2001 il proprio statuto approvato dall'assemblea straordinaria ed adeguato alla luce delle osservazioni formulate da questo Ministero, previo parere del predetto comitato nazionale;

Considerato altresì che il consorzio istante ha certificato la propria rappresentatività nell'ambito della denominazione di cui all'art. 19, comma 1, lettera *a)* della citata legge n. 164/1992 e che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da evitare la costituzione del Consiglio interprofessionale, ai sensi dell'art. 20, comma 4 della legge n. 164/1992 e sufficiente per confermare al Consorzio stesso l'incarico di svolgere nei riguardi delle citate D.O.C.G. «Vernaccia di San Gimignano» e D.O.C. «San Gimignano» le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, nonché di collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3 e dell'art. 8, comma 1, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del consorzio della denominazione San Gimignano, costituito per la tutela del vino D.O.C.G. «Vernaccia di San Gimignano» e dei vini D.O.C. «San Gimignano», con sede in San Gimignano (Siena), Villa della Rocca n. 1, così come risulta dal testo approvato dall'assemblea straordinaria dello stesso consorzio e trasmesso a questo Ministero in data 3 luglio 2001.

Art. 2.

È confermato al Consorzio della denominazione San Gimignano l'incarico di svolgere nei riguardi del vino D.O.C.G. «Vernaccia di San Gimignano» e dei vini D.O.C. «San Gimignano» le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, nonché di collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 3.

Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini DO e IGT procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del consorzio della denominazione San Gimignano e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2001

Il direttore generale reggente: RIGILLO

01A7814

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 29 marzo 2001.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo commemorativo di Santa Rosa da Viterbo, nel 750º anniversario della morte, nel valore di L. 800 - € 0,41.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL PROVVEDITORE GENERALE
DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1º dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, che dispone la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in Ente pubblico economico;

Visto l'art. 1, comma 2, del suddetto decreto-legge che fissa la trasformazione dell'Ente «Poste italiane» in società per azioni al 31 dicembre 1996;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che differisce al 31 dicembre 1997 il termine di attuazione della suddetta trasformazione e demanda al CIPE l'eventuale modifica del predetto termine;

Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 1997, n. 244, relativa alla trasformazione dell'Ente «Poste italiane» in società per azioni dal 28 febbraio 1998;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative nell'anno 2001, integrato con decreto del Presidente della Repubblica in corso di perfezionamento che prevede, fra l'altro, l'emissione di francobolli commemorativi di Santa Rosa da Viterbo, nel settecentocinquantesimo anniversario della morte;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante le disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale;

Vista la raccomandazione 23 aprile 1998, 1998/287/CE, della Commissione delle comunità europee relativa alla doppia indicazione dei prezzi e degli altri importi monetari, da determinare a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento CE n. 1103/1997 e degli articoli 3 e 4, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2001, un francobollo commemorativo di Santa Rosa da Viterbo, nel settecentocinquantesimo anniversario della morte, nel valore di L. 800 - € 0,41.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30×40; formato stampa: mm 26×36; dentellatura: 13¼×14; colori: quadricromia più oro; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «L. 40.000» «€ 20,66».

La vignetta riproduce il dipinto del pittore Francesco Podesti di Ancona raffigurante Santa Rosa circondata da angeli che l'accompagnano in cielo, osannanti, dopo la sua morte e, in basso, la città di Viterbo sulla quale alcuni angeli versano dei fiori a simboleggiare le grazie e i favori celesti che la Santa effonde sulla sua città. Il quadro è posto, dal 1850, sulla pala dell'altare maggiore del Santuario di S. Rosa, in Viterbo. Completano il francobollo le leggende «SANTA ROSA "DA VITERBO"» e «750° ANNIVERSARIO DELLA MORTE», la scritta "ITALIA" ed il valore "800" "€ 0,41".

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2001

Il segretario generale
del Ministero delle comunicazioni
GUIDARELLI MATTIOLI

p. *Il provveditore generale dello Stato*
FIORENTINO

01A7816

DECRETO 7 maggio 2001.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo della Confagricoltura (Confederazione generale dell'agricoltura italiana) nel valore di L. 800 - € 0,41.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL PROVVEDITORE GENERALE
DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, che dispone la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in Ente pubblico economico;

Visto l'art. 1, comma 2, del suddetto decreto-legge che fissa la trasformazione dell'Ente «Poste italiane» in società per azioni al 31 dicembre 1996;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che differisce al 31 dicembre 1997 il termine di attuazione della suddetta trasformazione e demanda al CIPE l'eventuale modifica del predetto termine;

Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 1997, n. 244, relativa alla trasformazione dell'Ente «Poste italiane» in società per azioni dal 28 febbraio 1998;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative nell'anno 2001, integrato con decreto del Presidente della Repubblica in corso di perfezionamento che prevede, fra l'altro, l'emissione di francobolli celebrativi della Confagricoltura (Confederazione generale dell'Agricoltura italiana);

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante le disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;

Vista la raccomandazione 23 aprile 1998, n. 98/287/CE, della Commissione delle Comunità europee relativa alla doppia indicazione dei prezzi e degli altri importi monetari, da determinare a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento CE n. 1103/1997 e degli articoli 3 e 4, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso nell'anno 2001, un francobollo celebrativo della Confagricoltura (Confederazione generale dell'agricoltura italiana), nel valore di L. 800 - € 0,41.

Il francobollo è stampato dall'Officina carte valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30×40; formato stampa: mm 26×36; dentellatura: 13¼×14; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «L. 40.000» «€ 20,66».

La vignetta raffigura, al centro, il profilo dell'Italia posto, parte in trasparenza, su un campo arato da due trattori e, a sinistra, alcuni frutti racchiusi tra due spighe di grano, a rappresentare i prodotti dell'agricoltura; in basso sono riprodotti, rispettivamente a sinistra e a destra, il logo ufficiale e il logo del centenario della Confagricoltura.

Completano il francobollo la leggenda «CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA ITALIANA», la scritta «ITALIA» ed il valore «800» «€ 0,41».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2001

Il segretario generale
del Ministero delle comunicazioni
GUIDARELLI MATTIOLI

p. *Il provveditore generale dello Stato*
FIORENTINO

01A7817

DECRETO 11 giugno 2001.

Riconoscimento di organismi competenti in materia di compatibilità elettromagnetica.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE E LA QUALITÀ
DEI SERVIZI DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
E
IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, con il quale è stata data attuazione alla direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989 in materia di riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata ed integrata dalla direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992, dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 e dalla direttiva 93/1997/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *e)*, del citato decreto legislativo n. 615/1996 che definisce il termine «organismo competente» e l'allegato 2 che stabilisce le condizioni minime che gli organismi competenti devono soddisfare;

Visto l'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 615/1996 che designa quali autorità competenti per l'attuazione del decreto medesimo il Ministero delle comunicazioni e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto l'art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 615/1996 che prevede la possibilità di procedere al riconoscimento di organismi competenti nel settore della compatibilità elettromagnetica con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo n. 615/1996 che prevede il rinnovo del riconoscimento quale organismo competente in materia di compatibilità elettromagnetica;

Visto il Capo II del decreto legislativo n. 615/1996 con il quale viene definita la procedura di riconoscimento degli organismi competenti;

Viste le domande presentate, ai fini del riconoscimento quale organismo competente in materia di compatibilità elettromagnetica, dalla società Modulo Uno S.r.l. in data 31 ottobre 2000, dalla società Cselt S.p.a. in data 16 settembre 1999;

Visti i pareri favorevoli al rilascio del riconoscimento formulati dalla commissione tecnica consultiva, riunitasi il giorno 20 marzo 2001;

Preso atto che nel frattempo la società Cselt S.p.a. ha cambiato ragione sociale divenendo Telecom Italia Lab S.p.a.;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decretano:

Art. 1.

1. L'organismo Modulo Uno S.r.l. con sede legale in via Courgnè n. 21 - 10156 Torino, sulla base dei requisiti prescritti dall'allegato 2 al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, è riconosciuto competente in materia di compatibilità elettromagnetica per i seguenti settori salvo esclusione per provvedimenti comunitari specifici:

apparecchiature industriali;

apparecchiature mediche, limitatamente alle prove di compatibilità elettromagnetica, e scientifiche;

apparecchiature di tecnologia dell'informazione;

elettrodomestici ed apparecchiature elettroniche per uso domestico;

apparecchi didattici elettronici.

2. L'organismo Telecom Italia Lab S.p.a., con sede legale in via G. Reiss Romoli n. 274 - 10148 Torino, sulla base dei requisiti prescritti dall'allegato 2 al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, è riconosciuto competente in materia di compatibilità elettromagnetica per i seguenti settori salvo esclusione per provvedimenti comunitari specifici:

apparecchiature radiomobili e apparecchiature radiotelefoniche commerciali;

reti ed apparecchiature di telecomunicazioni;

apparecchiature di tecnologia dell'informazione.

Roma, 11 giugno 2001

Il direttore generale
per la regolamentazione e la qualità dei servizi
del Ministero delle comunicazioni
CALABRIA

Il direttore generale
per lo sviluppo produttivo e la competitività
del Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato
VISCONTI

01A7820

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 23 maggio 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Abate Gioacchino», in Cosenza.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1998 con il quale il dott. Francesco Fusaro è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Abate Gioacchino», con sede in Cosenza, già sciolta con precedente D.D. 16 aprile 1998;

Vista la mancata accettazione, da parte del dott. Fusaro Francesco, dell'incarico di commissario liquidatore;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Lucia Falcone, con studio in Cosenza, via F. Acri n. 3, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Abate Gioacchino», con sede in Cosenza, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente D.D. 16 aprile 1998, in sostituzione del dott. Fusaro Francesco, rinunciatario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2001

p. *Il Ministro:* PILONI

01A7799

DECRETO 30 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Idro-Fruit», in Bernalda.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI MATERA

Visto l'art. 2544, comma 1, seconda parte, del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede come le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi, che non hanno depositato presso la C.C.I.A.A., registro delle imprese, nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni, sono sciolte di diritto dalla competente Autorità governativa e perdono la personalità giuridica;

Atteso che l'Autorità governativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione del 2 agosto 2000, redatto nei confronti della cooperativa a r.l. «Idro-Fruit», con sede in Bernalda, nel quale è attestato che la cooperativa medesima ha omesso di depositare i bilanci relativi agli ultimi due esercizi;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa a r.l. «Idro-Fruit», con sede in Bernalda, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Matera, 30 maggio 2001

Il direttore provinciale: GURRADO

01A7801

DECRETO 31 maggio 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «CO.I.GE.R. - Società cooperativa a r.l.», in Grunuovo di S.S. Cosma e Damiano.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 25 settembre 2000 con il quale il rag. D'Amico Antonio è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «CO.I.GE.R. - Società cooperativa a r.l.», con sede in Grunuovo di SS. Cosma e Damiano (Latina), già sciolta con precedente decreto ministeriale 6 settembre 1999;

Vista la mancata accettazione, da parte del rag. D'Amico Antonio, dell'incarico di commissario liquidatore;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Del Zotto Falascina Mauro, con studio in Latina, via Sezze n. 8, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «CO.I.GE.R. - Società cooperativa a r.l.», con sede in Grunuovo di SS. Cosma e Damiano (Latina), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 6 settembre 1999, in sostituzione del rag. D'Amico Antonio, rinunciatario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2001

p. *Il Ministro:* PILONI

01A7800

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 4 aprile 2001.

Direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 2001. (Deliberazione n. 52/2001).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36, che detta una nuova disciplina intesa ad assicurare maggiore efficienza nell'utilizzo delle risorse idriche, in un'ottica integrata del ciclo dell'acqua, e visti in particolare gli articoli 13, 14 e 15 di detta legge;

Visto l'art. 12 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, che modifica l'art 32, comma 3, della citata legge n. 36/1994;

Visto l'art. 2, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 172, che demanda a questo Comitato di fissare — sino all'elaborazione del metodo normalizzato di cui all'art. 13, comma 3, della citata legge n. 36/1994 — criteri, parametri e limiti per la determinazione e l'adeguamento delle tariffe del servizio idrico, con particolare riferimento alle quote di tariffe riferite al servizio di fognatura e di depurazione;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, che all'articolo 3, commi 42 - 47, reca disposizioni in materia di fissazione della quota di tariffa riferita al servizio di depurazione;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, relativo all'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 15 settembre 1997, n. 342, recante disposizioni in materia di contabilità, di equilibrio e di dissesto finanziario di detti enti locali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, che prevede la predisposizione di un piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue urbane, poi adottato con decreto del Ministro dell'ambiente in data 29 luglio 1997, previo parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la legge 8 ottobre 1997, n. 344, recante disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale, che, tra l'altro, all'art. 8 vincola i proventi derivanti dall'applicazione dell'art. 14, comma 1, della legge n. 36/1994 alla realizzazione degli interventi inclusi nel piano straordinario di cui sopra;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che, all'art. 50, prevede la soppressione degli Uffici provinciali dell'industria, del commercio ed artigianato (UPICA) ed il trasferimento delle relative competenze alle Camere di commercio, industria ed artigianato a decorrere dal 1° gennaio 1999; trasferimento che, come specificato nella circolare n. 571697 emanata il 28 dicembre 1998 dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è poi slittato ad altra data a causa dei ritardi nello stato di attuazione del decreto legislativo in questione;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, che, all'art. 31, comma 29, configura i corrispettivi dei servizi di fognatura e di depurazione quali quote di tariffa

ai sensi del richiamato art. 13 della legge n. 36/1994 e che fino all'entrata in vigore del suddetto metodo normalizzato — ferma restando l'applicazione del metodo stesso per ambiti successivi, non appena definita a cura degli enti locali competenti la relativa tariffa — demanda a questo Comitato di stabilire criteri, parametri e limiti per le determinazioni tariffarie concernenti tutte le tre componenti del servizio idrico;

Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, con il quale sono state recepite le direttive 91/271/CEE e 91/676/CEE, concernenti — rispettivamente — il trattamento delle acque reflue urbane e la protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati, e visto altresì il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, con il quale sano state apportate modifiche a detto decreto;

Visto il Documento di programmazione economico-finanziaria 2001-2004 che, tra l'altro, pone l'obiettivo di realizzare nel periodo 2002-2004 investimenti in infrastrutture di interesse pubblico con ricorso al capitale privato mediante procedure di *project financing*;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001), e visti in particolare:

l'art. 57, che — al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati dal suddetto documento programmatico — dispone che le amministrazioni statali, in fase di pianificazione ed attuazione dei programmi di spesa per la realizzazione d'infrastrutture, acquisiscano le valutazioni dell'Unità tecnica - Finanza di progetto di cui alla legge 17 maggio 1999, n. 144, secondo modalità e criteri che questo Comitato è chiamato a definire sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, prevedendo altresì che le amministrazioni locali e regionali possano ricorrere alle valutazioni di detta unità secondo le modalità così stabilite;

l'art. 141, comma 4, che, in adempimento agli obblighi comunitari in materia di fognatura, collettamento e depurazione di cui agli articoli 27, 31 e 32 del citato decreto legislativo n. 152/1999, demanda alle autorità d'ambito, ovvero se queste non siano ancora operative, alle province, la predisposizione, entro novanta giorni, e l'attuazione di un programma di interventi urgenti a stralcio e con gli stessi effetti di quello indicato dall'art. 11, comma 3, della legge n. 36/1994, prevedendo altresì, in caso di inerzia delle predette autorità e province, l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte dei presidenti delle giunte regionali, su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri;

l'art. 144, comma 17, che reca limiti d'impegno, a decorrere dal 2002, per la realizzazione di un programma finalizzato all'avvio del servizio idrico integrato di cui alla più volte menzionata legge n. 36/1994, con specifico riferimento all'ottimizzazione dell'uso idropotabile di invasi artificiali e di reti, e che in particolare si richiama ai progetti inclusi nel programma e relativo piano finanziario previsti all'art. 11 della stessa legge n. 36/1994, approvati dal soggetto d'ambito e per i quali il gestore s'impegni ad ancitipare almeno il 30% dell'investimento necessario;

Viste le delibere con le quali questo Comitato ha formulato, in via transitoria e con riferimento alle singole annualità, direttive per la determinazione delle tariffe dei servizi acquedottistico, di fognatura e — a far data dal 1999 - di depurazione e viste in particolare: la delibera in data 18 dicembre 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 28/1998), con la quale sono state — tra l'altro — dettate le disposizioni procedurali per il calcolo delle tariffe e delle verifiche relative, la delibera in data 19 febbraio 1999, n. 8 (*Gazzetta Ufficiale* n. 96/1999), con la quale sono state dettate direttive per la determinazione delle tariffe del servizio acquedottistico, di fognatura e di depurazione per l'anno 1999 e la cui validità è stata confermata sino al 30 giugno 2000, nella seduta del 15 febbraio stesso anno, la delibera in data 22 giugno 2000, n. 62 (*Gazzetta Ufficiale* n. 192/2000), con la quale sono state analogamente dettate direttive per il periodo 1° luglio 2000 - 30 giugno 2001;

Vista la propria delibera in data 24 aprile 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 118/1996), come integrata con delibera in data 17 marzo 2000, n. 30 (*Gazzetta Ufficiale* n. 104/2000), concernente la definizione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità;

Vista la propria delibera in data 8 maggio 1996 *Gazzetta Ufficiale* n. 138/1996), relativa all'istituzione del Nucleo di consulenza per l'attuazione di dette linee guida (NARS), e vista la delibera in data 9 luglio 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199/1998) con la quale questo Comitato, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, ha proceduto all'aggiornamento del proprio regolamento interno, confermando il NARS quale proprio organo consultivo in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità;

Vista la propria delibera in data 8 marzo 2001, n. 23 (*Gazzetta Ufficiale* n. 71/2001), con la quale questo Comitato ha dettato gli indirizzi per l'utilizzo delle risorse da destinare ai programmi stralcio di cui all'art. 41, comma 141, della legge n. 388/2000, condizionando l'eventuale adozione di incrementi tariffari al rilascio di un'attestazione, da parte dell'ATO o della Provincia competente, sui proventi delle tariffe di depurazione *ex* art. 3, commi 42 - 47, della legge finanziaria n. 549/1995 accantonati per investimenti e sui proventi delle tariffe di fognatura accantonati per il completamento dei relativi impianti;

Viste le indicazioni in materia di politica tariffaria contenute nella relazione previsionale e programmatica per il 2001;

Viste le raccomandazioni formulate dal NARS nella seduta del 30 marzo 2001;

Preso atto che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1996 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47/1996) sono state adottate le determinazioni previste dall'art. 4, comma 1, della citata legge n. 36/1994;

Preso atto che con decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 1° agosto 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 243/1996), è stato approvato il metodo normalizzato previsto dall'art. 13 della legge n. 36/1994;

Preso atto che con decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 8 gennaio 1997, n. 99 (*Gazzetta Ufficiale* n. 90/1997), è stato emanato il regolamento sui criteri e metodi per la valutazione delle perdite degli acquedotti e delle fognature e che con circolare 24 febbraio 1998, n. 105/UPP (*Gazzetta Ufficiale* n. 52/1998), sono state formulate note esplicative;

Preso atto che con parere formulato nell'adunanza dell'8 aprile 1997 il Consiglio di Stato si è espresso per l'applicabilità delle direttive di questo comitato anche alla fattispecie della cessione d'acqua a subdistributori;

Considerato che il NARS ha rilevato come la regolazione tariffaria del settore, impostata negli ultimi anni, abbia consentito un graduale riequilibrio del prezzo relativo del servizio idrico nelle sue tre componenti e l'avvio della realizzazione di un programma d'investimenti in modo da procedere ad un primo recupero del gap infrastrutturale del nostro Paese, incentivando nel contempo l'entrata a regime della nuova normativa prevista dalla legge n. 36/1994;

Considerato che il NARS ha quindi proposto di mantenere una sostanziale continuità in tale politica di regolazione, limitando le innovazioni a quanto necessario per tener conto delle evoluzioni in corso nel settore anche a seguito dell'attivazione di programmi d'investimento basati sulla finanza di progetto, per imprimere agli investimenti sul trattamento delle acque reflue la spinta di accelerazione presupposta dalla finanziaria 2001 e per offrire un segnale sulla necessità della revisione delle tariffe di fognatura e di depurazione relative alle utenze industriali, nonché per avviare, in linea con le indicazioni fornite da questo comitato nella delibera n. 62/2000, il percorso del superamento del minimo impegnato nel settore acquedottistico;

Considerato che il NARS, anche in considerazione delle novità come sopra proposte per la manovra 2001, ha rappresentato l'opportunità di semplificare, nella fase di prima attuazione, i problemi di controllo da parte delle Camere di commercio, industria e artigianato circa la corretta applicazione delle direttive di questo comitato ed ha quindi raccomandato di stabilire per tutti e tre i servizi, relativamente all'anno 2001, una X di *price-cap* (tasso di crescita obiettivo produttività) pari all'1,7%;

Considerato che il NARS ha altresì ritenuto opportuno proporre, per l'anno 2001, la sospensione del percorso d'avvicinamento alla copertura dei costi, sottolineando come il riferimento ai costi 1998 risulti attualmente inadeguato sia perché negli ultimi anni sono intervenute trasformazioni nella natura giuridica delle gestioni sia perché lo squilibrio maggiore tra tariffe e costi esiste nei servizi di fognatura e depurazione per i quali non sono ancora disponibili i dati relativi ai costi del servizio, ed ha evidenziato al riguardo che è ormai in corso di costituzione l'Osservatorio sui servizi idrici, cui compete effettuare rilevazioni ed analisi suscettibili di chiarire meglio la struttura dei costi nelle diverse realtà del Paese, e rilevato che un'adeguata valutazione dei costi efficienti, anche tramite forme di concorrenza comparativa, potrà essere effettuata solo dalle Autorità d'ambito, anch'esse ormai in fase di avanzata costituzione;

Ritenuto di recepire le raccomandazioni del NARS, prevedendo peraltro che specifiche situazioni di sbilancio delle gestioni acquedottistiche siano segnalate a questo comitato per l'eventuale formulazione di proposte di soluzione;

Ritenuto in particolare di condividere le raccomandazioni del NARS in merito all'esigenza di far decollare i piani d'investimento realizzabili con la finanza di progetto, nonché di prevedere un aumento tariffario per gli adeguamenti impiantistici per fognatura e depurazione attuati in base ai programmi stralcio;

Ritenuto altresì di condividere le raccomandazioni del NARS circa la X da attribuire alla formula del *price-cap* per il 2001 sia per le motivazioni addotte dal NARS stesso sia per l'esigenza di contenere la dinamica inflazionistica;

Ritenuto di confermare la previsione di una duplice decorrenza degli incrementi tariffari al fine di evitare onerosi conguagli a carico dell'utenza;

Ritenuto di ribadire l'esigenza di dedicare specifica attenzione all'aspetto della qualità, escludendo aumenti tariffari nei confronti degli enti gestori che non abbiano ancora adottato la carta dei servizi;

Ritenuto inoltre di confermare, anche per i servizi di fognatura e di depurazione, le forme di verifica sulla puntuale attuazione delle proprie direttive, che questo comitato ha introdotto con delibera n. 62/2000, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1965, n. 620, relativo al decentramento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Udita la relazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

Sino al 30 giugno 2001 restano in vigore le tariffe determinate ai sensi della delibera 22 giugno 2000, n. 62.

Successivamente al 30 giugno e sino all'entrata in vigore della tariffa fissata dagli articoli 13, 14 e 15 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e comunque non oltre il 30 giugno 2002, gli enti interessati e le imprese che gestiscono il servizio nonché, per le attività di verifica, le Camere di commercio, industria ed artigianato si atterranno alle disposizioni di cui alla presente delibera.

1. SERVIZIO DI ACQUEDOTTO

1.1 *Articolazione tariffaria.*

Ai fini della determinazione della tariffa base, nonché dell'articolazione tariffaria e delle norme afferenti il servizio, continuano ad applicarsi, salvo quanto diversamente stabilito nelle direttive di questo comitato, i provvedimenti CIP nn. 45/1974, 46/1974, 26/1975 e successive modifiche ed integrazioni.

1.2 *Sbilanci della gestione.*

Per gli enti locali dissestati o in condizioni strutturalmente deficitarie è previsto l'obbligo di copertura dei costi del servizio acquedottistico in misura non inferiore all'80%.

Gli altri enti e le imprese che si trovino in condizioni di rilevante sbilancio nella gestione acquedottistica e che in particolare nel corso del 2000 abbiano registrato livelli di copertura dei costi inferiori all'80%, segnaleranno, entro il 31 dicembre 2001, tale situazione di squilibrio alla Segreteria di questo Comitato, tra l'altro precisando se si siano avvalsi o meno in passato della facoltà di procedere alla copertura dei costi sino al tetto indicato: il riferimento è ai costi 1998, incrementati dello 0,5% (percentuale media di aumento prevista dalla delibera 19 febbraio 1999, n. 8) e ulteriormente incrementati dello 0,7% (stessa percentuale indicata dalla delibera 22 giugno 2000, n. 62). Eventuali proposte di soluzione verranno sottoposte a questo comitato.

1.3 *Superamento del minimo impegnato negli usi domestici e contatori per singola unità abitativa.*

L'attuale canone per nolo contatore prende il nome di quota fissa e viene applicata ad ogni singola unità di utenza.

La durata del percorso di eliminazione del minimo impegnato è fissata in quattro anni. Nel primo anno la relativa quota viene ridotta, per i residenti, di 30 mc annui, mentre può essere mantenuta invariata nei confronti dei non residenti: il gestore è autorizzato ad aumentare la quota fissa fino a concorrenza della perdita di ricavo totale, valutata in base ai consumi e al fatturato dell'anno precedente, e comunque fino ad un massimo di tre volte la quota prevista dal provvedimento CIP n. 45/1974. L'eventuale differenza residua tra ricavo, come sopra determinato, e fatturato, calcolato in base ai volumi dell'anno precedente, viene recuperata con un proporzionale aumento delle tariffe dei diversi scaglioni di consumo.

Qualora, invece, la mera estensione della quota fissa, nel suo ammontare attuale, ad ogni singola unità di utenza porti al superamento del ricavo totale, determinato come sopra, si procede ad una riduzione proporzionale delle tariffe nei diversi scaglioni di consumo.

In ognuno dei tre anni successivi si procede alla riduzione di 1/3 dell'eventuale minimo impegnato residuo e comunque per non meno di 30 mc per ciascun anno, procedendo, per il rispetto del vincolo dell'isoricavo, ad un aumento proporzionale delle tariffe dei diversi scaglioni di consumo, tenendo conto degli aggiustamenti connessi alle eventuali differenze tra valori preventivati e consuntivati.

La prima tranche del percorso di superamento del minimo impegnato decorrerà dal 1° luglio 2001; peraltro per quei gestori che, stante le modalità di lettura dei contatori o per altra causa da specificare, attestino di aver incontrato difficoltà in ordine alla individuazione dei reali livelli di consumo la decorrenza potrà essere rinviata, ma non potrà comunque travalicare il 1° luglio 2002.

1.4. *Investimenti.*

1.4.1. *Casistica.*

Nell'eventualità che l'ente o l'impresa che gestisce il servizio acquedottistico effettui investimenti, è consentito un incremento graduato come appresso in relazione al grado di avvicinamento all'attuazione della legge n. 36/1994 registrato al momento di predisposizione del programma e comunque anteriormente alla data del 1° luglio 2001:

a) nel caso che il programma d'investimenti predisposto dal gestore sia approvato dal rispettivo soggetto d'ambito è possibile un aumento massimo del 6% per un volume d'investimenti pari almeno al 50% del fatturato previsto per l'anno 2000, in considerazione della prevedibile conformità del programma stesso all'adottando piano di ambito. Nel caso di rapporti minori si procede per interpolazione lineare. Analoga percentuale d'incremento è prevista per gli interventi nelle aree comprese nell'obiettivo 1 della U.E. — pur in carenza di approvazione del piano d'ambito — purché gli interventi stessi siano inseriti in programmi stralcio recepiti nell'accordo di programma quadro «Risorse idriche» previsto nell'intesa istituzionale di programma stipulata fra lo Stato e la regione interessata, e purché il soggetto d'ambito sia stato costituito, come indicato al punto 3.1.1 lett. *a)* della delibera n. 62/2000, entro la data del 31 dicembre 2000;

b) nel caso che il programma d'investimenti sia predisposto da un gestore integrato delle tre fasi della filiera sulla base di un programma che non risulta approvato da un soggetto d'ambito, o perché quest'ultimo non è stato ancora insediato o perché il medesimo non ha riscontrato la richiesta di approvazione del programma entro 60 giorni dalla presentazione dello stesso da parte del gestore, è possibile un aumento massimo del 4% per un volume d'investimenti pari ad 1/3 del fatturato previsto per l'anno 2000. Nel caso di rapporti inferiori si procede per interpolazione lineare;

c) nel caso che gli investimenti vengano effettuati da un gestore non integrato in presenza di fattispecie analoga a quella considerata all'alinea precedente — cioè sulla base di un programma che non risulta approvato da un soggetto d'ambito, o perché quest'ultimo non è stato ancora insediato o perché il medesimo non ha riscontrato la richiesta di approvazione del programma entro sessanta giorni dalla presentazione dello stesso da parte del gestore - è possibile un aumento massimo del 2,5% per un volume d'investimenti pari a 1/3 del fatturato previsto per il 2000, purché detti investimenti siano vincolati alle tipologie d'investimenti ammissibili riportati nel prospetto costituente l'allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera. In caso di rapporti inferiori si procede per interpolazione lineare.

Resta preclusa qualsiasi possibilità di disporre aumenti in relazione a programmi d'investimento che siano stati esplicitamente disapprovati dal soggetto d'ambito, entro sessanta giorni dalla presentazione del programma stesso da parte del gestore.

1.4.2. *Limiti.*

1.4.2.1. Gli aumenti correlati agli investimenti non sono applicabili alle gestioni in economia.

1.4.2.2. Gli aumenti indicati al punto 1.4.1. possono essere applicati solo dopo che il gestore abbia provveduto a soddisfare l'obbligo di referto previsto dal decreto dei Ministro dei lavori pubblici in data 8 gennaio 1997, n. 99, meglio specificato in premessa, e dalla relativa circolare esplicativa.

1.4.3. *Riconoscibilità degli investimenti.*

Gli investimenti programmati cui viene fatto riferimento per l'applicazione degli appositi incrementi tariffari previsti dalla presente delibera sono quelli assunti dal gestore a proprio carico diretto e che risultino aggiuntivi rispetto a quelli finanziati da risorse a carico di fondi pubblici, statali o comunitari.

1.4.4. *Penalizzazioni per sottorealizzazioni.*

Nell'ipotesi che al 31 dicembre 2000 non risulti realizzato il volume d'investimenti considerato in sede di determinazione dell'aumento tariffario ai sensi della delibera 22 giugno 2000, n. 62, all'incremento complessivo per il 2001, come sopra calcolato, viene applicato un fattore correttivo negativo, pari all'incremento tariffario corrispondente alla differenza tra il volume d'investimenti previsto ed il volume d'investimenti effettivamente realizzato.

Nel caso esposto dunque la tariffa si riduce, a seconda dei casi indicati nella precitata delibera, della percentuale:

(a) $2 \cdot \left(\frac{I_{00}^P}{F_{00}^P} - \frac{I_{00}}{F_{00}}\right) \cdot 6\%$

(b) $3 \cdot \left(\frac{I_{00}^P}{F_{00}^P} - \frac{I_{00}}{F_{00}}\right) \cdot 4\%$

(c) $3 \cdot \left(\frac{I_{00}^P}{F_{00}^P} - \frac{I_{00}}{F_{00}}\right) \cdot 2{,}5\%$

(d) $3 \cdot \left(\frac{I_{00}^P}{F_{00}^P} - \frac{I_{00}}{F_{00}}\right) \cdot 1\%$

dove

I_{00}^P = investimenti programmati per l'anno 2000;

F_{00}^P = fatturato previsto per il suddetto periodo al momento del relativo programma d'investimenti;

I_{00} = investimenti effettivamente realizzati nell'arco temporale considerato;

F_{00} = fatturato realizzato nel 2000.

1.4.5. *Sovradimensionamento.*

Nel caso in cui si presentino necessità d'investimento che superino il limite di fatturato di cui al punto 1.4.1. della presente delibera, viene riconosciuto un corrispondente aumento tariffario nell'anno immediatamente successivo; tale incremento riduce il margine ulteriore d'aumento a disposizione per l'anno successivo medesimo.

L'aumento di cui al punto precedente si applica esclusivamente nel caso in cui il piano d'investimenti sia certificato dall'autorità d'ambito.

Il piano annuo non può comunque superare il limite del 100% di fatturato.

1.4.6. *Fornitore d'acqua all'ingrosso.*

Il soggetto fornitore acqua all'ingrosso si attiene agli stessi criteri di adeguamento tariffario definiti per il gestore all'utenza finale, compresa la clausola di penalizzazione nel caso di sottorealizzazione del piano d'investimenti.

Il venditore all'ingrosso presenta il proprio piano d'investimenti entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* e definisce le proprie tariffe entro i trenta giorni successivi.

Il gestore del servizio all'utenza trasferisce il suddetto aumento sulla tariffa finale in proporzione all'incidenza percentuale del costo dell'acqua all'ingrosso sui costi totali registrati nell'anno precedente. A tal fine:

calcola l'incremento di costo come prodotto tra il volume di acqua acquistata presso il grossista nell'anno precedente e l'incremento della tariffa a mc praticato dal grossista;

calcola il rapporto percentuale tra tale incremento di costo e il proprio fatturato dell'anno precedente e lo applica come aumento percentuale della tariffa di distribuzione.

L'incremento complessivo della tariffa finale (quale somma dell'aumento conseguente alla traslazione dell'incremento operato dal grossista e di quello praticato dal gestore del servizio all'utenza) non può superare il tetto massimo spettante al gestore finale in relazione alle diverse situazioni illustrate al punto 1.4.1.

Nel caso in cui il venditore all'ingrosso non definisca le proprie tariffe entro i predetti novanta giorni, al gestore del servizio di distribuzione competono incrementi tariffari per programmi d'investimento secondo la casistica e nei limiti di cui ai precedenti punti. Qualora il venditore all'ingrosso definisca le tariffe successivamente ai predetti novanta giorni il medesimo potrà utilizzare il margine residuo d'incremento rispetto al tetto spettante al gestore all'utenza finale.

2. SERVIZIO DI DEPURAZIONE E FOGNATURA

2.1. *Utenze civili.*

Il gestore, qualora non abbia già provveduto in tal senso, ha l'obbligo, ai sensi dell'art. 31, comma 29, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, di elevare la tariffa all'importo di lire 500 al metro cubo, stabilito dall'art. 3, commi 42 e seguenti, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Per il servizio di fognatura il gestore ha la facoltà d'incrementare la tariffa sino all'importo

di 170 lire, aggiornato delle percentuali d'incremento di cui alle delibere di questo Comitato nn. 255/1996, 248/1997, 8/1999 e 62/2000.

2.2. *Utenze industriali.*

Per le utenze relative agli insediamenti classificati quali insediamenti a complessi produttivi ai sensi dell'articolo 1-*quater* del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544, convertito dalla legge 8 ottobre 1976, n. 690, e successivamente trasfuso nel decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, poi modificato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, la quota di tariffa del servizio di fognatura è allineata a quella stabilita per le utenze civili, se superiore, e viene calcolata sulla base della quantità delle acque reflue scaricate.

Nelle more della completa revisione della formula di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1977, e successive modificazioni ed integrazioni, la quota del servizio di depurazione viene determinata sulla base della suddetta formula, adeguando peraltro i coefficienti tariffari relativi allo stesso servizio di depurazione sulla base del 50% dell'incremento fatto registrare dall'indice ISTAT dei prezzi alla produzione dalla data dell'ultimo aggiornamento realizzato: i relativi valori vengono riportati nell'allegato 2, che forma parte integrante della presente delibera, mentre nell'allegato 3 viene riportato un esempio d'applicazione. Al fine di contenere l'impatto sui costi delle imprese utilizzatrici, l'adeguamento stesso è possibile fino a concorrenza di un limite massimo del 10%. La quota di tariffa viene computata sulla base della quantità delle acque scaricate.

2.3. *Programmi stralcio di cui all'art. 141 della legge n. 388/2000.*

Per il parziale finanziamento dei programmi stralcio di cui all'art. 141 della legge n. 388/2000 è previsto, nell'arco del quinquennio 2001-2005, un aumento cumulato delle tariffe di fognatura e depurazione nella misura massima del 20%.

In ogni anno del quinquennio l'aumento non potrà comunque eccedere la misura del 5%.

Tali incrementi si applicano sulla quantità d'acque scaricate in fognatura da parte delle utenze civili ed industriali e saranno determinati tenendo conto, pur nelle more dell'applicazione del metodo normalizzato, dei princìpi di carattere generale previsti dagli articoli 13 e 14 della legge n. 36/1994. Gli incrementi stessi sono destinati al finanziamento del programma stralcio in concorrenza con le altre risorse finalizzate alla realizzazione d'interventi inseriti nel programma stesso.

L'aumento decorre dal 1° luglio 2001, ma, nel caso in cui la misura dell'aumento stesso non venga comunque determinata entro il 30 novembre 2001, il gestore dell'impianto potrà prevedere aumenti per investimenti da lui programmati secondo criteri e modalità analoghi a quelli indicati al punto 1.4.1 della presente delibera e nell'ambito delle tipologie specificate nel citato allegato 1 .

L'aumento finalizzato all'attuazione dei programmi stralcio viene riscosso, secondo la procedura vigente, dal gestore che pone le somme riscosse a disposizione degli enti attuatori dei programmi stessi.

L'aumento tariffario di cui ai punti precedenti si applica anche alle gestioni in economia.

L'adozione degli incrementi tariffari di cui al presente punto resta condizionata al rilascio, da parte dell'ATO o della Provincia competente, dell'attestazione prevista al punto 7 della deliberazione n. 23/2001 sull'entità dei proventi ex art. 3, commi 42 - 47, della legge n. 549/1995 accantonati per investimenti e sull'entità dei proventi delle tariffe di fognatura riscossi per il completamento dei relativi impianti.

Resta inoltre confermato che, in fase di predisposizione ed attuazione dei programmi stralcio, dovrà comunque essere favorito al massimo, in linea con le indicazioni del documento di programmazione economico-finanziaria 2001-2004 richiamate in premessa, il ricorso al metodo del *project financing.*

3. NORME COMUNI

3.1. *Price-cap per il 2001.*

Per i motivi esposti in premessa, la X (tasso di crescita obiettivo di produttività), nella formula di *price-cap,* viene stabilita nella misura dell'1,7% per tutti e tre i servizi.

3.2. *Base di computo degli aumenti.*

Gli incrementi tariffari previsti ai punti 1 e 2 sono applicati sulle tariffe vigenti, purché le stesse non siano superiori ai valori risultanti dall'attuazione delle direttive di cui alla delibera n. 62/2000.

3.3. *Decorrenza aumenti.*

Gli incrementi tariffari conseguenti all'attuazione delle direttive di cui ai citati punti 1 e 2, se pubblicati dai soggetti interessati sul F.A.L. o sul B.U.R. entro il 31 dicembre 2001, o comunque agli stessi trasmessi entro tale data, saranno applicati a decorrere dal 1° luglio 2001; quelli pubblicati successivamente a tale data decorreranno dal 1° gennaio dell'anno successivo. I nuovi valori tariffari, contestualmente all'invio in pubblicazione, verranno trasmessi alle Camere di commercio, industria ed artigianato competenti per la relativa attività di verifica.

Relativamente al servizio di distribuzione d'acqua potabile, nell'ipotesi in cui gli enti gestori non abbiano adottato entro il 30 giugno 2001 la carta del servizio idrico, non si applicano gli aumenti e gli adeguamenti tariffari di cui al punto 1.4. Se la carta medesima sia adottata successivamente, ma comunque entro il 31 dicembre 2001, detti incrementi potranno essere adottati dal 1° gennaio 2002.

3.4. *Rapporti con l'utenza.*

Gli enti ed imprese che gestiscono i servizi considerati nella presente delibera debbono improntare i rapporti con l'utenza a criteri di massima trasparenza, in

particolare indicando la percentuale d'incremento applicata ai sensi dei punti precedenti e gli estremi del relativo provvedimento.

3.5. *Procedure.*

Ai fini delle verifiche sulla corretta applicazione delle presenti direttive si applicano le disposizioni procedurali stabilite al punto 1.1.4 della delibera 18 dicembre 1997, richiamata in premessa, con la specificazione che i compili dalla delibera stessa demandati agli UU.PP.I.C.A. vengono ora espletati dalle Camere di commercio, industria ed artigianato.

3.6. *Clausola di rinvio.*

Resta ferma l'applicazione delle altre direttive previste nella delibera 22 giugno 2000, n. 62, che non siano modificate dalla presente delibera.

Roma, 4 aprile 2001

Il Presidente delegato: VISCO

ALLEGATO 1

INVESTIMENTI ELEGIBILI

1. *Investimenti comuni alle tre componenti del servizio idrico*

1.1. Interventi di ripristino e manutenzione straordinaria delle reti e degli impianti esistenti, finalizzati ad evitare il loro degrado ed a mantenere i livelli di esercizio esistenti.

1.2. Adeguamento delle strutture e degli impianti agli standard di qualità e sicurezza secondo norma.

1.3. Interventi per la fornitura a nuovi utilizzatori (estensioni rete, allacciamenti, misuratori, ampliamento impianti, etc.).

1.4. Interventi volti a raggiungere i livelli minimi di servizio di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996 e/o comunque finalizzati al miglioramento della qualità percepita dall'utente, comprensivi delle procedure e sistemi a supporto della bollettazione e del rapporto contrattuale con la clientela.

1.5. Analisi rete, cartografia numerica, rilevazione e documentazione della rete e degli impianti e formazione dei relativi data-base.

2. *Investimenti specifici per i singoli servizi.*

2.1. Servizio acquedottistico.

2.1.1. Interventi per il ripristino di allacciamenti idrici ed il contenimento delle perdite nelle reti e negli impianti esistenti.

2.1.2. Potabilizzazione dell'acqua secondo norma.

2.1.3. Interventi per la fornitura a nuovi utilizzatori (estensioni rete, allacciamenti, misuratori, ampliamento impianti, etc).

2.1.4. Interventi destinati ad incrementare e/o ottimizzare l'utilizzazione delle risorse idriche.

2.1.5. Interventi di ripristino e manutenzione straordinaria delle reti e degli impianti esistenti, finalizzati ad evitare il loro degrado ed a mantenere i livelli di esercizio esistenti.

2.1.6. Adeguamento delle strutture e degli impianti agli standard di qualità e sicurezza secondo norma.

2.1.7. Analisi, studi ed interventi relativi alla trasformazione degli esistenti sistemi di fornitura idrica per consentire l'installazione di contatori di ogni singola unità abitativa nonché contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario.

2.2. *Servizio fognatura.*

2.2.1. Interventi per il ripristino di allacciamenti fognari ed il contenimento delle perdite nelle reti e negli impianti esistenti.

2.2.2. Interventi per l'allaccio a nuovi utilizzatori (estensioni rete fognaria, allacciamenti, misuratori, etc.).

2.2.3. Interventi destinati a migliorare e/o ottimizzare il sistema di collettamento delle acque.

2.3. *Servizio di depurazione.*

2.3.1. Trattamento degli scarichi fino ai limiti previsti dal decreto legislativo n. 152/1999.

2.3.2. Adeguamenti impiantistici per fra fronte a nuovi utenti.

2.3.3. Interventi destinati a migliorare e/o ottimizzare il sistema di depurazione delle acque.

---

1. L'indicazione degli investimenti eligibili per i servizi di fognatura o depurazione di cui ai precedenti punti 1, 2.2. e 2.3 è riferita esclusivamente all'ipotesi prevista al punto 3.2, comma 3, del testo (mancata determinazione della misura dell'aumento, entro il 30 novembre 2001, da parte del soggetto abilitato a predisporre il piano stralcio).

2. Dagli interventi di cui ai punti 1 e 2 vanno esclusi, ai fini della maggiorazione tariffaria prevista per investimenti, quelli relativi alla manutenzione ordinaria, in conformità a quanto previsto dalla delibera in data 18 dicembre 1997.

ALLEGATO 2

ADEGUAMENTO PARAMETRI
PER LA TARIFFA DI DEPURAZIONE 2001

Anno ultimo adeguamento	Prezzi alla produzione dei prodotti industriali	Incremento % ISTAT	Incremento % parametro
1985	0,00	57,52	28,76
1986	0,20	57,21	28,60
1987	3,00	52,63	26,31
1988	3,60	47,32	23,66
1989	5,90	39,12	19,56
1990	4,10	33,64	16,82
1991	3,30	29,37	14,68
1992	1,90	26,96	13,48
1993	3,80	22,31	11,15
1994	3,70	17,94	8,97
1995	7,90	9,31	4,65
1996	1,90	7,27	3,64
1997	1,30	5,89	2,95
1998	0,10	5,79	2,89
1999	- 0,20	6,00	3,00
2000	6,00	0,00	0,00

ALLEGATO 3

ADEGUAMENTO TARIFFA SCARICHI PRODUTTIVI
(D.P.R. 24 maggio 1977)

Q = F2 + (f2 + dv +K2 (db Oi/Of + df Si/Sf) + da) V.

ove:

Q = Introito tariffario complessivo [Lire].

F2 = Termine fisso per servizi allacciamento alla fognatura [Lire].

f2 = Coefficiente servizio fognatura [Lire/mc].

dv = Coefficiente di costo trattamenti primari e sollevamenti [Lire/mc].

K2 = Coefficiente di costo per maggiori oneri di trattamento [numero/puro].

db = Coefficiente di costo trattamento secondario [Lire/mc].

df = Coefficiente di costo trattamento e smaltimento fanghi [Lire/mc].

da = Coefficiente di costo trattamento sostanze diverse [Lire/mc].

Oi = COD (chemical oxigen demand) dell'effluente industriale considerato [mg/litro].

Of = COD (chemical oxigen demand) del liquame affluente all'impianto [mg/litro].

Si = Solidi sospesi totali dell'effluente industriale considerato [mg/litro].

Sf = Solidi sospesi totali del liquame affluente all'impianto [mg/litro].

V = Volume dell'effluente scaricato in fognatura [mc].

Si consideri la situazione seguente:

coefficiente f2 al 30 giugno 2001 = 120 L/mc;

ultimo anno adeguamento coefficienti formula = 1995;

tariffa fognatura civile definita per l'anno 2001 (dal 1° luglio 2001) = 180 L/mc.

DETERMINAZIONE TARIFFARIA ANNO 2001

Quota fognatura scarico industriale:

coefficiente f2 1° luglio 2001 (qualora il valore di f2 al 30 giugno 2001 fosse superiore alla tariffa civile 2001 permane il valore precedente di f2) = 180 L/mc.

Quota depurazione scarico industriale:

in base alla tabella 2 di adeguamento dei coefficienti della formula: coefficiente tabella 2 = 4,65%;

Tale valore è al netto di eventuali incrementi connessi alle precedenti deliberazioni C.I.P.E. in materia nonché degli incrementi connessi al punto 4 della presente delibera.

I valori dei coefficienti «dv, db, df, da» della formula vanno incrementati del 4,65%.

Questi valori vanno ulteriormente incrementati degli aumenti relativi al punto 4 della presente delibera.

I restanti coefficienti restano invariati.

01A7823

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 9 luglio 2001.

Definizione delle modalità di trasmissione per via telematica di comunicazioni all'anagrafe tributaria.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

1. Comunicazioni all'anagrafe tributaria per via telematica.

1.1 Possono essere effettuate per via telematica all'anagrafe tributaria le comunicazioni previste rispettivamente dai decreti di seguito elencati:

a) decreto ministeriale 17 settembre 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 5 ottobre 1999, riguardante le comunicazioni all'anagrafe tributaria - su supporti magnetici o tramite collegamenti telematici diretti, degli atti di concessione, di autorizzazione e licenza emessi da uffici pubblici, relativamente ai soggetti beneficiari, di cui all'art. 6, primo comma, lettera *e)* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni;

b) decreto ministeriale 17 settembre 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 6 ottobre 1999, concernente le comunicazioni all'anagrafe tributaria, su supporti magnetici o tramite collegamenti telematici diretti, delle domande di iscrizione, variazione e cancellazione negli albi, registri ed elenchi tenuti dagli ordini professionali, enti ed uffici all'uopo preposti, di cui all'art. 6, primo comma, lettera *f)* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973 e successive modificazioni;

c) decreto ministeriale 18 marzo 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 30 marzo 1999 riguardante le comunicazioni all'anagrafe tributaria, su supporti magnetici o tramite collegamenti telematici diretti, degli estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto, conclusi mediante scrittura privata e non registrati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici, di cui all'art. 20, comma 2, lettera *e)*, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

d) decreto ministeriale 21 ottobre 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 15 novembre 1999, riguardante le comunicazioni all'anagrafe tributaria, su supporti magnetici o tramite collegamenti telematici diretti, da parte degli uffici marittimi e degli uffici della motorizzazione civile, sezione nautica, di dati e di notizie relativi alle iscrizioni ed alle note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali di godimento, nonché alle dichiarazioni di armatore, concernenti navi, galleggianti ed unità da diporto, o quote di essi, di cui

all'art. 6, primo comma, lettera *f)*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973, e successive modificazioni;

e) decreto ministeriale 21 ottobre 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 15 novembre 1999, riguardante le comunicazioni all'anagrafe tributaria, su supporti magnetici o tramite collegamenti telematici diretti, da parte del Registro aeronautico nazionale e dei direttori delle circoscrizioni di aeroporto, dei dati e delle notizie relativi alle iscrizioni, alle variazioni e cancellazioni, di cui allo stesso art. 6, primo comma, lettera *f)* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973 e successive modificazioni;

f) decreto ministeriale 27 gennaio 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 16 febbraio 2000, riguardante le comunicazioni all'anagrafe tributaria, su supporti magnetici o tramite collegamenti telematici diretti, degli elenchi delle persone fisiche che hanno corrisposto interessi passivi, premi di assicurazione, contributi previdenziali ed assistenziali, previsti dall'art. 78, commi 25 e 26 della legge 30 dicembre 1991 n. 413, predisposti dai soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, dalle imprese assicuratrici ed enti previdenziali;

g) decreto interministeriale 27 giugno 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 dell'11 luglio 2000, riguardante le comunicazioni all'anagrafe tributaria, su supporti magnetici o tramite collegamenti telematici diretti, da parte di aziende, istituti, enti e società dei dati e delle notizie inerenti i contratti di somministrazione di energia elettrica, relativamente agli utenti, di cui all'articolo 6, primo comma, lettera *g-ter)* del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973 e successive modificazioni;

h) decreto interministeriale 27 giugno 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 dell'11 luglio 2000 riguardante le comunicazioni all'anagrafe tributaria, su supporti magnetici o tramite collegamenti telematici diretti, da parte di aziende, istituti, enti e società, dei dati e delle notizie riguardanti i contratti di assicurazione, ad esclusione di quelli relativi alla responsabilità civile ed all'assistenza e garanzie accessorie, relativamente ai soggetti contraenti, di cui allo stesso art. 6, primo comma, lettera *g-ter)* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973 e successive modificazioni;

2. Modalità di trasmissione.

2.1 I soggetti tenuti alle comunicazioni di cui al punto 1 utilizzano il servizio telematico Entratel o il servizio Internet in relazione ai requisiti da essi posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni.

2.2 Gli stessi soggetti di cui al punto 2.1 possono avvalersi, per la trasmissione dei dati indicati al punto 1, degli intermediari di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.

3. Software di controllo.

3.1 Per effettuare la trasmissione telematica delle comunicazioni di cui al punto 1 predisposte secondo le rispettive specifiche tecniche allegate ai decreti di cui alle lettere da *a)* ad *h)* elencate al medesimo punto 1, gli utenti sono tenuti ad utilizzare i prodotti software di controllo distribuiti gratuitamente dall'Agenzia delle entrate, al fine di verificare la congruenza dei dati comunicati con quanto previsto dalle suddette specifiche tecniche.

3.2 I file contenenti le comunicazioni da trasmettere tramite il servizio telematico Internet, predisposti nel formato previsto dalle rispettive specifiche tecniche allegate ai decreti riportati nel paragrafo «Disciplina normativa di riferimento» devono avere dimensioni non superiori a 3 Megabyte.

4. Ricevute.

4.1 La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui è completata la ricezione del file contenente le comunicazioni, salvo i casi previsti al punto 4.4.

4.2 L'Agenzia delle entrate attesta l'avvenuta presentazione delle comunicazioni mediante una ricevuta, contenuta in un file, munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel e del codice di riscontro per il servizio Internet generati secondo le modalità descritte, rispettivamente, al paragrafo 2 dell'allegato tecnico ed al paragrafo 3 dell'allegato tecnico ter al decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni.

In essa sono indicati i seguenti dati:

a) la data e l'ora di ricezione del file;

b) l'identificativo del file attribuito dall'utente;

c) il protocollo attribuito al file, all'atto della ricezione dello stesso;

d) il numero delle comunicazioni contenute nel file;

4.3 Salvo cause di forza maggiore, le ricevute sono rese disponibili per via telematica entro cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file all'Agenzia delle entrate e per un periodo non inferiore a trenta giorni lavorativi.

4.4 Le ricevute non sono rilasciate e le comunicazioni si considerano non presentate, qualora il file venga scartato per uno dei seguenti motivi:

a) mancato riconoscimento del codice di autenticazione per il servizio Entratel e del codice di riscontro per il servizio Internet, in base alle modalità descritte, rispettivamente, al paragrafo 2 dell'allegato tecnico ed al paragrafo 3 dell'allegato tecnico ed al decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni;

b) codice di autenticazione per il servizio Entratel o codice di riscontro per il servizio Internet duplicato, a fronte di invio dello stesso file avvenuto erroneamente più volte;

c) file non elaborabile, in quanto non predisposto utilizzando il software di controllo di cui al punto 3.1;

d) mancato riconoscimento del soggetto tenuto alle comunicazioni, nel caso di trasmissione telematica effettuata da un intermediario di cui al punto 2.2.

Tale circostanza è comunicata sempre per via telematica all'utente che ha effettuato la trasmissione del file,

il quale a sua volta è tenuto a riproporre la trasmissione, purché corretta, entro i termini previsti dalle norme citate.

5. Disposizioni transitorie.

5.1 Fatta salva la previsione contenuta nel precedente punto 2.2, per l'anno 2001 la trasmissione telematica delle comunicazioni di cui al punto 1 può essere effettuata esclusivamente dai soggetti abilitati al servizio telematico Entratel.

5.2 Ferme restando per ciascuna comunicazione le scadenze fissate dai rispettivi decreti attuativi, limitatamente all'anno 2001, la trasmissione telematica delle comunicazioni indicate al punto 1 può essere effettuata a partire dal mese di novembre ed improrogabilmente entro il successivo mese di dicembre, comprese quelle comunicazioni che non sono state presentate su supporto magnetico entro le scadenze prescritte.

Motivazioni.

In armonia con la riforma prevista dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, riguardante, tra l'altro, la semplificazione degli adempimenti della dichiarazione, dei versamenti e l'introduzione del federalismo fiscale, la normativa che disciplina la materia relativa all'utilizzo del servizio telematico ha previsto che le categorie di soggetti tenuti alle comunicazioni di dati e notizie all'anagrafe tributaria possano effettuare le predette comunicazioni su supporti magnetici oppure avvalendosi del servizio telematico.

Ciò posto, l'emanazione del presente provvedimento ha lo scopo di consentire ai soggetti di cui alle disposizioni contenute nei decreti riportati nel paragrafo «Disciplina normativa di riferimento» di effettuare la trasmissione delle comunicazioni all'anagrafe tributaria per via telematica.

Questo provvedimento stabilisce le regole di utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68 comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4).

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento.

Legge 15 marzo 1997, n. 15.

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni concernente le disposizioni relative all'anagrafe tributaria ed al codice fiscale dei contribuenti.

Legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente disposizioni per ampliare le basi imponibili per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto.

Decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni: modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione nonché di esecuzione telematica dei pagamenti.

Decreto ministeriale 17 settembre 1999 concernente le comunicazioni all'anagrafe tributaria degli atti di concessione, di autorizzazione e di licenza emessi da uffici pubblici; Decreto ministeriale 17 settembre 1999 concernente le comunicazioni all'anagrafe tributaria dei dati relativi alle iscrizioni, variazioni e cancellazioni ad albi, registri ed elenchi all'uopo istituiti.

Decreto ministeriale 23 marzo 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 2000) recante modificazioni al decreto ministeriale 17 settembre 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 5 ottobre 1999).

Decreto ministeriale 23 marzo 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 2000) recante modificazioni al decreto ministeriale 17 settembre 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 6 ottobre 1999).

Decreto ministeriale 18 marzo 1999 concernente le comunicazioni all'anagrafe tributaria degli estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto.

Decreto ministeriale 21 ottobre 1999 concernente le comunicazioni all'anagrafe tributaria di dati e notizie risultanti nei registri tenuti dagli uffici marittimi e degli uffici della motorizzazione civile, sezione nautica.

Decreto ministeriale 21 ottobre 1999 concernente le comunicazioni all'anagrafe tributaria di dati e notizie risultanti nel registro aeronautico nazionale e nei registri tenuti dai direttori elle circoscrizioni di aeroporto.

Decreto ministeriale 27 gennaio 2000 concernente le comunicazioni all'anagrafe tributaria degli elenchi predisposti dai soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, dalle imprese assicuratrici ed enti previdenziali.

Decreto interministeriale 27 giugno 2000 riguardante le comunicazioni all'anagrafe tributaria degli estremi dei contratti di somministrazione di energia elettrica, relativamente agli utenti, e relativo comunicato di *errata-corrige* (*Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 25 agosto 2000).

Decreto interministeriale 27 giugno 2000 riguardante le comunicazioni all'anagrafe tributaria degli estremi dei contratti di assicurazione, ad esclusione di quelli relativi alla responsabilità civile ed all'assistenza e garanzie accessorie, relativamente ai soggetti contraenti.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2001

Il direttore: ROMANO

01A7853

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 30 novembre 2000.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la nota di indirizzo del M.U.R.S.T. del 16 giugno 1998;

Vista la legge n. 4/1999;

Vista la delibera del senato accademico del 19 ottobre 2000;

Visto il parere favorevole del C.U.N. del 5 aprile 2001;

Sentito il direttore amministrativo;

Decreta:

Nel regolamento didattico dell'Università «La Sapienza» di Roma, viene inserito il nuovo ordinamento degli studi relativo alla scuola di specializzazione in nefrologia I afferente alla prima facoltà di medicina e chirurgia.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN NEFROLOGIA I

a) Istituzione, finalità, titolo conseguibile.

Nell'Università «La Sapienza» di Roma è istituita la prima scuola di specializzazione in nefrologia. Il corpo docente della scuola deve prevedere almeno un professore universitario di nefrologia. La direzione della scuola spetta ad un professore universitario di ruolo o fuori ruolo, di prima o, in mancanza, di seconda fascia.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti nel settore professionale della nefrologia, comprensiva degli aspetti connessi alla terapia sostitutiva della funzione renale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in nefrologia.

Conseguito il titolo di specialista, è possibile frequentare la scuola per un ulteriore anno di perfezionamento, indirizzato a settori subspecialistici.

b) Organizzazione, durata, norme di accesso.

Il corso di specializzazione ha la durata di cinque anni. Ciascun anno di corso prevede indicativamente trecento ore di didattica formale e seminariale ed inoltre attività di tirocinio guidate, da effettuare frequentando strutture nefrologiche universitarie ed ospedaliere fino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale.

Ai sensi della normativa generale concorrono al funzionamento della scuola il Dipartimento di scienze cliniche, cattedra di nefrologia, nonché le altre strutture della prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università «La Sapienza» di Roma.

Le strutture ospedaliere convenzionabili debbono rispondere nel loro insieme a requisiti di idoneità per disponibilità di attrezzature e dotazioni strumentali, per tipologie dei servizi e delle prestazioni eseguite, secondo gli standards stabiliti con le procedure di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991.

Le predette strutture non universitarie sono individuate con i protocolli di intesa di cui allo stesso art. 6 comma 3 del decreto legislativo n. 502/1992.

La didattica formale viene svolta nelle strutture universitarie. L'addestramento pratico, compreso il tirocinio nella misura stabilita dalla normativa comunitaria, avviene nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate. Al fine di garantire un congruo addestramento in tutti i campi della nefrologia clinica, la formazione dello studente potrà compiersi anche in più di una struttura, secondo i piani di studio e di addestramento professionalizzante previsti al successivo comma 3 e 4.

Tenendo presenti i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, di cui al comma 4 dell'art. 9 della legge n. 341/1990 ed in base alle risorse ed alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso, per un totale di trenta specializzandi. Il numero effettivo degli iscritti è determinato dalla programmazione nazionale, stabilita di concerto tra il Ministero della sanità ed il M.U.R.S.T. e dalla successiva ripartizione dei posti tra le università.

Il numero degli iscritti alla scuola non può superare quello totale previsto nello statuto.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola coloro che siano in possesso della laurea in medicina e chirurgia. Sono altresì ammessi al concorso coloro che siano in possesso di titolo di studio conseguito presso università straniere e ritenuto equipollente dalle autorità accademiche italiane. L'abilitazione alla professione di medico-chirurgo deve essere conseguita prima dell'inizio del secondo semestre del primo anno.

Il concorso è effettuato mediante prova scritta e valutazione dei titoli. Il punteggio finale massimo di cento punti è suddiviso sulla base della normativa vigente

(art. 13 decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982 e decreto ministeriale 16 settembre 1982).

La commissione del concorso sarà formata dal direttore della scuola e da quattro docenti nominati dal preside della facoltà.

c) Piano di studi e di addestramento professionalizzante.

Il consiglio della scuola stabilisce l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi nei diversi anni e nei diversi presidi diagnostici e clinici, compresi quelli convenzionati.

Il consiglio stabilisce pertanto:

le opportune attività didattiche, comprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio;

la suddivisione nei periodi temporali dell'attività didattica teorica e seminariale, e la sede di quella di tirocinio, compreso quello relativo all'area specialistica comune a specialità propedeutiche o affini.

Il piano di studi e di addestramento professionalizzante è determinato dal consiglio della scuola, sulla base degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari.

Costituiscono aree obbligatorie (propedeutiche, di approfondimento scientifico-culturale, di professionalizzazione) quelle relative ai seguenti settori:

E13X biologia applicata, F03X genetica medica, E05A biochimica, E06A fisiologia umana, F04A patologia generale, F06A anatomia patologica, E07X farmacologia, F07A medicina interna, F10X urologia, F19A pediatria, F18X diagnostica per immagini e radioterapia, F01X statistica medica.

Nei primi due anni di formazione lo specializzando deve dedicare almeno il cinquanta per cento del tempo della sua attività di tirocinio alla formazione professionale nei settori della medicina interna generale e specialistica (F07).

Il piano dettagliato delle attività formative dell'intero corso di formazione, comprese quelle di cui al precedente comma, è deliberato dal consiglio della scuola e reso pubblico nel manifesto annuale degli studi.

4. Programmazione annuale delle attività e verifica tirocinio.

All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della scuola programma le attività comuni per gli specializzandi, quelle specifiche relative al tirocinio e concorda con gli specializzandi stessi la scelta di eventuali aree elettive d'approfondimento opzionale, pari a non oltre il venticinque per cento dell'orario annuo, e che costituiscono orientamento all'interno della specializzazione. Il tirocinio è svolto nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere idonee convenzionate. Lo svolgimento dell'attività di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali sia affidata la responsabilità didattica, in servizio nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto. Ai fini dell'attestazione di frequenza il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base d'idonea documentazione, l'attività svolta all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie.

5. Esame di diploma.

L'esame finale consta nella presentazione di un elaborato scritto su di una tematica clinica assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso. La commissione finale è nominata dal rettore in relazione alla vigente normativa. Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver superato gli esami annuali ed i tirocini ed aver condotto, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti specialistici stabiliti secondo uno standard nazionale specifico della scuola, volto ad assicurare il conseguimento di capacità professionali adeguate agli standards europei.

6. Norme finali.

Le tabelle riguardanti gli standards nazionali (sugli obiettivi formativi e relativi settori scientifico-disciplinari di pertinenza, sull'attività minima dello specializzando per adire l'esame finale, nonché sulle strutture minime necessarie per le istituzioni convenzionabili) sono fissate con le procedure di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991. Gli aggiornamenti periodici sono disposti con le medesime procedure, sentiti i direttori delle scuole di specializzazione in nefrologia.

TABELLA *A*

Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari

A. Area propedeutica.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di anatomia e fisiologia renale, biochimica e genetica pertinenti alla nefrologia allo scopo di stabilire le basi biologiche per l'apprendimento delle tecniche di laboratorio, della clinica e della terapia.

Settori: E09A anatomia, E09B istologia, E05A biochimica, E06A fisiologia umana, F03X genetica medica, F07F nefrologia.

B. Area di fisiopatologia nefrologica.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate dei meccanismi eziopatogenetici che determinano lo sviluppo delle malattie renali.

Settori: E13X biologia applicata, F03X genetica medica, F04A patologia generale, F04B patologia clinica, F07A medicina interna, F07F nefrologia.

C. Area di laboratorio e diagnostica nefrologica.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche in tutti i settori

di laboratorio applicati alla nefrologia, comprese citomorfologia, istopatologia, immunopatologia e la diagnostica per immagini.

Settori: F04B patologia clinica, F06A anatomia patologica, F07A semeiotica funzionale, F07F nefrologia, F18X diagnostica per immagini e radioterapia.

D. Area di nefrologia clinica.

Obiettivo: lo specializzando deve aquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche necessarie per la valutazione epidemiologica e per la prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie del rene, dei disordini del metabolismo elettrolitico e dell'equilibrio acido base, e dell'ipertensione arteriosa. Deve infine saper partecipare a studi clinici controllati secondo le norme di buona pratica clinica.

Settori: F07F nefrologia, F07A medicina interna, F10X urologia, F19A pediatria generale e specialistica, F07A medicina d'urgenza, F04A patologia generale, F07X farmacologia, F05X microbiologia e microbiologia clinica, F18X diagnostica per immagini e radioterapia, F01X statistica medica.

E. Area di terapia sostitutiva della funzione renale.

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze teoriche e la pratica clinica correlate con l'emodialisi, la dialisi peritoneale e il trapianto di rene.

Settori: F07F nefrologia, F08A chirurgia dei trapianti.

F. Area dell'emergenza nefrologica.

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire le conoscenze teoriche e la pratica clinica necessarie a prevenire, riconoscere e trattare le principali patologie che costituiscono condizioni di emergenza nefrologica.

Settori: F07F nefrologia, F07A medicina d'urgenza, F21X anestesiologia e rianimazione.

TABELLA *B*

Standards necessari alle stutture sanitarie non universitarie per contribuire alla formazione specialistica mediante convenzionamento con l'Università per la scuola di specializzazione in nefrologia.

Il presidio ospedaliero non universitario deve avere, oltre a strutture didattiche e di aggiornamento generali, una qualificata specifica attività media annuale, dimostrata per almeno un triennio, tale da garantire allo specializzando il conseguimento degli obiettivi formativi assegnatigli riguardo al periodo di frequenza della struttura medesima. Tali attività sono:

attività ambulatoriale e di day hospital per almeno trecento pazienti annui, anche con specifica attività per pazienti in dialisi peritoneale ambulatoriale continua e trapianti;

attività di degenza per almeno duecento ricoveri annui per patologia nefrologica;

attività diagnostica di istopatologia renale comprendente il prelievo bioptico percutaneo e la lettura diagnostica delle biopsie;

attività di terapia sostitutiva acuta e cronica della funzione renale con almeno otto posti dialisi.

TABELLA *C*

Standard complessivo di addestramento professionalizzante

Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma deve:

1. Aver eseguito personalmente almeno dieci biopsie renali ed aver partecipato alla fase di definizione diagnostica di almeno cento pazienti.

2. Aver eseguito personalmente almeno quindici procedure dialitiche d'urgenza.

3. Saper gestire le metodiche di emodialisi e di dialisi peritoneale, partecipando attivamente ad almeno dieci interventi per allestimento di fistola artero-venosa e ad almeno cinque interventi di impianto di catetere peritoneale.

4. Saper impostare una corretta diagnosi di nefropatia e la più adeguata terapia per pazienti con malattie renali, ipertensione arteriosa, alterazioni del metabolismo idroelettrolitico e dell'equilibrio acido-base, insufficienza renale, trapianto di rene.

Con riferimento al punto 4 del comma 1, costituiscono attività di perfezionamento opzionali (obbligatorie almeno due sulle tre previste):

a) immunopatologia e morfologia delle nefropatie; aver acquisito conoscenze teoriche ed esperienza pratica relative alla diagnosi immunologica diretta e morfologica (microscopia ottica ed elettronica) delle principali nefropatie; aver acquisito esperienza pratica di terapia con farmaci immunodepressivi e con plasmaferesi;

b) terapia sostitutiva della funzione renale: aver acquisito conoscenze teoriche ed esperienza pratica dei vari tipi di dialisi extracorporea e di dialisi peritoneale; saper impostare il più corretto trattamento dialitico per pazienti con insufficienza renale acuta e cronica;

c) clinica e terapia del trapianto di rene: aver acquisito le conoscenze teoriche dell'immunologia dei trapianti; aver acquisito esperienza pratica sulla selezione dei candidati al trapianto di rene e sulle principali terapie anti-rigetto; saper gestire correttamente l'attività ambulatoriale per pazienti trapiantati.

Roma, 30 novembre 2000

Il rettore: D'ASCENZO

01A7824

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 20 giugno 2001 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Andrea Amatucci, console onorario della Repubblica di Ungheria a Napoli.

01A7825

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 17 luglio 2001

Dollaro USA	0,8516
Yen giapponese	106,65
Corona danese	7,4444
Lira Sterlina	0,60880
Corona svedese	9,2152
Franco svizzero	1,5121
Corona islandese	87,64
Corona norvegese	7,9805
Lev bulgaro	1,9461
Lira cipriota	0,57425
Corona ceca	33,795
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	252,55
Litas lituano	3,4052
Lat lettone	0,5428
Lira maltese	0,3958
Zloty polacco	3,5920
Leu romeno	25017
Tallero sloveno	218,8442
Corona slovacca	42,599
Lira turca	1277000
Dollaro australiano	1,6811
Dollaro canadese	1,3083
Dollaro di Hong Kong	6,6424
Dollaro neozelandese	2,0996
Dollaro di Singapore	1,5617
Won sudcoreano	1119,00
Rand sudafricano	7,0263

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A8029

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aerodiol»

Estratto del decreto A.I.C./UAC n. 587 del 4 giugno 2001

Specialità medicinale AERODIOL.

Titolare A.I.C.: Les Laboratoires Servier 22 Rue Garnier - 92200 Neuilly Sur Seine Francia.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge n. 537/1993:

1 flacone in vetro di spray nasale soluzione 60 dosi da 150 mcg: A.I.C. n. 034873012/M (in base 10), 1187PN (in base 32);

3 flaconi in vetro di spray nasale soluzione 60 dosi da 150 mcg: A.I.C. n. 034873024/M (in base 10), 1187Q0 (in base 32).

Forma farmaceutica: spray nasale soluzione.

Composizione: ogni nebulizzazione eroga 0,07 ml di soluzione contenente:

principio attivo: estradiolo pari a 150 mcg di estradiolo emiidrato;

eccipienti: metil beta ciclodestrina (Rameb), cloruro di sodio, idrossido di sodio a acido cloridrico, acqua purificata.

Classificazione ai sensi della legge n. 537/93 decreto ministeriale del 5 luglio 1996: classe C.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Produzione e controllo: Laboratoires Delmas - 37172 Chambray Les Tours Francia.

Indicazioni terapeutiche: terapia sostitutiva in presenza di sintomi da carenza di estrogeni nelle donne in post menopausa.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A7229

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sprediol»

Estratto del decreto A.I.C./UAC n. 588 del 4 giugno 2001

Specialità medicinale SPREDIOL.

Titolare A.I.C.: Istituto Farmaco biologico Stroder S.r.l., via di Ripoli 207/v - 50126 Firenze.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge n. 537/1993:

1 flacone in vetro di spray nasale soluzione 60 dosi da 150 mcg: A.I.C. n. 034878013/M (in base 10), 118DKX (in base 32);

3 flaconi in vetro di spray nasale soluzione 60 dosi da 150 mcg: A.I.C. n. 034878025/M (in base 10), 118DL9 (in base 32).

Forma farmaceutica: spray nasale soluzione collirio.

Composizione: ogni nebulizzazione eroga 0,07 ml di soluzione contenente:

principio attivo: estradiolo pari a 150 mcg di estradiolo emidrato;

eccipienti: metil beta ciclodestrina (Rameb), cloruro di sodio, idrossido di sodio a acido cloridrico, acqua purificata.

Classificazione ai sensi della legge n. 537/93 decreto ministeriale del 5 luglio 1996: classe C.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Produzione e controllo: Laboratoires Delmas - 37172 Chambray Les Tours Francia.

Indicazioni terapeutiche: terapia sostitutiva in presenza di sintomi da carenza di estrogeni nelle donne in post menopausa.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A7230

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Braunol»

Estratto decreto n. 950 del 30 ottobre 2000

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società B. Braun Medical AG, con sede in Rueggisingerstasse 29, Emmenbrucke, Svizzera.

Specialità Medicinale: Braunol.

Confezione A.I.C.:

n. 032151019 - 7,5% soluzione detergente flacone da 1000 ml;

n. 032151021 - 7,5% soluzione detergente flacone da 500 ml;

n. 032151045 - 7,5% soluzione cutanea detergente flacone da 1000 ml;

n. 032151058 - 10% unguento tubo da 100 g;

n. 032151060 - 10% unguento tubo da 20 g;

n. 032151072 - 7,5% soluzione cutanea flacone da 1000 ml;

n. 032151084 - 7,5% soluzione cutanea flacone da 30 ml;

n. 032151108 - 7,5% soluzione cutanea flacone da 100 ml;

n. 032151110 - 7,5% soluzione cutanea detergente flacone da 100 ml;

È ora trasferita alla società: B. Braun Melsungen AG, con sede in Carl Braun Strasse, 1, 34209 - Melsungen, Germania, rappresentata dalla società B. Braun Milano S.p.a., con sede in via V.da Seregno, 14, Milano, con codice fiscale 00674840152.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A7242

MINISTERO DELLA DIFESA

Approvazione del nuovo statuto dell'Unione italiana Tiro a segno

Con decreto del Ministro della difesa del 31 maggio 2001 è stato approvato il nuovo statuto dell'Unione italiana di Tiro a segno, composto da n. 43 articoli.

01A7779

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di riconoscimento del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Romagna centrale».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dall'Ente tutela vini di Romagna in data 31 marzo 1999, intesa ad ottenere il riconoscimento del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Romagna centrale»;

Viste le risultanze favorevoli della pubblica audizione concernente la domanda predetta, tenutasi a Forlì il giorno 4 maggio 2001, alla quale hanno partecipato rappresentanti di enti, organizzazioni, società ed aziende vitivinicole interessate al predetto riconoscimento;

Ha espresso, nella riunione del 23 e 24 maggio 2001, parere favorevole all'accoglimento della domanda di riconoscimento sopracitata inerente il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Romagna centrale» proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il testo del disciplinare di produzione come di seguito riportato.

Le eventuali istanze e controdeduzioni ai suddetti parere e proposta dovranno, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo», e successive modifiche, essere inviate al Ministero per le politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche de vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA

«Colli Romagna centrale»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Colli Romagna centrale» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

«Colli Romagna centrale bianco»;

«Colli Romagna centrale rosso» (anche nella tipologia «riserva»);

«Colli Romagna centrale chardonnay» (anche nella tipologia «riserva»);

«Colli Romagna centrale chardonnay sauvignon» (anche nella tipologia «riserva»);

«Colli Romagna centrale sangiovese» (anche nella tipologia «riserva»);

«Colli Romagna centrale trebbiano».

Art. 2.

I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

«Colli Romagna centrale bianco».

Vitigno chardonnay: dal 50% al 60%; per il complessivo rimanente concorrono i seguenti vitigni, presenti nell'ambito aziendale, da soli o congiuntamente: bombino, sauvignon bianco, trebbiano e pinot bianco dal 50% al 40%.

«Colli Romagna centrale rosso».

Vitigno cabernet sauvignon: dal 50% al 60%; per il complessivo rimanente concorrono i seguenti vitigni, presenti nell'ambito aziendale, da soli o congiuntamente: sangiovese, barbera, merlot, montepulciano dal 50% al 40%.

«Colli Romagna centrale chardonnay».

Vitigno chardonnay: 100%.

«Colli Romagna centrale cabernet sauvignon».

Vitigno cabernet sauvignon: 85%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa presenti nell'ambito aziendale raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Forlì-Cesena fino ad un massimo del 15%.

«Colli Romagna centrale sangiovese».

Vitigno sangiovese: 100%.

«Colli Romagna centrale trebbiano».

Vitigno trebbiano romagnolo: 85%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca non aromatici presenti nell'ambito aziendale raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Forlì-Cesena fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Romagna centrale», ricade nella provincia di Forlì-Cesena e comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Borghi, Castrocaro-Terra del Sole, Civitella, Dovadola, Galeata, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano, Predappio, Roncofreddo, Rocca San Casciano, S. Sofia, Sarsina, Sogliano, Tredozio e la parte a sud della ss. n. 9 via Emilia del territorio amministrativo dei comuni di Bertinoro, Cesena, Forlì, Forlimpopoli, Longiano e Savignano sul Rubicone.

Art. 4.

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Romagna centrale» devono rispettare le migliori giaciture ed esposizioni relativamente ad ogni singolo vitigno. Sono da evitare i siti di fondo valle ed i terrazzi alluvionali di più recente formazione.

I nuovi impianti relativi a tutte le tipologie della denominazione di origine controllata «Colli Romagna centrale» la densità minima di piante non dovrà essere inferiore a 3000 ceppi/Ha.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura debbono essere atti a non modificare le caratteristiche delle uve, tenuto comunque conto dell'evoluzione tecnico-agronomica. È consentita l'irrigazione di soccorso.

La produzione massima di uva a ettaro e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo sono le seguenti:

	Produzione uva tonn/ettaro	Titolo alcoolimetrico volumico naturale minimo %vol.
Colli Romagna centrale bianco	9,5	11
Colli Romagna centrale rosso	9,0	12
Colli Romagna centrale chardonnay	9,0	11,5
Colli Romagna centrale cabernet sauvignon	9,0	12
Colli Romagna centrale sangiovese	9,5	12
Colli Romagna centrale trebbiano	11,5	11,5

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Romagna centrale» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, fermi restando i limiti resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi purché la produzione globale non superi del 10% i limiti medesimi.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'affinamento e l'invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell'intero territorio dei comuni compresi, in tutto o in parte, nella zona di produzione di cui all'art. 3.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche corrispondenti agli usi locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro rispettive caratteristiche.

Non sono ammesse pratiche di arricchimento.

La vinificazione può essere effettuata singolarmente per uve provenienti dai diversi vitigni. Nel caso della vinificazione disgiunta l'assemblaggio deve avvenire nella cantina del vinificatore entro il periodo di completo affinamento.

Nella vinificazione e nell'affinamento è consentito l'utilizzo anche di contenitori in legno di tutte le tipologie.

La resa massima delle uve in vino finito, per tutte le tipologie di vino, non deve essere superiore al 70%.

Qualora superi detto limite, ma non il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al disotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.

Per i vini «Colli Romagna centrale rosso, sangiovese e cabernet sauvignon», l'immissione al consumo è consentita soltanto dal 30 aprile dell'anno successivo alla vendemmia.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Colli Romagna centrale» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Colli Romagna centrale bianco».

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: intenso, delicato, fruttato;

sapore: asciutto, sapido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 16 g/l;

«Colli Romagna centrale rosso».

colore: rosso rubino intenso;

odore: caratteristico;

sapore: asciutto, di corpo, talvolta leggermente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol (12,5% vol nella tipologia riserva);

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 23 g/l;

«Colli Romagna centrale chardonnay».

colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi verdognoli;

odore: delicato, caratteristico, intenso;

sapore: asciutto, fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol (12% vol nella tipologia riserva);

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 16 g/l;

«Colli Romagna centrale cabernet sauvignon».

colore: rosso rubino talvolta con sfumature violacee;

odore: gradevole, caratteristico;

sapore: asciutto, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol (12,50% vol nella tipologia riserva);

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 23 g/l (25 per il tipo «riserva»);

«Colli Romagna centrale sangiovese».

colore: rosso rubino intenso;

odore: caratteristico, che ricorda la viola mammola;

sapore: asciutto, armonico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol (12,50% vol nella tipologia riserva);

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 22 g/l (24 per il tipo «riserva»);

«Colli Romagna centrale trebbiano».

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: vinoso, caratteristico, gradevole;

sapore: asciutto, fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 16 g/l;

Per tutte le tipologie sopra indicate, le caratteristiche tipiche dell'affinamento in legno possono evidenziarsi al momento della degustazione.

È facoltà del Ministero per le politiche agricole, Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto secco netto, con proprio decreto.

Art. 7.

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Romagna centrale» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Le indicazioni tendenti a qualificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore - tenuta - podere - cascina» ed altri termini similari sono consentiti in osservanza delle disposizioni U.E. e nazionali in materia.

È consentito, altresì, in conformità al disposto del decreto ministeriale 22 aprile 1992, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento ad unità amministrative, frazioni, aree, zone e località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

I vini a denominazione di origine controllata «Colli Romagna centrale rosso», «Sangiovese» e «Cabernet sauvignon» che hanno subito un periodo di invecchiamento non inferiore a ventiquattro mesi anche in contenitori di legno possono portare in etichetta la qualifica «Riserva».

I vini a denominazione di origine controllata «Colli romagna centrale chardonnay» che hanno subito un periodo di invecchiamento non inferiore a quindici mesi possono portare in etichetta la qualifica «Riserva».

L'invecchiamento, per il quale è consentito anche l'utilizzo di botti di legno, decorre dal 1º novembre dell'anno della vendemmia. In tal caso possono presentare un sentore di legno.

Art. 8.

I vini a denominazione di origine controllata «Colli Romagna centrale» devono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di vetro o di ceramica di volume nominale di lt. 0,375, 0,500, 0,750, 1,500, 3,000 con tappatura secondo la normativa vigente.

Sui contenitori e sulle bottiglie contenenti i vini con la denominazione di origine controllata «Colli Romagna centrale» deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

01A7826

Proposta di disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Mela Alto Adige» o «Südtiroler Apfel»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali ha esaminato l'istanza intesa ad ottenere la registrazione della indicazione geografica protetta «Mela Alto Adige» (lingua italiana) o «Südtiroler Apfel» (lingua tedesca), ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dal Consorzio Mela Alto Adige, con sede in Bolzano e, ritenendo che la stessa sia giustificata e che siano soddisfatti i requisiti previsti dal citato regolamento, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 dello stesso, procede alla pubblicazione della relativa proposta di disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - Ufficio tutela qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione, da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, prima della trasmissione della suddetta proposta alla Commissione europea.

Art. 1.

Nome del prodotto

L'indicazione geografica protetta «Mela Alto Adige» (lingua italiana) o «Südtiroler Apfel» (lingua tedesca) è riservata al prodotto che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

2.1. Le varietà.

Con la indicazione geografica protetta «Mela Alto Adige» o «Südtiroler Apfel» possono essere designate esclusivamente le seguenti varietà di mele e loro cloni derivanti da una severa selezione qualitativa delle varietà di mele a tutt'oggi coltivate in Alto Adige:

a) Braeburn;
b) Cripps Pink (Pink Lady);
c) Elstar;
d) Fuji;
e) Gala;
f) Golden Delicious;
g) Granny Smith;
h) Idared;
i) Jonagold;
j) Morgenduft;
k) Pinova;

l) Red Delicious;

m) Stayman Winesap;

n) Topaz.

2.2. Caratteristiche del prodotto.

La «Mela Alto Adige» o «Südtiroler Apfel» si contraddistingue per colore e sapore particolarmente accentuati, polpa compatta ed alta conservabilità; tali elevate caratteristiche qualitative sono dovute alla stretta combinazione esistente fra i fattori pedoclimatici e la professionalità degli operatori.

L'indicazione «Mela Alto Adige» o «Südtiroler Apfel» IGP può essere usata solo per le mele che, all'atto dell'immissione al consumo, presentano le caratteristiche qualitative, intrinseche ed estrinseche, espresse, distintamente per ciascuna varietà, dai seguenti parametri: aspetto esterno, categoria commerciale e calibro, caratteristiche chimiche, caratteristiche fisiche.

Braeburn:

epicarpo colore: dal verde al verde chiaro;

epicarpo sovraccolore: striato dal rosso arancio al rosso intenso > 20% della superficie;

categoria commerciale: extra e prima;

calibro: diametro minimo 65 mm;

tenore zuccherino: superiore a 10,5º Brix;

durezza: minimo 5,5 kg/cm^2.

Crips Pink - Pink Lady:

epicarpo colore: da verde chiaro a giallo;

epicarpo sovraccolore: rosa intenso su un minimo del 40% della superficie;

categoria commerciale: extra e prima;

calibro: diametro minimo 65 mm;

tenore zuccherino: superiore a 12,5º Brix;

durezza: minimo 5,5 kg/cm^2.

Elstar:

epicarpo colore: giallo;

epicarpo sovraccolore: rosso vivo > 20% della superficie;

categoria commerciale: extra e prima;

calibro: diametro minimo 65 mm;

tenore zuccherino: superiore a 10,5º Brix;

durezza: minimo 4 kg/cm^2.

Fuji:

epicarpo colore: verde chiaro - giallo;

epicarpo sovraccolore: dal rosso chiaro al rosso intenso > 50% della superficie rosso chiaro di cui il 30% rosso intenso;

categoria commerciale: extra e prima;

calibro: diametro minimo 65 mm;

tenore zuccherino: superiore a 12,5º Brix;

durezza: minimo 5 kg/cm^2.

Gala:

epicarpo colore: verde giallo - giallo dorato;

epicarpo sovraccolore: rosso minimo 20% della superficie (Gala standard); > 50% per i cloni rossi (Royal Gala e similari);

categoria commerciale: extra e prima;

calibro: diametro minimo 60 mm;

tenore zuccherino: superiore a 10º Brix;

durezza: minimo 5 kg/cm^2.

Golden Delicious:

epicarpo colore: verde chiaro - giallo;

epicarpo sovraccolore: rosa in alcuni ambienti;

rugginosità: fino al 20% della superficie di rugginosità reticolata fine su non più del 20% dei frutti);

categoria commerciale: extra e prima;

calibro: diametro minimo 65 mm;

tenore zuccherino: superiore a 10,5º Brix;

durezza: minimo 4,5 kg/cm^2.

Granny Smith:

epicarpo colore: verde intenso;

epicarpo sovraccolore: possibile leggera sfaccettatura rosa;

categoria commerciale: extra e prima;

calibro: diametro minimo 65 mm;

tenore zuccherino: superiore a 10º Brix;

durezza: minimo 5,5 kg/cm^2.

Idared:

epicarpo colore: giallo-verde;

epicarpo sovraccolore: rosso intenso uniforme > 33% della superficie;

categoria commerciale: extra e prima;

calibro: diametro minimo 65 mm;

tenore zuccherino: superiore a 10º Brix;

durezza: minimo 4,5 kg/cm^2.

Jonagold:

epicarpo colore: giallo verde;

epicarpo sovraccolore: rosso vivo - per Jonagold rosso striato > 20% della superficie; per Jonagored rosso > 50% della superficie;

categoria commerciale: extra e prima;

calibro: diametro minimo 65 mm;

tenore zuccherino: superiore a 11º Brix;

durezza: minimo 4,5 kg/cm^2.

Morgenduft:

epicarpo colore: da verde chiaro a giallo;

epicarpo sovraccolore: rosso vivo uniforme su un minimo del 33% della superficie; per Dallago rosso brillante intenso su un minimo del 50% della superficie;

categoria commerciale: extra e prima;

calibro: diametro minimo 65 mm;

tenore zuccherino: superiore a 10º Brix;

durezza: minimo 4,5 kg/cm^2.

Pinova:

epicarpo colore: giallo - verde chiaro;

epicarpo sovraccolore: rosso chiaro e vivo o rosso arancione su un minimo del 30% della superficie;

categoria commerciale: extra e prima;

calibro: diametro minimo 65 mm;

tenore zuccherino: superiore a 11º Brix;

durezza: minimo 4,5 kg/cm^2.

Red Delicious:

epicarpo colore: verde giallo;

epicarpo sovraccolore: rosso intenso brillante e striato > 75% della superficie; per Red Chief > 90% della superficie;

categoria commerciale: extra e prima;

calibro: diametro minimo 65 mm;

tenore zuccherino: superiore a 10º Brix;

durezza: minimo 4,5 kg/cm^2.

Stayman Winesap:

epicarpo colore: verde giallastro;

epicarpo sovraccolore: rosso uniforme con leggere striature > 33%; per Red Stayman (Staymared) > 50% della superficie;

categoria commerciale: extra e prima;

calibro: diametro minimo 65 mm;

tenore zuccherino: superiore a 10º Brix;

durezza: minimo 4,5 kg/cm^2.

Topaz:

epicarpo colore: verde giallo;

epicarpo sovraccolore: rosso chiaro striato su un minimo del 30% della superficie;

categoria commerciale: extra e prima;

calibro: diametro minimo 65 mm;

tenore zuccherino: superiore a 11º Brix;

durezza: minimo 5,5 Kg/cm^2.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione della «Mela Alto Adige» o «Südtiroler Apfel» comprende i seguenti comuni nel territorio della provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige (Südtirol):

COMUNI DI PRODUZIONE "MELA ALTO ADIGE IGP"	
ALDINO	ALDEIN
ANDRIANO	ANDRIAN
APPIANO SULLA STRADA DEL VINO (S.S.D.V.)	EPPAN A.D.WEINSTRASSE
AVELENGO	HAFLING
BARBIANO	BARBIAN
BOLZANO	BOZEN
BRESSANONE	BRIXEN
BRONZOLO	BRANZOLL
CAINES	KUENS
CALDARO S.S.D.V.	KALTERN A.D.W.
CAMPO DI TRENS	FREIENFELD
CASTELBELLO CIARDES	KASTELBELL-TSCHARS
CASTELROTTO	KASTELRUTH
CERMES	TSCHERMS
CHIUSA	KLAUSEN
CORNEDO ALL'ISARCO	KARNEID
CORTACCIA S.S.D.V.	KURTATSCH
CORTINA S.S.D.V.	KURTINIG
EGNA	NEUMARKT
FIÈ ALLO SCILIAR	VOELS AM SCHLERN
FORTEZZA	FRANZENSFESTE
FUNES	VILLNOESS
GARGAZZONE	GARGAZON
GLORENZA	GLURNS
LACES	LATSCH
LAGUNDO	ALGUND
LAION	LAJEN
LAIVES	LEIFERS
LANA	LANA
LASA	LAAS
MAGRÈ S.S.D.V.	MARGREID
MALLES VENOSTA	MALS
MARLENGO	MARLING
MARTELLO	MARTELL
MELTINA	MOELTEN
MERANO	MERAN
MONTAGNA	MONTAN
NALLES	NALS
NATURNO	NATURNS
NAZ-SCIAVES	NATZ/SCHABS

NOVA PONENTE	DEUTSCHNOFEN
ORA	AUER
PARCINES	PARTSCHINS
PLAUS	PLAUS
PONTE GARDENA	WAIDBRUCK
POSTAL	BURGSTALL
PRATO ALLO STELVIO	PRAD AM STILFSERJOCH
RENON	RITTEN
RIFIANO	RIFFIAN
RIO DI PUSTERIA	MUEHLBACH
RODENGO	RODENECK
S.GENESIO ATESINO	JENESIEN
S.LEONARDO IN PASSIRIO	ST.LEONHARD IN PASSEIER
S.MARTINO IN PASSIRIO	ST.MARTIN IN PASSEIER
S.PANCRAZIO	ST.PANKRAZ
SALORNO	SALURN
SCENA	SCHENNA
SENALES	SCHNALS
SILANDRO	SCHLANDERS
SLUDERNO	SCHLUDERNS
TERLANO	TERLAN
TERMENO S.S.D.V.	TRAMIN A.D.WEINSTR.
TESIMO	TISENS
TIROLO	TIROL
TRODENA	TRUDEN
TUBRE	TAUFERS IM MÜNSTERTAL
VADENA	PFATTEN
VANDOIES	VINTL
VARNA	VAHRN
VELTURNO	FELDTHURNS
VERANO	VOERAN
VILLANDRO	VILLANDERS

Art. 4.

Elementi che comprovano l'origine

Esistono numerosi documenti che comprovano come, già dal medioevo la coltivazione delle mele in Alto Adige fosse diffusa con un numero elevato di varietà. Proprio la diversità varietale, già alla fine del 1700, favorì le prime esportazioni di mele soprattutto in Germania ed in Russia. Un elenco vivaistico dell'associazione agricolturale di Bolzano del 1856 contiene ben 193 varietà di mela coltivabili. Nell'opera storica più importante della coltivazione ortofrutticola dell'Alto Adige di Karl Mader del 1894 e del 1904 vengono individuate quasi 40 varietà molto diffuse sull'intero territorio dell'Alto Adige.

Grazie alle particolari favorevoli condizioni pedoclimatiche, la coltivazione melicola in Alto Adige è passata nel tempo dalle sole varietà autoctone a quelle provenienti da altri paesi, che bene si sono adattate al microclima.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

5.1. Il sistema di produzione.

I sistemi di produzione della «Mela Alto Adige» o «Südtiroler Apfel» sono finalizzati a valorizzare la naturale vocazione pedoclimatica delle aree di produzione. Le pratiche adottate permettono di ottenere mele dall'elevato livello qualitativo grazie all'ottimale equilibrio vegeto-produttivo adottato.

Per favorire coltivazioni rispettose dell'ambiente e della salute dell'uomo si utilizzano tecniche e metodi a basso impatto ambientale, come la produzione integrata e l'agricoltura biologica.

5.2. Densità d'impianto.

I terreni su cui si sviluppano gli impianti di «Mela Alto Adige» o «Südtiroler Apfel» sono compresi tra i 200 ed i 1100 metri s.l.m.

Nei nuovi meleti il sistema d'impianto raccomandato è a filari singoli. La densità di piantagione e la forma d'allevamento devono essere compatibili con la necessità di ottenere frutti di qualità.

5.3. Gestione del terreno.

I terreni su cui si sviluppa la coltivazione di mele dell'Alto Adige sono per loro natura soffici, ben drenati e ricchi di ossigeno e in essi le radici possono svilupparsi al meglio.

Il pH medio del terreno si mantiene solitamente su 6-7,5.

Le sostanze nutritive sono apportate con un'equilibrata concimazione eseguita sulla base dell'esito di un'analisi del terreno e delle foglie, favorendo in tal modo la qualità dei frutti e limitando nello stesso tempo lo sviluppo delle malattie fisiologiche.

È previsto l'inerbimento nell'interfila, per tutta la durata dell'impianto. La presenza dell'erba tra le file consente di ottenere un bilancio umico positivo del terreno dei frutteti e inoltre esso viene protetto da erosione (fatto questo particolarmente importante nelle colture situate su pendii), da un prematuro inaridimento e da un riscaldamento eccessivo in estate.

5.4 Controllo della produzione.

Il corretto equilibrio vegeto-produttivo delle piante viene ottenuto attraverso la potatura di produzione che sarà finalizzata al mantenimento della forma di allevamento adottata ed al diradamento che in molte varietà si rende necessario per garantire un ottimale sviluppo qualitativo delle produzioni.

La potatura verrà eseguita ogni anno durante il periodo invernale di riposo della pianta. Il diradamento dei frutti potrà essere effettuato in funzione del carico produttivo presente al fine di mantenere sulla pianta la quantità di frutti ottimale per ciascuna varietà.

5.5 Irrigazione.

L'uso di una corretta pratica irrigua è ritenuto indispensabile per l'ottenimento di produzioni di qualità. L'irrigazione viene eseguita da marzo a settembre.

5.6 Raccolta.

Al fine di ottenere la ottimale qualità e conservabilità delle differenti varietà, la raccolta è eseguita con un accurato stacco delle mele e con il prodotto al giusto grado di maturazione.

5.7 Produzioni.

La produzione massima realizzabile nelle diverse zone di produzione non può superare le 80 t/ha per la varietà Morgenduft e le 68 t/ha per tutte le altre varietà.

5.8 Conservazione.

La conservazione a lungo termine dei frutti ad indicazione geografica protetta «Mela Alto Adige» o «Südtiroler Apfel» deve utilizzare la tecnica della refrigerazione (normale, LO, ULO). I parametri di conservazione principali sono: temperatura, percentuale di O_2, percentuale di CO_2 ed umidità relativa.

In particolare:

la temperatura delle celle destinate alla conservazione di mele varia, a seconda della varietà, tra 0,5 ^{0}C e 2,5 ^{0}C;

il contenuto di O_2 tra 1,0% e 2,0%;

il contenuto di CO_2 tra 1,2% e 3%;

l'umidità relativa da 90% a 95%.

Nella scelta delle condizioni ottimali per la conservazione in LO ed ULO il contenuto di CO_2 e di O_2 deve essere determinato in funzione della influenza reciproca ed in rapporto con la temperatura e l'umidità relativa.

5.9 Commercializzazione.

L'indicazione geografica di cui all'art. 1 può essere adottata solo da imprese singole ed associate aventi le strutture di lavorazione (Centri di condizionamento) in Alto Adige.

La commercializzazione della «Mela Alto Adige» o «Südtiroler Apfel» IGP deve essere effettuata esclusivamente nel periodo sottoindicato:

Braeburn da fine settembre a fine luglio;

Cripps Pink (Pink Lady) da fine ottobre a fine luglio;

Elstar da inizio agosto a fine aprile;

Fuji da inizio ottobre a fine luglio;

Gala da inizio agosto a fine aprile;

Golden Delicious da inizio settembre a fine agosto;

Granny Smith da fine settembre a fine giugno;

Idared dalla metà di settembre a fine luglio;

Jonagold da inizio settembre a fine luglio;

Morgenduft da fine settembre a fine luglio;

Pinova dal 20 settembre a fine luglio;

Red Delicious da inizio settembre a fine luglio;

Stayman Winesap da inizio ottobre a fine giugno;

Topaz dalla metà di settembre a fine giugno.

5.10. Confezionamento.

La «Mela Alto Adige» o «Südtiroler Apfel» IGP viene immessa al consumo utilizzando una delle seguenti confezioni:

Plateaux 30 × 40 in cartone, legno o plastica, ad uno o più strati;

Plateaux 30 × 50 in cartone, legno o plastica, ad uno o più strati;

Plateaux 40 × 60 in cartone, legno o plastica, ad uno o più strati;

Maxpack 30 × 50 in cartone e legno;

Cartone euro 40 × 60;

Cartone Teleskop Bushel (Traypack) 32 × 52;

Confezioni monofrutto o con più frutti sigillate (vassoi, cartoni, sacchetti, ecc.);

Imballaggi riutilizzabili di plastica (p. es.: IFCO, Steco e similari, cassa cliente, ecc.);

Minibin;

Altri imballaggi ammessi dalla normativa vigente in materia.

Art. 6.

Elementi che comprovano il legame con l'ambiente

In Alto Adige le condizioni climatiche per la coltivazione delle mele sono molto favorevoli. Il melo, infatti, cresce e si sviluppa particolarmente bene in un clima temperato, come lo si trova nelle vallate altoatesine a sud della catena montuosa dell'arco alpino. Nel periodo dell'estate avanzata e dell'autunno si hanno i tipici e marcati sbalzi di temperatura tra giorno e notte, che si riflettono positivamente sulla «qualità interna» del frutto, vale a dire sul suo contenuto zuccherino e di vitamine, ma anche e soprattutto sulla «qualità esterna», sviluppando in modo particolare l'attraente colorazione rossa e gialla delle mele e la quasi assenza di rugginosità, particolarmente sulla Golden Delicious.

Il concorso tra il numero elevato di ore di sole, le notti fresche, le basse precipitazioni dovute alle catene montagnose a nord, assicura frutta di sapore e di colore particolarmente accentuati.

L'altitudine dei frutteti tra 200 e 1100 m s.l.m, ed i terreni leggeri ben arieggiati garantiscono un aroma intenso, una polpa compatta ed una conseguente alta conservabilità.

Le aziende agricole idonee alla produzione della «Mela Alto Adige» o «Südtiroler Apfel» IGP sono inserite in un apposito elenco attivato, aggiornato e reso pubblico a cura dell'Organismo privato incaricato dell'attività di controllo.

Il sistema utilizzato per garantire l'identificazione e la rintracciabilità del prodotto «Mela Alto Adige» o «Südtiroler Apfel» IGP si basa sui seguenti elementi:

identificazione, mediante cartellini personalizzati, del prodotto all'ingresso dei centri di condizionamento;

redazione di un registro di carico delle partite IGP;

mantenimento della identificazione del produttore anche nelle fasi di accettazione, movimentazione e stoccaggio temporaneo, realizzate nel centro di condizionamento, fino alla fase di calibratura e/o selezione;

identificazione della partita calibrata e/o selezionata e compilazione di un registro di calibrazione e/o selezione;

redazione di un registro di scarico delle partite commerciali IGP, con evidenziata la destinazione delle stesse.

Art. 7.

Controlli

L'attività di controllo sull'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione è svolta da un organismo privato autorizzato, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del Regolamento Cee n. 2081/92 del 14 luglio 1992.

Art. 8.

Etichettatura

Sull'etichetta, da apporre sulle confezioni o sui singoli frutti, l'indicazione geografica protetta «Mela Alto Adige» (lingua italiana) o «Südtiroler Apfel» (lingua tedesca) deve figurare in caratteri chiari ed indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta ed essere immediatamente seguita dalla varietà e dalla dizione «Indicazione Geografica Protetta».

È consentito, in abbinamento alla indicazione geografica protetta, l'utilizzo di indicazioni e/o simboli grafici che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi collettivi o marchi d'azienda individuali, purché non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno l'acquirente.

Per la mela stivata nelle confezioni ammesse dal presente disciplinare, nella designazione del prodotto «Mela Alto Adige» o «Südtiroler Apfel» IGP deve essere utilizzata la bollinatura sui singoli frutti e con la seguente percentuale di unità bollinate: pari ad almeno il 70% del totale dei frutti presenti nella confezione sullo strato superficiale e minimo 50% nelle confezioni di riferimento.

Per i bollini da applicare sui frutti è ammessa, quando esistono problemi di spazio, anche la forma abbreviata «Alto Adige IGP» o «Südtirol GGA».

La descrizione, la raffigurazione e gli indici colorimetrici del nome dell'indicazione geografica protetta, sono riportati in allegato al presente disciplinare.

È fatto divieto di usare nella designazione e presentazione della indicazione geografica protetta di cui all'art. 1 qualsiasi altra indicazione ed aggettivazione aggiuntiva, diverse da quelle previste dal presente disciplinare.

Logotipo e colori ammessi per la designazione e presentazione della IGP «Mela Alto Adige» o «Südtiroler Apfel»

Le confezioni ammesse per la «Mela Alto Adige» IGP o «Südtiroler Apfel» GGA devono recare ben visibile il nome della IGP in lingua italiana o tedesca (carattere Futura), rispettando il seguente logotipo, ammesso nei colori nero, verde scuro pantone 340, blu pantone 286 e bianco.

Mela Alto Adige IGP
Indicazione Geografica Protetta

Pantone 286

Mela Alto Adige IGP
Indicazione Geografica Protetta

Pantone 340

Mela Alto Adige IGP
Indicazione Geografica Protetta

Südtiroler Apfel GGA
Geschützte Geografische Angabe

Pantone 286

Südtiroler Apfel GGA
Geschützte Geografische Angabe

Pantone 340

Südtiroler Apfel GGA
Geschützte Geografische Angabe

01A7778

CREDIOP S.P.A.

Avviso ai portatori di obbligazioni Dexia Crediop società per azioni

Si informa che Dexia Crediop S.p.a. (nuova denominazione sociale - con effetto 7 maggio 2001 - di Crediop S.p.a.) procederà, alla scadenza del 20 agosto 2001, secondo quanto previsto dal regolamento del titolo, al rimborso anticipato, alla pari, dell'intero capitale nominale in circolazione del prestito obbligazionario Cod. ISIN IT0001145405 Obbligazioni Crediop 6,25% 1997-2001 «Callable» 15ª.

01A7898

REGIONE TOSCANA

Autorizzazione alla società Panna S.p.a., in Milano, alla nuova miscela dell'acqua minerale denominata «Sorgente Panna»

Con decreto dirigenziale n. 2894 del 1º giugno 2001 la società Panna S.p.a., avente:

sede legale in Milano, via Castelvetro n. 17/23;

stabilimento di produzione in località Panna, nel comune di Scarperia (Firenze);

codice fiscale 00465850485;

partita I.V.A. 12518710152;

è stata autorizzata alla nuova miscela dell'acqua minerale naturale denominata «Sorgente Panna» nelle seguenti proporzioni:

27% dall'acqua proveniente dal pozzo «Sorgente Cannucceto»;

7% dall'acqua proveniente dal pozzo «Sorgente Montolino»;

18% dall'acqua proveniente dal pozzo «Sorgente Prataprugnoli»;

10% dall'acqua proveniente dal «Pozzo 1»;

11% dall'acqua proveniente dal «Pozzo 2»;

7% dall'acqua proveniente dal «Pozzo 14»;

9% dall'acqua proveniente dal «Pozzo Ciliegiolo»;

4% dall'acqua proveniente dal «Pozzo Prato al Conte»;

7% dall'acqua proveniente dal «Pozzo Campo alla Lama»;

la composizione chimica della miscela da riportare in etichetta deve essere quella risultante dalle analisi chimiche e chimico-fisiche, di cui al rapporto di prova n. 982 dell'11 aprile 2001, effettuate dall'U.O. Tutela della risorsa idrica del Dipartimento provinciale A.R.P.A.T. di Firenze;

il suddetto provvedimento autorizzativo potrà essere revocato o sospeso qualora non siano ottemperate le prescrizioni ivi contenute.

01A7827

GIAMPAOLO LECCISI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651165/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.